

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (9 ^a e 14 ^a Senato e XIII e XIV Camera)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	27
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	29
GIUSTIZIA (II)	»	49
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	52
DIFESA (IV)	»	58
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	59
FINANZE (VI)	»	66
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	87
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	95

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	96
AFFARI SOCIALI (XII)	»	99
AGRICOLTURA (XIII)	»	106
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	108
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	122
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	123
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	124
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDI- ZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	125
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	127

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti (*Svolgimento e conclusione*) 3

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza del presidente della V Commissione Bilancio della Camera dei deputati Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente della 5^a Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, Gian Carlo SANGALLI.

La seduta comincia alle 10.35.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti.
(*Svolgimento e conclusione*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Angelo BUSCEMA, *Presidente delle Sezioni riunite in sede di controllo*, e Cle-

mente FORTE, *Magistrato delle Sezioni riunite in sede di controllo*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Rocco PALESE (FI-PdL) e Laura CASTELLI (M5S) e la senatrice Silvana COMAROLI (LN-Aut).

Clemente FORTE, *Magistrato delle Sezioni riunite in sede di controllo*, fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Carlo SANGALLI, *presidente*, ringrazia Angelo BUSCEMA, *Presidente delle Sezioni riunite in sede di controllo*, e Clemente FORTE, *Magistrato delle Sezioni riunite in sede di controllo* per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica e XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan, sui temi della politica agricola comune nelle sue varie implicazioni e sugli effetti del Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti sulle denominazioni di origine (*Svolgimento e conclusione*) 4

AUDIZIONI

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza del presidente della 9^a Commissione del Senato Roberto FORMIGONI.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan, sui temi della politica agricola comune nelle sue varie implicazioni e sugli effetti del Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti sulle denominazioni di origine.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FORMIGONI, *presidente della 9^a Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica*, avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità

è dunque adottata per il seguito dei lavori. Introduce quindi l'audizione.

Luca SANI, *presidente della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati*, rivolge un indirizzo di saluto.

Phil HOGAN, *Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) e Filippo GALLINELLA (M5S) e la senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD).

Phil HOGAN, *Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale*, interviene in replica agli intervenuti.

Intervengono altresì, per formulare ulteriori quesiti e osservazioni, i senatori

Stefano CANDIANI (LN-Aut) e Bartolomeo AMIDEI (FI-PdL XVII) e il deputato Adriano ZACCAGNINI (SEL).

Phil HOGAN, *Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale*, risponde agli ulteriori quesiti formulati.

Il presidente Roberto FORMIGONI ringrazia il Commissario per l'esauriente

intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato carabinieri ausiliari in congedo, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00551 Rizzo in materia di estensione ai carabinieri ausiliari delle misure di inserimento lavorativo previste per i volontari di truppa

6

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 giugno 2015.

Audizione di rappresentanti del Comitato carabinieri ausiliari in congedo, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00551 Rizzo in materia di estensione ai carabinieri ausiliari delle misure di inserimento lavorativo previste per i volontari di truppa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.40.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali e disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni 7

SEDE REFERENTE:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali e disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni (*Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base*) 7

ALLEGATO (*Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come nuovo testo base*) 9

COMITATO RISTRETTO

Martedì 30 giugno 2015.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali e disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.

Testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.

Il Comitato ristretto si è svolto dalle 14.10 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza del presidente dell'VIII Commissione Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato all'economia e alle finanze, Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.30.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali e disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.

Testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.

(Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 aprile 2015.

Ermete REALACCI, *presidente dell'VIII Commissione*, ricorda che nella precedente seduta era stato affidato al Comitato ristretto, in precedenza costituito, l'incarico di procedere ad una prima valutazione delle proposte emendative presentate al testo unificato adottato come testo base nella seduta del 15 luglio 2014, anche ai fini della individuazione della modalità di prosecuzione dei lavori da parte delle Commissioni.

Avverte che il Comitato ristretto ha completato i suoi lavori procedendo, alla luce degli emendamenti presentati, alla predisposizione di una proposta di nuovo testo unificato da adottare come nuovo testo base.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, intervenendo anche a nome dell'altro relatore per la VIII Commissione, onorevole Borghi, e del relatore per la V Commissione, onorevole Misiani, illustra il nuovo testo unificato (*vedi allegato*) che propone di adottare come testo base, elaborato dal Comitato ristretto a seguito di un approfondito lavoro, che ha portato a integrare, alla luce degli emendamenti presentati e dei rilievi formulati nelle varie riunioni, il precedente testo unificato adottato come testo base. Nel sottolineare che il nuovo testo consta di 31 articoli, a fronte dei 23 del testo base precedentemente adottato, evidenzia, in particolare, il contenuto dell'articolo 6, relativo alla promozione della filiera corta, e dell'articolo 19, riguardante il programma « 6000 Campanili ». Richiamate, altresì, le nuove disposizioni relative al Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni, al Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni e al Fondo per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri

storici, di cui, rispettivamente, agli articoli 17, 18 e 27 del nuovo testo, precisa che le nuove norme introdotte dal Comitato ristretto non sembrano presentare problemi di copertura finanziaria. Auspica infine la più ampia convergenza dei gruppi al fine di prevenire a una rapida approvazione del provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di esprimere nel prosieguo dell'esame l'orientamento del Governo sulla proposta di nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto che le Commissioni si accingono ad adottare come nuovo testo base, anche alla luce delle nuove proposte emendative che dovessero essere presentate.

Patrizia TERZONI (M5S), espressa soddisfazione per il lavoro svolto dal Comitato ristretto, che ha recepito nel nuovo testo alcune osservazioni provenienti dalla propria parte politica, auspica una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni adottano come nuovo testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente il nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Ermete REALACCI, *presidente dell'VIII Commissione*, propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e articoli aggiuntivi al nuovo testo unificato adottato come testo base a lunedì 13 luglio alle ore 18.

Le Commissioni concordano.

Ermete REALACCI, *presidente dell'VIII Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

**Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.
Testo unificato C. 65 Realacci. ed abb.**

**NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO
RISTRETTO E ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE**

ARTICOLO 1.

(Finalità).

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, promuove e sostiene lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, garantisce l'equilibrio demografico del Paese favorendo la residenza in tali comuni, nonché ne tutela e ne valorizza il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali, in modo da contrastarne lo spopolamento e da incentivare l'afflusso turistico. L'insediamento in questi comuni rappresenta una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.

2. La legge reca disposizioni finalizzate a migliorare la qualità della vita delle comunità residenti nei piccoli comuni italiani, attraverso la valorizzazione del capitale sociale locale.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, definiscono interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, anche al fine di concorrere all'attuazione della Strategia per le Aree Interne.

4. Per le finalità di cui alla presente legge e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 2, comma 1, per piccolo comune si intendono il comune con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e il comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti.

ARTICOLO 2.

(Ambito di applicazione).

1. Fatto salvo il diverso ambito di applicazione degli articoli 3, 5, 6, 8, comma 3, la presente legge si applica ai comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:

a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque, da criticità dal punto di vista ambientale;

b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica e ridotto livello di benessere;

c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione

residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;

d) comuni con specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

e) comuni caratterizzati da scarsità dei flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;

f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;

g) comuni che presentano un territorio particolarmente ampio, ovvero interessato dalla frammentazione degli insediamenti abitativi e industriali;

h) comuni comprendenti frazioni, con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g), limitando gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni;

i) comuni appartenenti alle unioni dei comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, con esclusione di quelli dotati di entrate derivanti dal pagamento dell'imposta municipale propria superiori ad una media di euro 500 per abitante;

l) comuni con territorio inserito totalmente o parzialmente nel perimetro di un Parco Nazionale, di un Parco Regionale o di un'area protetta.

Le Regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni, tenuto conto della specificità del proprio territorio.

2. Nell'attribuzione dei benefici di cui agli articoli 12 e 13 hanno la priorità i comuni che rientrano in più di una delle tipologie di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei comuni di cui al comma 1 del presente articolo.

4. L'elenco di cui al comma 3 è aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal comma 3, fornendo altresì precisa rilevazione, per quanto concerne i comuni di cui al comma 1, lettere da b) a e), dei comuni che sono riusciti a migliorare la propria condizione.

5. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni concernenti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. La popolazione dei comuni è calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

2. Nei comuni di cui al comma 1 non si applicano le seguenti disposizioni:

a) articoli 128, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

b) articoli 11 e 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

c) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2012.

3. Nei comuni di cui al comma 1, le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate con regolamenti adottati da ciascun ente e possono essere affidate anche a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all'ente, che le svolge in conformità ai principi indicati dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, nei comuni di cui al comma 1 possono essere utilizzate per l'attività di incasso e trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché la rete dei soggetti concessionari, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

5. I comuni di cui al comma 1, anche in forma associata, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia ed il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Per la medesima finalità analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro una quota non superiore al 20 per cento delle medesime risorse. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie

locali, sono stabiliti la quota di tali risorse destinate ai finanziamenti ed i relativi criteri di accesso.

6. I comuni di cui al comma 1, anche in forma associata, possono ricorrere a convenzioni che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico degli operatori economici privati per le medesime finalità di cui al comma 5 del presente articolo. A tal fine, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i comuni, anche in forma associata, pubblicano un bando finalizzato alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, in cui sono indicate l'oggetto, i modi e la durata della convenzione.

7. I comuni di cui al comma 1 possono acquisire stazioni ferroviarie disabilite o case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero per destinarle, anche attraverso l'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero, anche d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali. A tal fine è istituito uno specifico fondo presso la Cassa depositi e prestiti Spa. I comuni di cui al comma 1 possono inoltre acquisire, con le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma, il sedime ferroviario dismesso, da utilizzare principalmente come piste ciclabili.

8. Tali comuni possono acquisire, in comodato d'uso gratuito e con specifica convenzione, le stazioni ferroviarie disabilite, completamente o nelle parti non più funzionali, o le case cantoniere dell'ANAS Spa, per destinarle a finalità non commerciali. ANAS Spa e Rete Ferroviaria Italiana Spa pongono a disposizione il bene per il periodo minimo sufficiente ai fini dell'ammortamento degli eventuali oneri di manutenzione straordinaria, da effettuarsi a carico del conduttore.

9. Al fine di potenziare l'offerta turistica nel rispetto dei principi della sostenibilità, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con Ferrovie dello Stato e previo accordo con Regioni ed enti locali interessati, promuove la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica, con particolare riferimento al territorio delle piccole comunità.

10. All'articolo 135, comma 4, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, dopo le parole: « alla salvaguardia dei paesaggi rurali » sono inserite le seguenti: « , del territorio dei comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti ».

11. Per i piccoli comuni e le loro unioni, in ordine alla programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche, all'organizzazione del personale, degli uffici e dei servizi e al loro funzionamento, nonché in ordine al controllo di gestione, sono definite norme che prevedono modalità e modelli differenziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei principi e delle finalità di cui alla normativa prevista per i comuni di maggiori dimensioni. A tal fine il Governo emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi provvedimenti per dare attuazione a tale principio.

ARTICOLO 4.

(Attività e servizi).

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei comuni di cui all'articolo 2, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla pro-

tezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali, con le modalità previste dal presente articolo.

2. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, i comuni di cui all'articolo 2, in forma associata, istituiscono centri multifunzionali nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi, in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e sicurezza, nonché lo svolgimento di attività di volontariato ed associazionismo culturale. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi. I centri multifunzionali sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione dei finanziamenti di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento, nei comuni di cui all'articolo 2, di centri per la prestazione dei servizi indicati nel comma 2 del presente articolo, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

ARTICOLO 5.

(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, adotta iniziative, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, volte a favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole

8 settembre 1999, n. 350, in particolare dei prodotti tipici dei comuni di cui all'articolo 2, privilegiando la vendita diretta e la vendita di prodotti a filiera corta.

2. I comuni di cui all'articolo 3, comma 1, possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tipici o locali, preceduti dalla dicitura: « Territorio di produzione del ... » posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.

3. Per la valorizzazione e la tutela delle produzioni agroalimentari tradizionali e di qualità, delle tradizioni alimentari locali, per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della fauna selvatica locale, nonché per la commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare, i comuni di cui all'articolo 3 possono stipulare, anche in forma associata, contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta specifiche iniziative di sostegno finanziario per lo sviluppo dell'*e-commerce* relativamente alle produzioni agroalimentari nelle zone montane e nelle aree parco dei territori montani.

5. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e di formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

ARTICOLO 6.

(Promozione della filiera corta).

1. I comuni di cui all'articolo 3, comma 1, anche allo scopo di incentivare una maggiore sostenibilità ambientale, promuovono il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e le specificità di tali prodotti e favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.

2. Ai fini e per gli effetti del presente articolo, si intendono per:

a) filiera corta: filiera produttiva caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra produttore e consumatore finale;

b) prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti provenienti da filiera corta, per i quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita, ovvero sono comprese nei territori di comuni confinanti;

c) prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti di cui alla lettera b) provenienti da coltivazioni biologiche o equivalenti e a basso impatto ambientale e privi di contaminazioni con organismi geneticamente modificati;

d) mercato alimentare di vendita diretta: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agroalimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, e dei produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa.

3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione

collettiva, promossi dai comuni di cui all'articolo 2, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1. e 6.3.1. dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)* del presente articolo.

4. L'utilizzo dei prodotti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, in quantità superiori ai criteri minimi stabiliti dal decreto ministeriale richiamato al comma 3, deve essere adeguatamente documentato attraverso fatture di acquisto che riportino, oltre alle quantità, le indicazioni relative all'origine, la natura, la qualità e quantità dei prodotti acquistati.

ARTICOLO 7.

(Vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa).

1. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari di vendita diretta in aree pubbliche, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, riservano agli imprenditori agricoli e ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, esercenti la vendita diretta dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 25 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche.

2. Al fine di incentivare l'acquisto e il consumo dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, le strutture commerciali destinano alla vendita di tali prodotti almeno il 20 per cento della superficie totale.

3. Per la vendita dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, le strutture commerciali allestiscono appositi spazi in modo da rendere immediatamente visibili gli elementi distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.

ARTICOLO 8.

(Attività di informazione).

1. I comuni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono adeguate attività di informazione sulle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita nei mercati alimentari di vendita diretta.

ARTICOLO 9.

(Condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta).

1. Possono esercitare la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e i produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa che rispettano le seguenti condizioni:

a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;

b) rispetto delle norme per l'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. L'attività di vendita nei mercati alimentari di vendita diretta è esercitata:

a) dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi

familiari coadiuvati dal personale dipendente di ciascuna impresa;

b) dai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente.

ARTICOLO 10.

(Programmi di e-government).

1. I progetti informatici riguardanti i comuni di cui all'articolo 2 e con priorità per quelli relativi a forme associate di comuni, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di *e-government*. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici e inerenti alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.

2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera g), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i comuni di cui all'articolo 2, anche in forma associata.

3. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione prevede specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità istituzionale dei piccoli comuni. Esse dovranno perseguire lo studio, l'analisi e l'adozione di misure per l'accrescimento delle competenze del personale dipendente dei piccoli comuni, per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, in particolare per il miglioramento dei servizi pubblici e della qualità della vita.

ARTICOLO 11.

(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).

1. Il Ministero dello sviluppo economico, compatibilmente con le risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento del servizio postale universale, individua le modalità attraverso le quali, in coerenza con le previsioni del contratto di programma, il concessionario del servizio ne garantisce l'espletamento nei comuni di cui all'articolo 2.

2. Il contratto di programma di cui al comma 1 assicura che nei Comuni interessati dalla presente legge il concessionario garantisca eguaglianza di trattamento nell'erogazione del servizio rispetto al resto del territorio nazionale.

3. L'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali, nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

4. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge possono affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.

5. Il Ministero dello sviluppo economico assicura che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei comuni di cui all'articolo 2, garantendo in quei comuni un'adeguata copertura del servizio.

ARTICOLO 12.

(Sanità nelle aree rurali e montane).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un Piano per i servizi sanitari destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo all'introduzione di metodi e strumenti innovativi tali da compensare la rarefazione della presenza dei presidi ospedalieri nei suddetti territori a seguito dei programmi di riordino e riorganizzazione disposti dalle regioni, garantendo in ogni caso i livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in tali territori. Il Piano è approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, e tiene conto del servizio prestato dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino (CNSAS). Il finanziamento per la realizzazione del Piano è definito, nell'ambito dell'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, relativa al riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano deve altresì contenere specifici interventi finalizzati alla riorganizzazione della rete territoriale della medicina di base.

2. La Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto delle proprie particolarità culturali ed orografiche, predispone un Piano di salvaguardia per i servizi sanitari delle proprie aree rurali e montane.

3. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali, lo Stato tiene conto della necessità di adeguamento del riparto del Fondo sanitario nazionale in favore delle aziende sanitarie locali situate nelle aree montane e rurali, al fine di assicurare la continuità assistenziale in tali aree. A tale fine, nell'ambito dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto del

Fondo sanitario nazionale, le quote di finanziamento pro-capite delle aziende sanitarie locali operanti nei comuni montani sono incrementate del 25 per cento, secondo criteri che tengono conto del contesto di dispersione territoriale della popolazione, della sua composizione per classi di età, nonché della rete delle strutture ospedaliere e dei servizi distrettuali presenti nel territorio. La congruità del differenziale accordato in sede di bilancio preventivo è verificata, secondo indicatori di efficienza ed efficacia, anche in sede di consuntivo.

4. Il servizio prestato dal personale medico nelle strutture sanitarie operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, nell'ambito degli stanziamenti annuali di bilancio relativi alle proprie attività istituzionali, assegni e borse di studio in favore di giovani laureandi e laureati che si iscrivono a scuole di specializzazione impegnandosi, pena la restituzione delle risorse pubbliche assegnate, ad esercitare la professione, per almeno cinque anni, in strutture sanitarie ubicate nelle zone montane e rurali.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono, con misure economiche specifiche e altre provvidenze, i laureati che intendono specializzarsi e perfezionare la propria formazione presso strutture ed enti situati nelle zone montane e rurali.

ARTICOLO 13.

(Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la stra-

tegia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2014, predispone due distinti e specifici piani:

a) Piano per i trasporti destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, nonché al collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione, il Piano è approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione. Il Piano è approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ARTICOLO 14.

(Borse di studio per le aree montane e rurali).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, nell'ambito dei propri stanziamenti annuali di bilancio relativi alle attività istituzionali, assegni e borse di studio in favore di giovani laureandi e laureati che si iscrivono a istituti scolastici secondari, corsi universitari, di specializzazione e di alta formazione inerenti la medicina veterinaria, l'enologia, le scienze agrarie, discipline alberghiere, scienze del turismo, a condizione che i medesimi si impegnino, pena la restituzione delle risorse pubbliche assegnate, ad effettuare tali studi, per un periodo di almeno tre anni, in seno a strutture ubicate nelle zone montane e rurali.

ARTICOLO 15.

(Istituti scolastici).

1. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, le regioni o gli enti locali, d'intesa con le regioni interessate, per far fronte a condizioni di disagio, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge *personal computer* o altre apparecchiature informatiche, quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane o svantaggiate. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.

3. Lo Stato, con appositi contributi, copre i costi aggiuntivi per gli studenti dei comuni montani legati all'accesso agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, quando le relative sedi non sono

collegate da servizi pubblici con il comune di residenza o sono necessari tempi di viaggio molto rilevanti.

ARTICOLO 16.

(Servizio idrico nei piccoli comuni).

1. Le autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, dopo la loro soppressione, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 2 del presente articolo, possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria e di compensazione economica, in favore dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge nei quali la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.

2. All'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « In ogni caso l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane o delle unioni di comuni, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'amministrazione individuata ai sensi del quarto periodo ».

3. I proventi dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico sono introitati, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalle regioni, che, con appositi provvedimenti legislativi, possono trasferirli agli enti locali interessati e destinarli al finanziamento di interventi atti alla tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, sulla base delle linee programmatiche di bacino.

4. Nelle province di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono il trasferimento del demanio idrico alle province medesime.

5. Le derivazioni di acqua pubblica per usi idroelettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono concesse in via prioritaria per impianti di produzione non superiori ai 200 kw di potenza, alle unioni di comuni esistenti sul territorio nel quale si prevede l'installazione.

6. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definire d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, si tiene conto degli introiti di cui ai commi 3 e 4.

ARTICOLO 17.

(Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni).

1. Al fine di incentivare la residenza nei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi di cui al comma 2, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondo da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, sono destinate nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge per:

a) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti all'acquisto di immobili, destinati ad abitazione principale o ad attività economiche;

b) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti al possesso di immobili destinati ad attività economiche;

c) incentivi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo, non utilizzato o in stato di degrado, dei comuni di cui all'articolo 2, compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale, ovvero avviare nei medesimi comuni un'attività economica;

d) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;

e) incentivi per interventi di recupero e restauro delle facciate di uno o più edifici ubicati nei centri storici;

f) promozione di attività educative per la prima infanzia nonché di servizi socio assistenziale alle persone;

g) agevolazioni per manifestazioni ed eventi artistici, culturali e di spettacolo, promossi o patrocinati dai comuni di cui all'articolo 2, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali;

h) incentivi per favorire la formazione *in loco*, stage, alternanza scuola-lavoro da parte dei giovani sino ai 35 anni di età residenti nei piccoli comuni;

i) incentivi per sostenere la formazione e lo sviluppo di « cooperative di comunità » in grado di affiancare o sostituire i servizi pubblici diretti alla comunità locale;

l) incentivi per l'insediamento ed il mantenimento di attività agricole e per la promozione e la valorizzazione di percorsi enogastronomici.

m) incentivi per favorire la formazione professionale e l'aggiornamento tecnico prioritariamente per giovani sino a 35 anni operanti nel settore forestale, nelle sue filiere e nell'arboricoltura.

n) incentivi per sostenere la formazione e lo sviluppo *in loco* di nuove

professionalità legate alla manutenzione del territorio e allo sviluppo di nuove strategie di adattamento ai cambiamenti climatici

3. All'individuazione degli interventi da finanziare, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

ARTICOLO 18.

(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, un fondo per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale, all'incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti nei comuni di cui all'articolo.

2. Il fondo di cui al presente comma è altresì destinato all'acquisizione di terreni e dei relativi manufatti aziendali abbandonati o non utilizzati presenti nel territorio comunale, all'incentivazione delle produzioni agricole locali ed alla costituzione di appositi distretti per lo sviluppo della produzione agricola e zootecnica locale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, individua gli interventi destinatari dei contributi. Hanno priorità nell'assegnazione dei contributi i progetti presentati da unioni di comuni, delle quali facciano parte unicamente comuni di cui all'articolo 2, con una popolazione complessivamente superiore a 10.000 abitanti.

4. Lo schema del decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondo da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 19.

(Programma 6000 campanili).

1. A valere sui fondi per il programma di coesione 2014-2020, con appositi decreti ministeriali, sentita la Conferenza Stato-città autonomie, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità ed i criteri per garantire la continuità sino al 2020 dei pro-

grammi annuali « 6000 Campanili », prevedendo anche il finanziamento di tutti i progetti presentati sul programma 2013, dando priorità a quelli in materia di:

a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché riduzione del rischio idrogeologico;

b) messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

c) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili.

2. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 sono interventi prioritari quelli proposti da comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti o da unioni prevalentemente composte da comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti. Con i decreti di cui al comma 1, sono definite le modalità per una equilibrata e proporzionale ripartizione regionale degli interventi, tenendo conto della consistenza della presenza dei piccoli comuni in relazione alle diverse aree territoriali.

3. Con i medesimi decreti di cui al comma 1, attesa la pluriennalità del Programma, si stabilisce che nel caso in cui si individui come destinatario del finanziamento del Programma « 6000 Campanili », un progetto già presentato e nel frattempo realizzato dall'ente proponente, sia consentita la possibilità di presentare un nuovo progetto, sempre nei settori previsti dal programma e con analoga situazione di cantierabilità.

ARTICOLO 20.

(Piano nazionale per i territori rurali).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto

con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un Piano nazionale per i territori rurali, dedicato alla riqualificazione di aree con particolare riferimento a quelle degradate. Con tale decreto sono stabilite le modalità di attuazione del Piano.

2. Ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1, i piccoli comuni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite delle unioni dei comuni, delle unioni dei comuni montani, proposte di contratti di valorizzazione rurale costituite da un insieme coordinato di interventi con riferimento alle aree rurali da recuperare e valorizzare, indicando:

a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito rurale oggetto di trasformazione, recupero e valorizzazione;

b) gli investimenti e i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati, comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del comune o dell'unione proponente;

c) i soggetti interessati;

d) le eventuali premialità;

e) il programma temporale degli interventi da attivare;

f) la fattibilità tecnico-amministrativa.

3. Le proposte sono selezionate sulla base dei seguenti criteri:

a) immediata realizzabilità degli interventi;

b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;

c) valorizzazione delle filiere della *green economy* locale;

d) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali;

e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;

f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

4. All'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla rimodulazione dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea nel quadro del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, nonché sulle ulteriori risorse che si renderanno disponibili durante il periodo di programmazione PAC 2014-2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è tenuto a dare attuazione ai contenuti del presente articolo.

5. Ciascuna Regione esprime, sulla parte del Piano di propria pertinenza, l'intesa territoriale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata.

ARTICOLO 21.

(Realizzazione progetti pilota per interventi di afforestazione e riforestazione).

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, definisce di concerto con i Ministeri dell'economia e finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, un programma annuale di progetti pilota per realizzare interventi di miglioramento della gestione forestale, di afforestazione e di riforestazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1, realizzati secondo criteri di ecosostenibilità, devono prevedere la certificazione del carbonio assorbito, con una metodologia a corredo del progetto diretta a misurare la migliore *performance*, secondo il rapporto investimento/assorbimento di carbonio.

3. Possono partecipare alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo gli enti locali, le imprese, singole o associate, le associazioni dei proprietari fondiari delle aree forestate ed i consorzi forestali.

ARTICOLO 22.

(Provvedimenti per il contrasto all'abbandono dei terreni montani).

1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e assicurare la pulizia del sottobosco, la bonifica dei terreni agricoli e forestali, la regimentazione delle acque.

2. Gli enti di cui al comma precedente, con specifico provvedimento, danno attuazione all'articolo 2028 del Codice Civile (« Gestione della cosa altrui »), stabilendo che chi ne faccia richiesta possa subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi, in quanto assente o altrimenti impedito ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente, imprenditore singolo o in forma associata (associazione, ente no profit o consorzio forestale), segnala all'amministrazione la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali dei terreni, da perizie che attestano lo stato di non coltivazione del terreno asseverate da testimoni, nonché da una relazione sulle ricerche effettuate e relative ai proprietari ed a eventuali eredi.

4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al Comune interessato la volontà di avvalersi della facoltà di cui agli articoli 2028 e successivi del Codice civile, al fine di assumersi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi, in quanto assente o altrimenti impedito, ed impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge n. 203 del 3 maggio 1982 e di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito nel provvedimento di cui al comma 2.

5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità anche attraverso la sua pubblicazione sul sito internet comunale.

6. Il provvedimento di cui al comma 2 definisce l'entità del canone di affitto annuale, del deposito cauzionale e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle sue competenze. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché siano verificati i requisiti stabiliti dal Codice.

7. I Comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo alle unioni di comuni montani delle quali fanno parte; qualora sono compresi (in tutto o in parte) in aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree.

ARTICOLO 23.

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura nei comuni di montagna).

1. Con riferimento ai terreni agricoli di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati site in comuni montani, classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), i soggetti iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a depositare il

relativo titolo di conduzione nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.

ARTICOLO 24.

(Provvedimenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei comuni).

1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del Codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.

3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Tale regolamento dovrà prevedere l'intervento sostitutivo solo dopo che non abbiano avuto esito due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero.

ARTICOLO 25.

(Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree montane e rurali).

1. La disciplina normativa del governo delle aree montane e rurali si fonda sul mantenimento dell'obbligo della gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, prevista dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e individua nelle unioni dei comuni e nelle unioni dei comuni montani le forme associative idonee a realizzare un modello per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali su tutto il territorio nazionale;

2. I comuni facenti parti di unioni dei comuni e unioni di comuni montani esercitano obbligatoriamente in forma associata attraverso tali enti le funzioni relative alla programmazione delle politiche di sviluppo socio-economico, sulla scorta di una adeguata pianificazione, nonché quelle relative all'impiego delle connesse risorse finanziarie, con particolare riguardo ai fondi strutturali dell'Unione europea;

3. Non sono consentiti il ricorso allo strumento della convenzione, né la creazione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo in alternativa agli enti di cui al comma 2. Le Regioni adottano gli opportuni provvedimenti in tal senso al fine di recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree montane e rurali sulla scorta dei contenuti di tale articolo.

ARTICOLO 26.

(Recupero e riqualificazione dei centri storici).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni di comuni costituite prevalentemente da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, anche al fine di attivare i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti nei Programmi operativi nazionali e nei Programmi operativi regionali, adot-

tati nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2014-2020.

2. I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1 possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti all'uopo previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia. I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1 possono, altresì, promuovere la valorizzazione dei «centri commerciali naturali» e la rivitalizzazione economica degli «aggregati commerciali urbani», con le modalità di cui al comma 5.

3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 2; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.

4. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai comuni ai sensi del comma 3.

5. La valorizzazione dei «centri commerciali naturali» e la rivitalizzazione economica degli «aggregati commerciali urbani» consistono nel favorire, anche mediante gli interventi di cui al comma 2, la costituzione di uno o più insiemi orga-

nizzati, pure informi societarie, di esercizi commerciali, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, che insistono nei centri storici di cui al comma 1, in cui si concentra un'offerta di prodotti, servizi ed attività da parte di una pluralità di soggetti, con particolare riferimento alla valorizzazione, la distribuzione, la commercializzazione delle produzioni tipiche locali, nonché allo svolgimento di funzioni informative per la promozione turistica e culturale del territorio.

ARTICOLO 27.

(Fondo per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici).

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di recupero e riqualificazione nei comuni e nelle unioni di comuni di cui all'articolo 1, è istituito il Fondo per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni e le unioni di comuni interessati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 definisce:

a) le modalità e i termini attraverso i quali ogni anno i comuni e le unioni di comuni presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i progetti concernenti gli interventi di cui al comma 1;

b) le percentuali minime di cofinanziamento che i comuni e le unioni di comuni possono destinare agli interventi di cui al comma 1;

c) le procedure per il controllo della effettiva realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) e per le eventuali revocche dei contributi previsti;

d) le modalità di riparto più idonee ad assicurare priorità agli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata dal medesimo decreto;

4. Per ciascuno degli anni 2016 e 2017 la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 50 milioni di euro.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondo da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 28.

(Demanio idrico ed energia).

1. I proventi dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico sono introitati, come previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998, dalle regioni, che, con appositi provvedimenti legislativi, provvedono a trasferirli agli enti locali interessati, e a destinarli al finanziamento di interventi atti alla tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, sulla base delle linee programmatiche di bacino.

2. Negli enti di area vasta di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono il trasferimento del demanio idrico agli enti medesimi. È altresì delegato agli stessi enti, per il

rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni statali in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Gli enti di area vasta di cui al presente comma succedono allo Stato e alle Regioni nei rapporti giuridici inerenti le funzioni delegate in atto con i concessionari, ivi compresa l'acquisizione in proprietà, ove prevista dalla legge, delle opere di raccolta, adduzione, regolazione, delle condotte forzate e dei canali di scarico. Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, secondo e terzo comma, e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381. Ai medesimi enti si applicano i disposti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo 11 novembre 1999, n. 463.

3. Le derivazioni di acqua pubblica per usi idroelettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, vengono concesse in via prioritaria, per impianti di produzione non superiori ai 200 kw di potenza, alle unioni di comuni esistenti sul territorio nel quale si prevede l'installazione.

4. Il primo periodo dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia o revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica ai sensi della direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglio-

mento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza volte a tutelare l'interesse delle comunità locali, alle misure di compensazione territoriale da assegnare agli enti locali interessati e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata. Tali misure possono assumere la forma di corrispettivi in denaro o di cessione di energia a titolo gratuito o calmierato ».

5. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definire d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, si tiene conto degli introiti di cui ai commi 3 e 4.

6. Il comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato. È fatto salvo l'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

ARTICOLO 29.

(Promozione di alberghi diffusi).

1. Per le finalità di cui all'articolo 26, con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i Comuni promuovono nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, intesi quali strutture ricettive ricavate dal recupero e dal restauro conservativo di immobili in disuso, con ufficio di ricevimento e stanze riservate all'ospitalità in uno o più edifici all'interno del borgo o del centro storico.

ARTICOLO 30.

(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 20 all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 31.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che perseguono le finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Rappresentanti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) 27

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra dello sviluppo economico, Federica Guidi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 27

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 giugno 2015.

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Rappresentanti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.55.

AUDIZIONI

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene la Ministra dello sviluppo economico Federica Guidi.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione della Ministra dello sviluppo economico, Federica Guidi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

La Ministra Federica GUIDI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Leonardo IMPEGNO (PD), Andrea COLLETTI (M5S),

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, a più riprese, Sebastiano BARBANTI (Misto-AL), Daniele PESCO (M5S), Sara MORETTO (PD) e Gianluca BENAMATI (PD), a cui risponde Federica GUIDI, *Ministra dello sviluppo economico*.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia la Ministra per l'esauriente rela-

zione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. Emendamenti C. 3134-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	29
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Emendamenti Doc. XXII, nn. 9-39-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	30
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sull'ordine dei lavori	30
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015) 240 final (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Atto n. 170 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
SEDE REFERENTE:	
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
ALLEGATO 1 (<i>Nuovi emendamenti del relatore e relativi subemendamenti</i>)	41
SEDE REFERENTE:	
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	46
AVVERTENZA	40

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 11.50.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

Emendamenti C. 3134-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fasci-

colo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

Emendamenti Doc. XXII, nn. 9-39-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 11.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 13.50.

Sull'ordine dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di iniziare prima l'esame dell'Atto dell'Unione europea, per passare poi all'Atto del Governo e, quindi, alla sede referente.

La Commissione consente.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione.

COM(2015) 240 final.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 170.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 giugno 2015.

Celeste COSTANTINO (SEL) osserva che, all'articolo 5, lettera *d*), appare necessario evitare che la durata complessiva del trattenimento del richiedente o di chi ha impugnato la decisione della Commissione territoriale sia molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e trattenuti ad altro titolo. In caso contrario, si rischierebbe di scoraggiare l'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 46 della direttiva n. 32.

Rileva poi che l'articolo 24, comma 1, lettera *c*), dovrebbe essere riformulato, prevedendo che la nomina dei componenti delle Commissioni territoriali sia effettuata dal Presidente della Commissione Nazionale, previa verifica delle competenze richieste dalla legge. Ritiene che la funzione di Presidente delle Commissioni territoriali e delle relative sezioni debba essere svolta in via esclusiva e che il rappresentante degli enti locali debba essere un esperto di diritti umani. Sottolinea, quindi, che i membri delle Commissioni e delle relative sezioni dovrebbero partecipare ai lavori delle Commissioni solo dopo aver frequentato un corso di formazione, in modo da prevedere che la competenza all'esame della domanda del richiedente non detenuto né trattenuto spetti, in ogni caso, soltanto alle Commissioni territoriali competenti per il territorio in cui si trovano le strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 o, in mancanza di posti, le strutture straordinarie di cui all'articolo 10, nelle quali il richiedente è

inviato per l'accoglienza dopo l'uscita dai centri di prima accoglienza e non già presso questi ultimi centri governativi.

Fa poi notare che l'articolo 24, comma 1, lettera *i*), dovrebbe essere modificato in modo che sia riformulato il comma 1 dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, per prevedere che le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, siano fornite allo straniero che abbia manifestato la sua volontà di presentare la domanda anche nei centri di identificazione ed espulsione; inoltre, occorre prevedere che, ai valichi di frontiera e nei punti di sbarco, sia sempre presente materiale informativo sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e che coloro i quali intendono presentare domanda di protezione internazionale o presentino bisogni di protezione ricevano adeguata informazione sulle modalità per presentare la domanda e sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.

Fabiana DADONE (M5S), illustra la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, recante osservazioni e condizioni, auspicando che il relatore possa tenerne conto in sede di elaborazione della sua proposta di parere. Rileva, in particolare, l'esigenza di assicurare la trasparenza e il controllo sulle spese sostenute per la gestione delle strutture di accoglienza, sottolineando poi la necessità che il Ministro dell'interno svolga, con riferimento al monitoraggio, una relazione alle Commissioni competenti di Camera e Senato, con cadenza semestrale.

Andrea GIORGIS (PD) si dichiara disponibile a valutare con attenzione gli spunti formulati dai gruppi, giudicando necessario che la Commissione svolga pienamente il proprio ruolo, che consiste, a suo avviso, nel valutare la conformità del testo in esame rispetto al quadro normativo dell'Unione europea.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rilevato che la Commissione è chiamata a

esprimere un parere nel merito del provvedimento in titolo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 14.20.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 giugno 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è pervenuto il parere della Commissione Attività produttive. Comunica che il deputato Bernini ha ritirato l'emendamento 7.48, a sua prima firma.

Avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti 7.1000, 7.1001, 8.1000, 9.01000, 16.1000, 16.1001 e 17.1000 del relatore è scaduto alle ore 11 di oggi e che sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato 1*). Con riferimento ai subemendamenti presentati all'emendamento del relatore 8.1000, avverte che devono ritenersi irricevibili tre subemendamenti presentati dal deputato Occhiuto, un su-

bemendamento presentato dal deputato Plangger e uno presentato dal deputato Schullian, in quanto non incidono sul contenuto del predetto emendamento e non possono, quindi, essere considerati come subemendamenti.

La Commissione, riprende l'esame dalle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che le proposte emendative Agostinelli 6.7 e 6.8 sono precluse.

La Commissione con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dadone 6.22 e 6.23 e Agostinelli 6.9.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Colletti 6.15, Agostinelli 6.14, Sarti 6.12 e 6.13, Agostinelli 6.10, Colletti 6.20, 6.19 e 6.18, Sarti 6.17 e 6.16, Agostinelli 6.11, Baroni 6.35, Dadone 6.24 e Centemero 6.2 sono preclusi.

La Commissione respinge l'emendamento Cozzolino 6.43.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che sono preclusi gli emendamenti Quaranta 6.81, Colletti 6.21, Dieni 6.34, Mucci 6.52, Invernizzi 6.41 nonché l'emendamento Nuti 6.45 limitatamente alla lettera *b-bis*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nuti 6.45, nella parte non preclusa, Mucci 6.64 e Nuti 6.46.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che sono preclusi gli emendamenti Cozzolino 6.44, Ferraresi 6.6, Dieni 6.51, Baroni 6.36, Palmieri 6.3, Dadone 6.25, nonché gli identici emendamenti Bruno Bossio 6.76, Basso 6.72 e De Lorenzis 6.31, nonché l'emendamento Baroni 6.37 limitatamente alla lettera *c-ter*).

Massimo Enrico BARONI (M5S) illustra il proprio emendamento 6.37, volto a rafforzare l'esecutività delle sanzioni irrogabili da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione, attualmente ferme alla cifra di euro 10.000 a suo avviso del tutto insuf-

ficiente al fine di sortire un effetto deterrente.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 6.37, nella parte non preclusa.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Ascani 6.70 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Anna ASCANI (PD), nell'accettare la proposta di riformulazione del suo emendamento 6.70, sottolinea come esso persegua l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento italiano una maggiore libertà di accesso agli atti per tutti i cittadini in quanto la trasparenza appare lo strumento migliore per combattere la corruzione.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Ascani 6.70 avanzata dal relatore.

Andrea CECCONI (M5S), evidenziando come la normativa comunemente richiamata con il termine *Freedom of Information Act* sia diffusa in molti altri Paesi europei, fa presente che essa garantirebbe anche in Italia un'applicazione uniforme del principio della trasparenza. Annuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Ascani 6.70.

Mara MUCCI (Misto-AL) sottoscrive l'emendamento Ascani 6.70.

Massimo Enrico BARONI (M5S), esprimendo soddisfazione verso l'emendamento in discussione che, di fatto, assorbe il contenuto di molti altri emendamenti presentati sul punto, si chiede, tuttavia, la ragione per cui nel testo dell'emendamento Ascani 6.70, come riformulato, vi sia la previsione di un monitoraggio semestrale.

La Commissione approva l'emendamento Ascani 6.70 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che gli identici emendamenti Quaranta 6.84 e Piccione 6.63, gli identici emendamenti Centemero 6.1 e Invernizzi 6.5, gli identici emendamenti Gasparini 6.58 e Piccione 6.62, nonché gli emendamenti Dadone 6.29, 6.28 e 6.30, Lombardi 6.47, D'Attorre 6.59, Monchiero 6.61 e D'Attorre 6.60 sono stati accantonati nella seduta precedente.

Roberta LOMBARDI (M5S) sottoscrive l'emendamento Di Gioia 6.75.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Di Gioia 6.75 e Scotto 6.82, nonché l'emendamento Tripiedi 6.4.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che l'emendamento Dadone 6.26 è precluso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dieni 6.49 e 6.50, nonché Dorina Bianchi 6.55.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Di Gioia 6.74; s'intende che vi abbia rinunciato.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento Zardini 6.69.

La Commissione acconsente e, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dorina Bianchi 6.78 e 6.79, Quaranta 6.83 e 6.85 e Dadone 6.27; approva l'emendamento Mucci 6.65 (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Mucci 6.66, 6.53 e 6.67, nonché Lauricella 6.32.

Massimo Enrico BARONI (M5S) illustra il proprio emendamento 6.38, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baroni 6.38 e Mucci 6.68.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritira il suo emendamento Gasparini 6.42.

La Commissione respinge l'emendamento Nuti 6.39.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Tabacci 6.01 e Di Gioia 6.02; s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Invernizzi 6.04.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio articolo aggiuntivo 6.011, che si pone l'obiettivo di ridurre i costi che le imprese debbono affrontare nello stipulare contratti con la pubblica amministrazione, in linea con il processo di digitalizzazione delle procedure. Ricorda di aver affrontato la questione nel corso di una interrogazione a risposta immediata svolta presso la Commissione finanze e raccomanda, quindi, l'approvazione della propria proposta emendativa.

Massimo Enrico BARONI (M5S) condivide quanto affermato dal collega Villarosa, ed esprime l'auspicio che vengano meno le misure punitive attualmente esistenti ai danni delle imprese che stipulano contratti con le pubbliche amministrazioni.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, ritenendo fondate le argomentazioni del deputato Villarosa, rileva tuttavia come la materia in discussione non sia adatta ad essere normata tramite una delega al Governo, probabilmente non richiedendo nemmeno, a suo avviso, un atto di rango legislativo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che la materia trattata dal proprio

articolo aggiuntivo 6.011 possa essere affrontata in questa sede.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Villarosa 6.011, 6.07 e 6.014.

Emanuele COZZOLINO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Villarosa 6.015, di cui è cofirmatario, invita nuovamente il relatore a rivedere il proprio parere. Si tratta infatti di una disposizione che comporta un possibile risparmio per i cittadini e che fa seguito a un atto di sindacato ispettivo del quale il Governo aveva riconosciuto la correttezza.

Ernesto CARBONE (PD) *relatore*, nel ribadire il parere contrario, invita i presentatori degli articoli aggiuntivi Villarosa che insistono sul medesimo tema, a trasformarli in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Villarosa 6.015 e Colletti 6.017.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento Zardini 6.69, precedentemente accantonato.

Ernesto CARBONE (PD) *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Zardini 6.69 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) sottoscrive l'emendamento Zardini 6.69 e lo riformula nei termini indicati dal relatore.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Zardini 6.69, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Zardini 6.69 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

La Commissione passa all'esame dell'emendamento Ferrari 15.57, precedentemente accantonato.

Ernesto CARBONE (PD) *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Ferrari 15.57 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alan FERRARI (PD) riformula il proprio emendamento 15.57 nei termini indicati dal relatore.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Ferrari 15.57, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Ferrari 15.57 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, approssimandosi l'orario delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 18.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che la deputata Sarti ha sottoscritto le proposte emendative 9.95, 9.91, 9.171, 9.544, 9.546, 9.94, 9.549, 9.552, 9.554, 9.96, 9.102, 9.556, 9.558, 9.561, 9.560, 9.563, 9.82, 9.565, 9.67, 9.54, 9.47, 9.69, 9.51, 9.55, 9.52, 9.53, 9.50, 9.577, 9.579, 9.583, 9.588, 9.590, 9.41, 9.31, 9.592, 9.08 e 9.09 a prima firma Lombardi, le proposte emendative 9.633, 9.243, 9.240 a prima firma Dieni, la proposta emendativa 9.92 a prima firma Ciprini e la proposta emendativa 9.537 a prima firma Cozzolino.

La Commissione procede all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Giovanna Sanna 8.57 e D'Attorre 8.88, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Donati 8.65. Dopo aver raccomandato l'approvazione del suo emendamento 8.1000 ed espresso parere contrario sui subemendamenti ad esso presentati, esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 8.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento De Girolamo 8.93: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 8.120, Mucci 8.98, gli identici emendamenti Ricciatti 8.8 e Centemero 8.136, gli identici emendamenti Carrescia 8.23 e Agostinelli 8.108, nonché gli emendamenti Invernizzi 8.109 e 8.110, Ricciatti 8.14,

8.13 e 8.1, Nuti 8.121, gli identici emendamenti Plangger 8.16, Aiello 8.36, Dorina Bianchi 8.49, Vignali 8.39, Giovanna Sanna 8.55, Taranto 8.74, D'Attorre 8.90, Barbanti 8.135 e Centemero 8.146, nonché gli emendamenti Marco Di Maio 8.68, Piccione 8.91, Da Villa 8.127 e Ricciatti 8.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Vignali 8.33: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ricciatti 8.3 e Invernizzi 8.114, nonché gli emendamenti Invernizzi 8.113 e Donati 8.69.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) dichiara di ritirare l'emendamento Taranto 8.75, di cui è cofirmataria.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 8.106, evidenziando l'esigenza di garantire la partecipazione alla *governance* delle rappresentanze delle Camere di commercio territoriali. Chiede, quindi, al relatore di rivedere il parere contrario espresso su tale proposta emendativa.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, conferma il proprio parere contrario sull'emendamento Fragomeli 8.106.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Fragomeli 8.106, gli identici emendamenti Plangger 8.17, Vignali 8.44, Centemero 8.141, Aiello 8.37, Dorina Bianchi 8.50, Barbanti 8.133, nonché gli identici emendamenti Giovanna Sanna 8.56, Barbanti 8.134 e D'Attorre 8.89 e l'emendamento Invernizzi 8.112.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che si procederà ora alla votazione dell'emendamento 8.1000 del relatore e dei relativi subemendamenti.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Invernizzi 0.8.1000.1, Ricciatti 0.8.1000.2, 0.8.1000.3 e 0.8.1000.4, Occhiuto 0.8.1000.5, Invernizzi 0.8.1000.6 e 0.8.1000.7. Approva, quindi, l'emendamento 8.1000 del relatore (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Marco Di Maio 8.70 e Romanini 8.46 si intendono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 8.1000 del relatore.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Schullian 8.11.

Tiziano ARLOTTI (PD) dichiara di ritirare il proprio emendamento 8.92.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Plangger 8.10 e Giovanna Sanna 8.58: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Francesco SANNA (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Giovanna Sanna 8.57 e di accettarne la riformulazione proposta dal relatore in sede di espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Alfredo D'ATTORRE (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 8.88.

La ministra Maria Anna MADIA esprime il proprio orientamento favorevole sugli identici emendamenti Giovanna Sanna 8.57 e D'Attorre 8.88, così come riformulati.

La Commissione, quindi, approva gli identici emendamenti Giovanna Sanna 8.57 e D'Attorre 8.88 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Barbanti 8.132 e 8.131 si intendono assorbiti dall'approvazione degli identici emendamenti Gio-

vanna Sanna 8.57 e D'Attorre 8.88 (*Nuova formulazione*).

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Donati 8.71.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Carrescia 8.25, identico agli emendamenti Vignali 8.51 e Agostinelli 8.102: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Dorina BIANCHI (AP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Vignali 8.51.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Vignali 8.51 e Agostinelli 8.102, nonché l'emendamento Marco Di Maio 8.72.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Giovanna Sanna 8.59: s'intende che vi abbia rinunciato.

Tiziano ARLOTTI (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 8.84, chiedendo quantomeno che sia accantonato.

La ministra Maria Anna MADIA, pur condividendo il contenuto della proposta emendativa, fa notare che essa appare superflua in quanto le sue finalità saranno perseguite nell'ambito dei criteri di delega introdotti nel provvedimento con l'approvazione degli identici emendamenti Giovanna Sanna 8.57 e D'Attorre 8.88.

Tiziano ARLOTTI (PD) dichiara di ritirare il suo emendamento 8.84.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 8.111 e Ricciatti 8.4.

Dorina BIANCHI (AP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Vignali 8.52.

La Commissione, quindi, respinge gli identici emendamenti Vignali 8.52 e Invernizzi 8.118.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) dichiara di ritirare il suo emendamento 8.85.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira il suo emendamento 8.18.

Francesco SANNA (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Giovanna Sanna 8.60.

La Commissione, quindi, respinge gli identici emendamenti Aiello 8.29, Vignali 8.34, Giovanna Sanna 8.60, Taranto 8.76, D'Attorre 8.87, Dell'Aringa 8.97 e Centemero 8.148.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 8.119, Donati 8.73, Invernizzi 8.117, Nuti 8.100 e 8.101, gli identici emendamenti Ricciatti 8.9 e Miccoli 8.67, nonché l'emendamento Ricciatti 8.5.

Marco DA VILLA (M5S) illustra l'emendamento 8.125, di cui è primo firmatario, volto ad inserire tra i criteri di delega il riordino del registro delle imprese presso le Camere di commercio, al fine di una sua piena operatività e accessibilità telematica o informatica.

Sottolinea, infatti, come l'accessibilità sia allo stato attuale limitata e questo non favorisce né la trasparenza delle informazioni, né la considerazione che le imprese hanno delle Camere di commercio.

Scopo dell'emendamento è, infatti, tramite il riordino del registro delle imprese, anche quello di restituire le Camere di commercio ai loro compiti istituzionali.

La Commissione respinge l'emendamento Da Villa 8.125.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritira il proprio emendamento 8.86 e gli emendamenti Taranto 8.77 e 8.78, di cui è cofirmataria.

Marco DA VILLA (M5S) illustra l'emendamento 8.129, di cui è primo firmatario,

volto, tramite la definizione delle piante organiche delle Camere di commercio, a favorire l'uso di risorse interne e ad evitare quell'occultamento di costi che avviene tramite il ricorso a esternalizzazioni di servizi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Da Villa 8.129 e gli identici emendamenti Invernizzi 8.116 e Ricciatti 8.6, nonché gli identici emendamenti Plangger 8.19, Aiello 8.30, Vignali 8.95, Giovanna Sanna 8.61, Taranto 8.79 e Centemero 8.149.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Carrescia 8.26: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Dorina BIANCHI (AP) sottoscrive l'emendamento Vignali 8.53.

La Commissione respinge l'emendamento Vignali 8.53.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avvisa che gli identici emendamenti Carrescia 8.28 e Vignali 8.38, nonché l'emendamento Gasparini 8.66 sono preclusi in seguito all'approvazione dell'emendamento 8.1000 del relatore.

Constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Carrescia 8.24: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Alfreider 8.12, di cui è cofirmatario, nonché il proprio emendamento 8.20.

Tiziano ARLOTTI (PD) illustra il proprio emendamento 8.83, volto a modificare la previsione della gratuità degli incarichi con una limitazione dei compensi a seconda del livello di responsabilità. Ciò per permettere anche a un piccolo artigiano di poter esercitare le funzioni di presidente di una Camera di commercio. Preso atto del parere contrario del relatore e del Governo, ritira l'emendamento.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira il suo emendamento 8.20.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Aiello 8.31, Taranto 8.80 e Centemero 8.150, nonché gli identici emendamenti Plangger 8. 21, Aiello 8.32, Dorina Bianchi 8.47, Giovanna Sanna 8.62, Taranto 8.81, Dell'Aringa 8.96 e Centemero 8.151.

Marco DA VILLA (M5S) illustra l'emendamento 8.128, di cui è primo firmatario, volto a rafforzare la disciplina del conflitto di interessi nelle Camere di commercio, nel senso di non prevedere, come avviene ora, la sola astensione del rappresentante dell'associazione beneficiaria del contributo, ma di disporre anche la limitazione del volume di spese a favore delle associazioni di categoria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Da Villa 8.128 e 8.126 e Marco Di Maio 8.64.

Emanuele FIANO (PD) sottoscrive l'emendamento Donati 8.65.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Donati 8.65 (*vedi allegato 2*); respinge gli identici emendamenti Plangger 8.22, Dorina Bianchi 8.48, Aiello 8.35, Giovanna Sanna 8.63, Taranto 8.82, Dell'Aringa 8.99 e Centemero 8.152, nonché gli emendamenti Ricciatti 8.7, Colonnese 8.130 e Nuti 8.122.

Mara MUCCI (Misto-AL) sottoscrive l'emendamento Rostellato 8.123.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rostellato 8.123 e gli identici emendamenti Carrescia 8.27, Vignali 8.54 e Invernizzi 8.115.

Giuseppe LAURICELLA (PD) ritira l'emendamento 8.124, di cui è primo firmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Mucci 8.107.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritira il proprio emendamento 8.103.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Dorina Bianchi 8.03.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Carrescia 8.02: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Agostinelli 8.01.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Baldassarre 8.04 e 8.05: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Ernesto CARBONE (PD) *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Quaranta 10.47 e Roberta Agostini 10.27, nonché sull'emendamento Segoni 10.5.

Esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Segoni 10.2; s'intende che vi abbia rinunciato.

Mara MUCCI (Misto-AL) sottoscrive i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10 a prima firma del collega Segoni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Segoni 10.1, D'Uva 10.19, 10.20 e 10.21, gli identici emendamenti Roberta Agostini 10.26 e Quaranta 10.46, nonché gli identici emendamenti Quaranta 10.43 e D'Uva 10.24 e gli emendamenti D'Uva 10.23, Lombardi 10.15 e Quaranta 10.44.

Stefano QUARANTA (SEL) illustra l'emendamento 10.47, di cui è primo firmatario, volto a recepire la Carta europea dei ricercatori e il documento collegato ad essa, al fine di favorire la libertà e l'autonomia dei ricercatori. Esprime soddisfazione per il parere favorevole del relatore e del Governo.

La Commissione approva gli identici emendamenti Quaranta 10.47 e Roberta Agostini 10.27 (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione degli identici emendamenti Quaranta 10.47 e Roberta Agostini 10.27 è preclusa la lettera *a*) dell'emendamento Fiorio 10.38, mentre sono assorbite le lettere *b*) e *c*); la lettera *d*) del medesimo emendamento Fiorio 10.38 sarà posta in votazione con le altre proposte emendative riferite alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 10.

Avverte che sono altresì preclusi gli emendamenti Lombardi 10.16, D'Uva 10.18 e Lombardi 10.17 ed è assorbito l'emendamento Manzi 10.39.

Constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Manzi 10.40; s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Segoni 10.5 (*vedi allegato 2*); respinge l'emendamento Segoni 10.4, gli identici emendamenti Quaranta 10.48 e Roberta Agostini 10.28 e l'emendamento Dallai 10.37.

Francesco SANNA (PD) sottoscrive l'emendamento Dallai 10.32.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dallai 10.32, Segoni 10.3, gli identici emendamenti Roberta Agostini 10.29 e Quaranta 10.49, gli emendamenti Quaranta 10.50 e Roberta Agostini 10.30.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive gli emendamenti Piccione 10.33 e 10.34.

La Commissione respinge l'emendamento Piccione 10.33.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Manzi 10.41; s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Segoni 10.6.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Fiorio 10.38, da porre in votazione limitatamente alla lettera *d*); s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Quaranta 10.51.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Manzi 10.42; s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Piccione 10.34, Roberta Agostini 10.31, Segoni 10.7, 10.8 e 10.9.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Rotta 10.12; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) sottoscrive l'emendamento Cesaro 10.35.

La Commissione respinge l'emendamento Cesaro 10.35.

Francesco D'UVA (M5S) illustra l'emendamento 10.22, di cui è primo firmatario, volto a prevedere l'adeguamento dell'ANVUR ai criteri degli altri enti europei di ricerca, togliendolo così dalla connotazione di « braccio della politica » che riveste attualmente con i poteri eccessivi attribuitigli dal MIUR.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Uva 10.22 e Segoni 10.10

Giuseppe LAURICELLA (PD) ritira l'emendamento 10.11 di cui è primo firmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Mucci 10.25.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritira il proprio emendamento 10.14.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

**NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 7.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 7. 1000
DEL RELATORE**

All'emendamento 7. 1000, sostituire le parole da: , per consentire fino a: coordinamento con le seguenti: al fine di consentire la modifica dei modelli organizzativi, in relazione alle funzioni e alle esigenze di coordinamento, sulla base di fabbisogni e costi standard definiti.

0. 7. 1000. 1. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

All'emendamento 7. 1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: definizione dei predetti interventi assicurando comunque la compatibilità finanziaria degli stessi, anche attraverso l'espressa previsione della partecipazione ai relativi procedimenti dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine;

0. 7. 1000. 2. Famiglietti.

Al comma 1, lettera b) dopo il numero 6 inserire il seguente:

6-bis) introduzione di maggiore flessibilità nella disciplina sull'organizzazione dei ministeri, da realizzare con la semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di organizzazione, anche modificandone la forma giuridica; modifiche

al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze di coordinamento;

7. 1000. Il Relatore.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 7. 1001
DEL RELATORE**

All'emendamento 7. 1001 sopprimere le parole da: riorganizzazione a: e alla.

Conseguentemente aggiungere in fine le seguenti: Revisione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di adoperare una riduzione del numero delle Autorità portuali esistenti, con particolare riguardo ai criteri di nomina dei Presidenti delle medesime Autorità, prevedendo che questi ultimi vengano nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra esperti di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza a seguito di un'apposita procedura di selezione ad evidenza pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel bando devono essere indicati i criteri di ammissione e quelli di selezione. Ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione, i candidati devono essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea e aver conseguito un livello di formazione-corrispondente ad un ciclo completo di

studi universitari certificato. Nell'elaborazione dei criteri di selezione si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza delle autorità portuali e del settore marittimo;

buona conoscenza ed esperienza delle politiche di concorrenza per il mercato nell'Unione europea;

esperienza pratica riguardante l'applicazione e il rispetto della normativa di riferimento delle autorità portuali;

esperienza nella valutazione dell'impatto delle politiche nazionali e comunitarie del settore portuale e marittimo sulle imprese, la pubblica amministrazione e gli enti locali;

autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità nei settori di riferimento;

competenze direttive necessarie per gestire il personale alle dipendenze dell'Autorità, nonché per rapportarsi con una comunità diversificata di portatori di interessi;

capacità di agire con la necessaria indipendenza;

buona conoscenza della lingua inglese, necessaria per le esigenze di studio ed approfondimento delle materie di competenza e per la comunicazione interistituzionale.

Le designazioni del Ministro sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, previa pubblicazione del *curriculum vitae* ed audizione delle persone designate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni procedono prima dell'adozione del parere all'audi-

zione delle persone designate, con eventuale esame in pubblico dibattito.

0. 7. 1001. 1. De Lorenzis, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

All'emendamento 7. 1001 sostituire le parole da: riorganizzazione sino a: sistema con le seguenti: revisione, al fine di adoperare una riduzione del numero delle Autorità portuali esistenti, della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento alle procedure di nomina dei Presidenti delle medesime Autorità, attraverso l'introduzione di clausole di incompatibilità, esclusione e decadenza, tra le quali l'aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi puniti anche con pena congiunta se la pena detentiva non è inferiore nel massimo a tre anni di reclusione,.

0. 7. 1001. 2. Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

All'emendamento 7. 1001 sostituire le parole da: riorganizzazione sino a: governance e alla con le seguenti: revisione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di adoperare una riduzione del numero delle Autorità portuali esistenti, modificare i criteri di nomina dei Presidenti delle medesime Autorità, anche attraverso l'introduzione di clausole di incompatibilità, esclusione e decadenza, tra le quali l'aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Am-

ministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi puniti anche con pena congiunta se la pena detentiva non è inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, nonché di procedere ad una.

0. 7. 1001. 3. Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

All'emendamento 7. 1001, dopo le parole: con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema., *aggiungere le seguenti:* , in coerenza con gli orientamenti e le priorità della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) di cui al Regolamento (U.E.) n. 1315/2013,.

0. 7. 1001. 4. Carrescia.

Al comma 1, lettera e), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ; riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio del 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla *governance* e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti.

7. 1001. Il Relatore.

ART. 8.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8. 1000
DEL RELATORE

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente: sostituire la lettera *b)* con la seguente:

« *b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante ac-

corpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;

0. 8. 1000. 1. Invernizzi.

All'emendamento 8. 1000, alla lettera b) sopprimere le parole: di due o più camere di commercio.

0. 8. 1000. 2. Ricciatti, Quaranta, Costantino.

All'emendamento 8. 1000, alla lettera b), sostituire le parole: di 75.000 con le seguenti: 40.000.

0. 8. 1000. 3. Ricciatti, Quaranta, Costantino.

All'emendamento 8. 1000, alla lettera b), sostituire le parole: di 75.000 con le seguenti: 50.000.

0. 8. 1000. 4. Ricciatti, Quaranta, Costantino.

All'emendamento 8. 1000 del Relatore, sostituire le parole: di 75.000 con le seguenti: indicativamente di 70.000.

0. 8. 1000. 5. Occhiuto.

All'emendamento 8. 1000, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e del numero delle imprese.

0. 8. 1000. 6. Invernizzi.

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente: sostituire la lettera *f)* con la seguente:

f) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerale e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con

previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;

0. 8. 1000. 7. Invernizzi.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera b), dopo le parole: mediante accorpamento inserire le seguenti: di due o più camere di commercio; possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata, sostituire le parole: di 80.000 con le seguenti: di 75.000 e dopo le parole: geo-economiche dei territori inserire le seguenti: e delle circoscrizioni territoriali di confine;

alla lettera f) sostituire la parola: ponderata con la seguente: equilibrata e dopo le parole: camere di commercio accorpate inserire le seguenti: favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio;

8. 1000. Il Relatore.

ART. 9.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 9. 01000
DEL RELATORE

All'emendamento 9. 01000, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

09. 01000. 1. Misuraca.

All'emendamento 9. 01000 sostituire al comma 1, il secondo periodo con il seguente: Gli incarichi di vice avvocato generale e di avvocato distrettuale non sono conferiti ad avvocati dello Stato che debbono essere collocati a riposo entro tre

anni dalla data della vacanza dell'incarico da conferire.

09. 01000. 2. Misuraca.

All'emendamento 9. 01000, comma 1, secondo periodo, al comma 1, capoverso articolo 16-bis, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

09. 01000. 3. Gasparini.

All'emendamento 9. 01000, comma 1, capoverso articolo 16-bis, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16-bis, comma 2, della legge 3 aprile 1979, n. 103, come inserito dal presente articolo, si applicano agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore.

09. 01000. 4. Famiglietti.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

« ART. 9-bis.

(Disposizioni in materia di Avvocatura dello Stato).

1. Alla legge 3 aprile 1979, n. 103, dopo l'articolo 16 è inserito il seguente: « ART. 16-bis (Natura e durata degli incarichi direttivi nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato). – 1. L'avvocato generale aggiunto, i vice avvocati generali e gli avvocati distrettuali collaborano direttamente con l'Avvocato Generale dello Stato, lo coadiuvano nell'esercizio delle sue fun-

zioni ed assicurano l'omogeneità delle difese e delle consultazioni. Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni dalla data di avvio della procedura selettiva.

2. L'incarico di vice avvocato generale e di avvocato distrettuale dello Stato ha natura temporanea ed è conferito per la durata di quattro anni, al termine dei quali l'incarico può essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore.

4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), della legge 3 aprile 1979, n. 103 e il parere sul conferimento dell'incarico di avvocato generale aggiunto, il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato applica il criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e relazionali del candidato, nonché della professionalità acquisita e desunta in particolare da indici di merito predeterminati dal Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato e ricavabili dall'esame dell'attività svolta.

5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'avvocato dello Stato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda formulata ai sensi dell'articolo

18, ultimo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103 o di domanda per il conferimento di altra funzione direttiva, ovvero in ipotesi di rieiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio. ».

9. 01000. Il Relatore.

ART. 16.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 16. 1000
DEL RELATORE

All'emendamento 16. 1000, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: al 31 dicembre 2014.

0. 16. 1000. 1. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

All'emendamento 16. 1000, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: al 21 febbraio 2014.

0. 16. 1000. 2. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 aggiungere le seguenti: e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

16. 1000. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 6

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione nelle *white lists*, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, con modifiche della relativa disciplina, mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delle Amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le Prefetture; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all'ANAC in materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi della presente lettera, nonché della tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

6. 70. (Nuova formulazione) Ascani, Coppola, Mucci.

All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) previsione di misure organizzative, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente di appartenenza delle seguenti informazioni:

a) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;

b) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale;

c) il tempo medio di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati regolarmente;

d) le determinazioni dell'organismo di valutazione.

6. 69. (Nuova formulazione) Zardini, Gasparini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: trenta giorni.

6. 65. Mucci.

ART. 8

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera b), dopo le parole: mediante accorpamento inserire le seguenti: di due o più camere di commercio; possibilità di mantenere la singola camera di

commercio non accorpata, *sostituire le parole:* di 80.000 *con le seguenti* di 75.000 *e dopo le parole:* geo-economiche dei territori *inserire le seguenti:* e delle circoscrizioni territoriali di confine;

alla lettera f), sostituire la parola: ponderata *con la seguente:* equilibrata *e dopo le parole:* camere di commercio accorpate *inserire le seguenti:* favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio.

8. 1000. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: città metropolitana *e aggiungere le seguenti:* nei casi di comprovata rispondenza ad indicatori di efficienza e di equilibrio economico, *e aggiungere, in fine, le parole:* Previsione di misure per assicurare alle Camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'I.V.A.

* **8. 57.** (Nuova formulazione) Giovanna Sanna, Francesco Sanna.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: città metropolitana *e aggiungere le seguenti:* nei casi di comprovata rispondenza ad indicatori di efficienza e di equilibrio economico, *e aggiungere, in fine, le parole:* Previsione di misure per assicurare alle Camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'I.V.A.

* **8. 88.** (Nuova formulazione) D'Attorre, Roberta Agostini, Bindi.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di approvazione della presente legge.

8. 65. Donati, Marco Di Maio, Ascani, Patriarca, Arlotti, Tacconi, Iori, Galperti, Dallai, Vazio, Lodolini, Fragomeli, Coppola, Piccoli Nardelli, D'Incecco, Bonomo, Fregolent, Morani, Rostellato, Fiano.

ART. 10

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) garantire il recepimento della Carta Europea dei ricercatori e il documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale; consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca.

* **10. 47.** Quaranta, Costantino, Scotto.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) garantire il recepimento della Carta Europea dei ricercatori e il documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale; consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca.

* **10. 27.** Roberta Agostini, Miccoli, D'Attorre.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: delle missioni per la ricerca *con le seguenti:* dell'espletamento e dei rimborsi di missioni fuori sede finalizzate ad attività di ricerca.

10. 5. Segoni, Mucci.

ART. 15

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari nelle atti-

vità previste all'articolo 14, per favorire investimenti nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di razionalizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende che operano nel settore.

15. 57. *(Nuova formulazione)* Ferrari.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 49

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (*Seguito dell'esame e rinvio*) 50

AVVERTENZA 51

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 giugno 2015.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, nel soffermarsi sulle disposizioni del provvedimento in discussione che presentano profili di criticità, manifesta perplessità sull'articolo 6, relativo all'identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose, ritenendo che lo stesso rappresenti

una soluzione inidonea ad evitare eventuali truffe e, allo stesso tempo, pregiudizievole per chi è in buona fede. Relativamente all'articolo 7, osserva che la definizione del danno non patrimoniale dovrebbe più opportunamente essere collocata, anziché nel codice delle assicurazioni private, nell'ambito delle disposizioni del codice civile. Nel sottolineare la necessità di addivenire, in termini generali, alla formulazione delle diverse voci di danno risarcibile, evidenzia inoltre che il tenore letterale dell'articolo 7 lascia intendere che il risarcimento sarà limitato alle sole voci di quello che è attualmente definito come danno « biologico », senza ricomprendere in alcun modo il cosiddetto « danno morale », con una drastica riduzione dei risarcimenti. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 26, concernenti l'esercizio della professione forense in forma societaria, ritiene che le stesse dovrebbero essere oggetto di modifica, nella parte in cui consentono l'ingresso di soci di capitale, ponendo seria-

mente a rischio l'autonomia della professione legale, a tutto vantaggio di investitori privati, quali istituti bancari e grandi gruppi finanziari. Relativamente, infine, alle misure riguardanti il notariato, di cui agli articoli 27, 28 e 29 del disegno di legge, rileva l'opportunità di avviare una riflessione organica sul sistema nel suo complesso, manifestando invece perplessità in ordine all'introduzione di disposizioni « spot », di dubbia efficacia ai fini dell'effettivo incremento della concorrenza.

Andrea COLLETTI (M5S), nel richiamare il parere espresso dalla Commissione sul decreto-legge n. 145 del 2013, cosiddetto « Destinazione Italia », manifesta netta contrarietà in ordine disposizioni di cui all'articolo 6 del provvedimento in discussione, delle quali ritiene necessaria la soppressione. Ritiene altresì necessaria la soppressione dell'articolo 7 del provvedimento, rammentando che all'esame della Commissione è la proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione ed il risarcimento del danno non patrimoniale. Si associa, infine, alle considerazioni espresse dal relatore in ordine ai rischi connessi all'ingresso nelle società costituite per l'esercizio della professione forense di soci di capitale. Al riguardo, ritiene opportuno avviare una complessiva riflessione sulla legge n. 247 del 2012 che, a suo avviso, presenta un impianto del tutto inadeguato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, con riferimento alla proposta di legge C. 1063 Bonafede, rammenta che è stato costituito un Comitato ristretto, nel cui ambito il relatore ha predisposto una nuova proposta di testo base. Al riguardo, fa presente che il testo in questione si propone di addivenire alla definizione delle diverse voci del danno non patrimoniale attraverso la modifica delle disposizioni di cui all'articolo 2059 del codice civile. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 giugno 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, informa che sono pervenute circa 350 proposte emendative al provvedimento in discussione, attualmente al vaglio del relatore e del Governo.

Vittorio FERRARESI (M5S) sollecita la trasmissione, da parte della Commissione, di una nota al Procuratore Nazionale Antimafia, con la quale richiedere la formulazione di eventuali osservazioni in merito alle disposizioni di cui all'articolo 26 del provvedimento, riguardante i principi e i criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario. In particolare, rileva l'opportunità di sottoporre alla valutazione del Procuratore Nazionale Antimafia le disposizioni contenute al comma 1, lettera c) del predetto articolo, concernenti il cosiddetto « ergastolo ostativo ».

Daniele FARINA (SEL) ritiene che il Procuratore Nazionale Antimafia dovrebbe, più opportunamente, esprimere le sue considerazioni sul disegno di legge nel

suo complesso, anziché sulle sole disposizioni relative all'«ergastolo ostativo».

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, assicura che sarà trasmessa, a nome della Commissione, una lettera al Procuratore Nazionale Antimafia, con la quale sarà richiesta la formulazione di eventuali rilievi od osservazioni in ordine alle disposizioni di sua stretta competenza, tra le quali quelle di cui al richiamato articolo 26, comma 1, lettera c). Rammenta, inoltre, che stata trasmessa una lettera al Primo Presidente della Corte di Cassazione, con la quale è stata richiesta, anche al fine di trarne elementi utili in merito all'esame del disegno di legge in discussione, l'acquisizione del testo degli interventi effettuati, delle relazioni svolte, nonché del documento finale approvato nel corso dell'Assemblea Generale della

Corte di Cassazione, svoltasi il 25 giugno scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali.

C. 2281, approvata dal Senato.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore di Ucraina, Yevhen Perelygin, nell'ambito dell'esame del Documento di consultazione congiunto, predisposto dalla Commissione europea e dall'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sul tema « Verso una nuova politica europea di vicinato » (Join(2015)6)	52
---	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	54
ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati dalla Commissione)	56
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>) ...	55
ALLEGATO 2 (Emendamento approvato dalla Commissione)	57
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	55

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

Audizione dell'Ambasciatore di Ucraina, Yevhen Perelygin, nell'ambito dell'esame del Documento di consultazione congiunto, predisposto dalla Commissione europea e dall'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sul tema « Verso una nuova politica europea di vicinato » (Join(2015)6).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Mario Giro.

La seduta comincia alle 11.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo.
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paolo ALLI (AP), *relatore*, nel sottolineare la determinazione dell'Ucraina a proseguire nel percorso di integrazione euroatlantica, ricorda che gli accordi di associazione con i Paesi del Partenariato orientale costituiscono uno degli strumenti essenziali della politica europea di vicinato (PEV): tali intese mirano alla creazione di aree di libero scambio ampie ed approfondite tra ciascuno di questi Paesi e l'Unione europea, promuovono negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti, nonché una cooperazione energetica strutturata, allo scopo tra l'altro di fornire all'Unione europea più elevate garanzie nella regolarità dei flussi di approvvigionamento energetico.

Per quanto riguarda specificamente le relazioni tra l'Unione europea e la Georgia, rispetto all'Accordo di partenariato e cooperazione in vigore dal 1999, sottolinea poi che queste ultime hanno conosciuto un ampliamento e un arricchimento, così da indurre le Parti nel 2010 a iniziare i negoziati per un nuovo Accordo, da stipulare appunto alla luce della nuova strategia europea del Partenariato orientale.

La novità principale di detto Accordo, oltre alle forme più strette di cooperazione previste e all'ampliamento della gamma di settori della cooperazione medesima, risiede nella previsione della creazione di un'Area di libero scambio ampia e approfondita. Nel suo complesso l'Accordo va inteso alla stregua di una vera e propria agenda per le riforme, volta a stimolare l'adeguamento della Georgia agli *standard* normativi europei in tutti i campi. Come evidenziato dalla relazione introduttiva al provvedimento, va tenuto presente che nella terminologia europea la definizione di « Area di libero scambio ampia e approfondita » allude rispettivamente all'inclusione nell'Accordo delle politiche nazionali in tema di appalti, concorrenza, proprietà intellettuale e sviluppo sostenibile; e di previsioni specifiche volte a incidere sulla modernizzazione dell'economia della Georgia. Essa infatti, pur avendo fatto molti passi in avanti, deve compiere

ancora degli importanti sforzi allo scopo di armonizzarsi con i parametri dell'Unione.

Dal punto di vista più strettamente commerciale l'Accordo prevede norme per l'eliminazione dei dazi su importazioni ed esportazioni da parte dell'Unione europea – fatte salve alcune categorie del settore agricolo e zootecnico considerate sensibili dall'Unione europea –; da parte georgiana è invece contemplata la riduzione dei dazi all'importazione sulla maggior parte dei prodotti, mentre per quelli maggiormente sensibili – anche qui prevalentemente di carattere agricolo e del settore dell'abbigliamento – è prevista una gradualità da tre a dieci anni. Altri prodotti zootecnici e dell'agroalimentare non vedranno alcuna liberalizzazione dei relativi dazi, ma l'utilizzazione di regimi di quote tariffarie. Tali liberalizzazioni commerciali sono naturalmente facilitate dalla già consolidata appartenenza della Georgia all'Organizzazione Mondiale del Commercio, sin dal 2000.

Evidenzia ancora che nel suo complesso l'Accordo si articola attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi – quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'economia di mercato; una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione – al proposito l'Accordo, come già detto, sancisce l'impegno per UE e Georgia a cercare una soluzione praticabile alla questione dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale, regioni secessioniste georgiane dal 2008 sotto la protezione *de facto* della Russia, non riconosciute dal governo di Tbilisi né tantomeno dalle Nazioni Unite; creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza – con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato; cooperazione in 28 settori chiave.

Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si compone di un preambolo,

432 articoli organizzati in 8 Titoli, 34 Allegati relativi per lo più a questioni tecniche e ad aspetti normativi dell'Unione europea soggetti a progressivo adeguamento da parte georgiana, 4 protocolli riguardanti: la definizione della nozione di « prodotti originari » ed i metodi di cooperazione amministrativa; l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; la partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione europea.

Ricorda, infine, che, dal punto di vista delle competenze della Commissione esteri, particolare rilievo assumono le disposizioni di cui al Titolo II (*Dialogo politico e riforma, cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza*) recate dagli articoli 3-12, che prevedono l'approfondimento del dialogo politico per facilitare una progressiva convergenza nei campi della sicurezza e della politica estera. In tal senso si individuano i diversi profili del dialogo politico, corrispondentemente ai principi generali sanciti nell'articolo 2 dell'Accordo: da notare in particolare l'articolo 4, dedicato alla riforma interna delle istituzioni giudiziarie e amministrative della Georgia; l'articolo 6, che riconosce il ruolo della Corte penale internazionale nel perseguimento dei più gravi crimini di rilievo internazionale; le misure per contrastare la proliferazione di armi di distruzione di massa e la diffusione di armi leggere e controllare l'esportazione di armi convenzionali (articoli 10 e 11); l'articolo 12, in base al quale le Parti si impegnano a combattere il terrorismo nel rispetto del diritto internazionale e dello Stato di diritto.

Il disegno di legge, oltre a contenere le consuete previsioni riguardanti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo, reca, all'articolo 3, la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo, valutati in 9.880 euro annui a decorrere dal 2016.

Conclude auspicando una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del disegno di legge, il quale si affianca agli altri due provvedimenti di ratifica riguardanti l'Ucraina e la Moldova, e che sarà sicu-

ramente utile a rafforzare la posizione dell'Unione europea nel Caucaso e a consolidare le aspirazioni europee della democrazia georgiana, rinnovate con chiarezza nel corso dell'ultimo vertice di Riga. Quest'ultima, infatti, vede nell'Europa un indiscusso punto di riferimento culturale prima ancora che politico ed economico, ma subisce anche pesanti pressioni da parte di Mosca perché entri nel blocco economico dell'Unione euro-asiatica, egemonizzato dalla Russia.

Il sottosegretario Mario GIRO concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo.

(*Seguito esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 giugno scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Cultura e Politiche dell'Unione europea e che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala che, conseguentemente, il relatore, onorevole Marazziti, ha presentato gli emendamenti 3.1 e 3.2 volti a recepirne il contenuto.

Mario MARAZZITI (PI-CD), *relatore*, illustra i propri emendamenti 3.1 e 3.2 (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Mario GIRO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, inoltre, di conferire il mandato al relatore, onorevole Marazziti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3027 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 giugno scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Lavoro, Agricoltura, Politiche dell'Unione europea e della Commissione per le questioni regionali e che la Commissione Bilancio ha invece espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala che, conseguentemente, il relatore, onorevole Rabino, ha presentato l'emendamento 3.1 volto a recepirne il contenuto.

Mariano RABINO (SCpI), *relatore*, illustra il proprio emendamento 3.1 (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Mario GIRO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, inoltre, di conferire il mandato al relatore, onorevole Marazziti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.

C. 3055 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 6 maggio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Lavoro, Agricoltura e Politiche dell'Unione europea.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Nicoletti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.15.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009 (C. 1924 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 1.580 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. 1. Il Relatore.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: della missione « Istruzione universitaria » *con le seguenti:* della missione « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. 2. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (C. 3027 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

ART. 3.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: per gli oneri relativi alle spese di missione,.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 1. Il Relatore.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazioni di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Doc. XXII, nn. 9-39/A 58

COMITATO DEI NOVE

Martedì 30 giugno 2015.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'espo-

sizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazioni di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

Doc. XXII, nn. 9-39/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	59
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Doc. XXII, n. 9 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	64
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Nuovo testo C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	65

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 11.40.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

C. 3134-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il testo del provvedimento recante la conversione del decreto-legge n. 65 del 2015 in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR nella seduta del 23 giugno 2015, deliberando un parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta, inoltre, che in pari data la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento, apportando al testo tre modifiche volte a recepire integralmente le predette condizioni poste dalla Commissione bilancio. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo ora all'esame dell'Assemblea.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, comunica inoltre l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:

Simonetti 1.26, 1.25, 1.23 e 1.21, Polverini 1.2 e 1.1, che, nel sopprimere, sostituire o modificare l'articolo 1 del provvedimento, comportano l'integrale applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 ovvero comunque meccanismi di rivalutazione più favorevoli caratterizzati dal riconoscimento a tutti i pensionati della rivalutazione dei trattamenti pensionistici, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria, necessarie ai fini del mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica confermati dalla Relazione al Parlamento 2015;

Airaudò 1.12, che, sostituendo l'articolo 1 del provvedimento, comporta l'integrale applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, precisando che gli arretrati siano corrisposti in sei rate annuali e rinviando all'assestamento 2015 e alle previsioni di bilancio per gli anni successivi per il recepimento degli effetti della citata sentenza. La proposta emendativa tuttavia non provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dal riconoscimento a tutti i pensionati della rivalutazione dei trattamenti pensionistici e alla individuazione della relativa copertura finanziaria, necessarie ai fini del mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica confermati dalla Relazione al Parlamento 2015;

Airaudò 1.3, 1.5, 1.10 e 1.9, Placido 1.8 e 1.27, che sono volte a modificare la disciplina della rivalutazione dei trattamenti pensionistici in senso complessivamente più favorevole per i titolari, rin-

viando all'assestamento 2015 e alle previsioni di bilancio per gli anni successivi per il recepimento degli effetti delle medesime proposte emendative. Le proposte emendative, tuttavia, non provvedono alla quantificazione degli oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria, necessarie ai fini del mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica confermati dalla Relazione al Parlamento 2015;

Giorgia Meloni 1.53 e Simonetti 1.20, che modificano la disciplina della rivalutazione dei trattamenti pensionistici in senso più favorevole per i titolari, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria, necessarie ai fini del mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica confermati dalla Relazione al Parlamento 2015;

Giorgia Meloni 1.54, che modifica la disciplina della rivalutazione dei trattamenti pensionistici in senso più favorevole per i titolari, provvedendo alla copertura degli oneri, che non vengono tuttavia quantificati, mediante un aumento della tassazione delle plusvalenze bancarie derivanti dalla rivalutazione delle quote della Banca d'Italia;

L'Abbate 3.050, 3.051 e 3.052, che prevedono che, in deroga alla normativa vigente, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa* ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 1 giorno, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013. Tuttavia non si provvede alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

identici Polverini 5.2 e Ciprini 5.3, che sono volte a modificare la disposizione

secondo cui in ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo, come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione, non possa essere inferiore a 1 salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive. In particolare con la modifica in oggetto viene meno l'effettuazione di tale recupero, ma non si provvede alla quantificazione degli oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria;

Polverini 6.1, che è volta a destinare l'importo corrispondente ai risparmi ottenuti dall'INPS ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), a misure di politiche attive del lavoro o di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anziché, come prevede il testo del provvedimento, al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della copertura di parte degli oneri di cui al medesimo articolo 6.

Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Placido 1.7, che è volta a modificare la disciplina della rivalutazione dei trattamenti pensionistici in senso complessivamente più favorevole per i titolari, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 7 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 e in 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, mediante un'imposta patrimoniale sulle grandi ricchezze, la riduzione della detraibilità degli interessi passivi per le banche ed altri istituti finanziari, l'aumento dell'imposta di successione e donazione, l'introduzione della *web tax*, la riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, l'aumento delle imposte sui giochi pubblici e dei canoni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Placido 1.4, 1.6 e 1.13, che sono volte a modificare la disciplina della rivaluta-

zione dei trattamenti pensionistici in senso complessivamente più favorevole per i titolari, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 7 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 e in 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Ciprini 1.15, che è volta a modificare la disciplina della rivalutazione dei trattamenti pensionistici in senso più favorevole per i titolari, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 13 miliardi di euro per l'anno 2015 e un miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, mediante il ricorso delle pubbliche amministrazioni ai sistemi CONSIP per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture tale da conseguire corrispondenti risparmi. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Airaudò 1.19, che è volta a modificare la disciplina della rivalutazione dei trattamenti pensionistici in senso più favorevole per i titolari, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 2,5 miliardi di euro per il 2015 e 950 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Tripiedi 1.16, che è volta a modificare la disciplina della rivalutazione dei trattamenti pensionistici in senso più favorevole per i titolari, provvedendo alla

copertura dei relativi oneri, quantificati in 8 miliardi di euro per l'anno 2015 e 4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2016, mediante il ricorso delle pubbliche amministrazioni ai sistemi CONSIP per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture in misura tale da conseguire corrispondenti risparmi. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Placido 1.11, che è volta a modificare la disciplina della rivalutazione dei trattamenti pensionistici in senso più favorevole per i titolari, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 1,6 miliardi di euro per il 2015 e in 490 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Placido 1.22, che è volta a modificare la disciplina della rivalutazione dei trattamenti pensionistici in senso più favorevole per i titolari, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 670 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Polverini 1.28, che sembrerebbe volta a limitare l'ambito di applicazione della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 – secondo cui ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi –, solamente agli assegni il cui diritto è stato maturato alla data del 31 dicembre 2011. Al riguardo, reputa necessario acquisire

l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Polverini 1.30, che è volta a differire l'applicazione dei nuovi requisiti per costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché a differire i termini entro cui gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono tenuti ad adeguare la propria struttura organizzativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 310 e 311, della legge di stabilità 2015. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Cominardi 1.050, che è volto ad abrogare l'intero articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, recante la « riforma Fornero » in materia pensionistica, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 9 miliardi di euro per l'anno 2016, in 12,3 miliardi di euro per l'anno 2017 e in 14,4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondenti misure di razionalizzazione della spesa pubblica, oltre quelle già previste dalla normativa vigente. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Rizzetto 1.051 e 1.052, che prevedono deleghe legislative articolate in materia di lavoro e previdenza, prevedendo che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se le deleghe introdotte dalle proposte emendative possano rientrare nell'ambito di quelle per le quali, a causa delle complessità della materia trattata, non sia possibile, ai sensi dell'articolo

17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi. In tal caso, infatti, ove tali decreti comportino nuovi o maggiori oneri è previsto che l'emanazione dei decreti stessi, come disposto dalle proposte emendative in esame, avvenga solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie;

Agostinelli 2.1, che incrementa ulteriormente, in misura pari a 1.500 milioni di euro, il rifinanziamento per l'anno 2015 del Fondo sociale per occupazione e formazione già previsto dall'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame, provvedendo al relativo onere mediante misure di riduzione dell'importo liquidato come risarcimento danni a seguito dei lodi arbitrali che coinvolgono lo Stato, enti pubblici e società a partecipazione pubblica, nonché misure di riduzione dei compensi per i componenti dei collegi arbitrali. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Airaudò 3.1, che, modificando l'articolo 3, provvede ad aumentare, da 5 a 10 milioni di euro per l'anno 2015, l'incremento del finanziamento relativo agli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca. Al riguardo, pur attingendo la norma alle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, come rifinanziato anche dal decreto in esame, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale maggiore incremento del finanziamento relativo agli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca possa avvenire senza « spiazzare » altri interventi programmati nell'ambito delle risorse complessive stanziate per gli ammortizzatori in deroga;

Airaudò 4.50, che, modificando l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 192 del 2014, è volta a riconoscere a regime, nel limite di 50 milioni di euro annui a

decorrere dal 2015, l'intervento in materia di contratti di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009 (maggiorazione del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà), provvedendo alla copertura del relativo onere a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario, oltre che sulle proposte emendative richiamate dal relatore, anche sugli emendamenti Tripiedi 1.32, Lombardi 1.29 e Chimienti 1.31 nonché sull'articolo aggiuntivo Cominardi 2.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.53, 1.54, 2.1, 3.1, 4.50, 5.2, 5.3 e 6.1 e sugli articoli aggiuntivi 1.050, 1.051, 1.052, 2.01, 3.050, 3.051 e 3.052, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

Doc. XXII, n. 9 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Bruno CENSORE (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 7 aprile 2015.

Ricorda altresì che in quell'occasione la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole con una osservazione, volta a segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di valutare una eventuale rimodulazione, all'articolo 6, dell'ammontare annuale degli oneri in funzione dei tempi necessari all'approvazione del provvedimento nonché della durata massima delle attività della Commissione da esso istituita, nel senso di ridurre proporzionalmente l'ammontare degli oneri relativi all'anno 2015 e di istituire un corrispondente stanziamento per l'anno 2017.

In data 22 aprile 2015 la Commissione difesa ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando una sola proposta emendativa volta a recepire l'osservazione formulata dalla Commissione bilancio, prefigurando una nuova articolazione temporale degli oneri connessi al funzionamento della istituenda Commissione di inchiesta, in misura pari a 50.000 euro per l'anno 2015, a 100.000 euro per l'anno 2016 e a 50.000 euro per l'anno 2017, che appare coerente con il tempo ancora necessario all'approvazione del provvedimento.

Fa presente che il testo all'esame dell'Assemblea non appare quindi presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, tenuto altresì conto del fatto che i citati oneri sono comunque posti a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e, come tali, non suscettibili di dispiegare effetti diretti sulla finanza pubblica. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Bruno CENSORE (PD), *relatore*, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, che reca il solo emendamento Vito 1.20, il quale non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Su tale emendamento propone pertanto di esprimere nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

Nuovo testo C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento, già approvato dal Senato, reca disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Precisa che è oggetto dell'esame della Commissione il testo unificato elaborato dalla XII Commissione, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla medesima Commissione. Il testo non è corredato di relazione tecnica. Nel corso dell'esame al Senato, con riferimenti a successive versioni delle disposizioni, sono state presentate relazioni tecniche e Note della Ragioneria generale dello Stato.

Esaminando le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.

Innanzitutto, osserva che le norme in esame prevedono un adeguamento dei livelli essenziali di assistenza, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, con l'inserimento di specifiche prestazioni in favore dei soggetti interessati.

Ciò premesso, prende atto di quanto emerso dalla documentazione tecnica presentata presso il Senato circa la non onerosità delle previsioni ora contenute all'articolo 3 del provvedimento. Rileva peraltro la necessità di acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva riconducibilità di tali previsioni a prestazioni già ricomprese nei LEA nonché in merito alla complessiva compatibilità delle dispo-

sizioni in esame con i vigenti livelli essenziali delle prestazioni. Ciò in quanto, in caso di introduzione di nuove prestazioni, il richiamo al «rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica», contenuto all'articolo 3, come osservato nella documentazione tecnica trasmessa al Senato, dovrebbe comportare la contestuale ridefinizione di altre prestazioni, al fine di garantire la complessiva invarianza di effetti finanziari. Rileva che tali elementi appaiono necessari anche alla luce dell'articolo 3-*bis*, introdotto dalla Commissione di merito, che prevede che, in applicazione dei LEA, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della proposta in esame, si provveda all'aggiornamento delle linee di indirizzo in materia, disponendo altresì che l'attuazione di tali linee aggiornate costituisca adempimento ai fini dell'attività del Comitato per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Segnala in proposito che l'articolo 3 della proposta non prevede invece termini specifici per l'aggiornamento dei LEA.

Per quanto riguarda gli adempimenti posti a carico dell'Istituto superiore di sanità (articolo 2) e la promozione, da parte del Ministero della salute, dello sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative (articolo 3-*bis*), ritiene infine necessario acquisire elementi riguardo all'effettiva sostenibilità di tali attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dall'articolo 4 del provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*)

66

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.35.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 3098, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, che si compone di 18 articoli, l'articolo 1 reca una delega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni con la finalità di garantire:

il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale;

la semplificazione dell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di accesso fisico agli uffici pubblici.

A tal fine, i decreti legislativi, che dovranno essere emanati entro il termine di 12 mesi, dovranno modificare e integrare il codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi di delega, indicati dal comma 1, le lettere da *a)* a *f)* attengono all'individuazione di una serie di misure di tipo esterno volte a favorire l'accesso dell'utenza ai servizi delle amministrazioni pubbliche in maniera digitale e in particolare:

alla lettera *a)* la definizione di un livello minimo delle prestazioni in materia

di servizi *on line* delle amministrazioni pubbliche in ordine alla qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività di tali prestazioni, prevedendo a tal fine un sistema di premi e sanzioni per le amministrazioni;

alla lettera *b*), la piena applicazione del principio « innanzitutto digitale » (cosiddetto *digital first*) alle pubbliche amministrazioni (ossia il principio che il digitale è il canale principale per tutte le attività delle p.a.) nella ridefinizione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, dell'organizzazione e delle procedure interne della p.a. per esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese;

c) la garanzia e lo sviluppo degli strumenti per favorire l'accesso alle informazioni e ai servizi della p.a., quali:

la connettività a banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e « altri luoghi che, per la loro funzione » richiedono le suddette dotazioni;

l'accesso e il riuso di tutte le informazioni detenute e prodotte dalle p.a. in formato aperto (*open source*);

l'alfabetizzazione digitale e la riduzione del *digital divide*, sviluppando le competenze digitali di base;

la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali pubblici.

Nell'ambito della citata lettera *c*) segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il riferimento ai sistemi di pagamento elettronico.

In merito ricorda che le pubbliche amministrazioni sono tenute a effettuare le operazioni di pagamento – ivi compresi l'erogazione di stipendi, pensioni e compensi – di importo superiore a mille euro mediante strumenti di pagamento elettronici (accredito sui conti correnti o di pagamento dei creditori, carte di pagamento, ovvero altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario). In connessione con tale previsione, e

al fine di agevolare l'inclusione finanziaria, è stato istituito il conto di base (conto corrente o conto di pagamento) che le banche sono tenute ad offrire senza prevedere costi di gestione per determinate categorie. Le modalità e caratteristiche del conto sono definite dalla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, Poste italiane SpA e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, operativa dal 1° giugno 2012. Il conto di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, un certo numero di operazioni annue per determinati servizi. È prevista la gratuità del canone per i consumatori rientranti nelle fasce socialmente svantaggiate, nonché la gratuità di particolari servizi per i titolari di trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili.

Sul versante dei pagamenti verso la pubblica amministrazione, l'articolo 15 del decreto-legge 179 del 2012 ha previsto che, a partire dal 1° giugno 2013, le PA e i gestori di pubblici servizi nei loro rapporti con l'utenza sono tenuti ad accettare pagamenti loro spettanti anche attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli stessi soggetti si avvalgono, inoltre, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo.

Rammenta inoltre che è ormai vigente l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, in un'ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica.

Ricorda altresì che il Governo, nell'ambito dell'attuazione delle deleghe per la riforma del sistema fiscale, ha presentato al Parlamento uno schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso

distributori automatici (Atto del Governo n. 162), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni.

Ulteriori principi e criteri direttivi della delega recata dall'articolo 1 riguardano:

alla lettera *d*), la ridefinizione del Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al Sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e la resilienza (ossia la capacità di adattamento e di resistenza all'usura) dei sistemi;

alla lettera *e*), l'armonizzazione delle disposizioni in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), con l'obiettivo di promuovere l'adesione allo SPID di tutte le p.a. e dei privati;

alla lettera *f*), favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese anche mediante l'utilizzo di sistemi di comunicazione non ripudiabili, in modo da garantirne l'utilizzo anche in caso di mancanza di strutture adeguate o di scarso livello di alfabetizzazione digitale e da assicurarne la piena accessibilità, prevedendo peculiari modalità, quali l'utilizzo della lingua dei segni.

Ai sensi delle lettere da *g*) a *l*), è previsto:

alla lettera *g*), la razionalizzazione degli strumenti di coordinamento tra le p.a., con il duplice obiettivo di conseguire l'ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione e risparmio energetico;

alla lettera *h*), la razionalizzazione dei meccanismi e delle strutture di *governance* della digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;

alla lettera *i*), la semplificazione dei procedimenti di adozione delle regole tecniche e la garanzia della neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD;

alla lettera *l*), la ridefinizione delle competenze dell'ufficio dirigenziale generale unico istituito nelle pubbliche amministrazioni centrali con funzioni di coordinamento in materia di digitalizzazione, prevedendo la possibilità di collocare alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice un responsabile individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali.

Inoltre le lettere *m*) e *n*) stabiliscono che il legislatore delegato dovrà:

coordinare il testo del CAD con le nuove norme, sia per garantire la coerenza delle normative, sia per adeguare, aggiornare e semplificare il « linguaggio normativo »;

indicare esplicitamente le norme abrogate, fatto salvo il principio della successione delle leggi nel tempo.

Ai sensi del comma 2 i decreti legislativi delegati sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Gli schemi di decreto sono sottoposti inoltre al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché della Commissione parlamentare per la semplificazione amministrativa. Al riguardo viene stabilito che il Governo sia tenuto a trasmettere nuovamente gli schemi alle Camere, qualora non si sia conformato ai pareri espressi dalle Commissioni.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale reca una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, da esercitarsi nel termine di dodici mesi.

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi della delega, recati dal comma 1:

la lettera *a*) prevede la ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento;

la lettera *b*) indica la ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale, nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa;

la lettera *c*) contempla la riduzione dei termini per la convocazione, l'acquisizione degli atti di assenso previsti e l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;

la lettera *d*) riguarda la certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anche con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocità delle conclusioni espresse;

la lettera *e*) interessa la disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi al fine di garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate e di prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato, per gli uffici periferici, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato, destinato a sostituire la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo;

la lettera *f*) concerne la disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze, al fine di assicurare la celerità dei lavori della conferenza;

la lettera *l*) prevede la revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie e la precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente;

la lettera *g*) prevede che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio

storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge;

la lettera *n*) stabilisce la definizione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti;

la lettera *h*) prescrive la semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche attraverso la previsione dell'obbligo di convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilità, per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona;

la lettera *i*) sancisce la differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza;

la lettera *m*) prevede la possibilità per le amministrazioni di procedere, in via di autotutela, alla revoca o all'annullamento d'ufficio degli atti adottati, limitatamente alle amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza dei servizi o si siano espresse nei termini;

la lettera *p*) prevede il coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di servizi con la nuova disciplina del silenzio-assenso introdotta dall'articolo 3 del disegno di legge;

la lettera *q*) riguarda la definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti, prevedendo che oltre il termine tali richieste non possano essere evase, né pos-

sano in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale.

Il comma 2 disciplina la procedura per l'adozione dei decreti legislativi, che sono predisposti su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e sono sottoposti al parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, nonché ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, prevedendo a quest'ultimo riguardo che il Governo sia tenuto a trasmettere nuovamente gli schemi alle Camere, qualora non si sia conformato ai pareri espressi dalle Commissioni.

Passa a illustrare l'articolo 3, il quale disciplina una particolare ipotesi di silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche nell'ambito dei procedimenti volti all'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi, novellando la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo. In sostanza, la principale novità rispetto all'ipotesi di silenzio-assenso disciplinata dall'articolo 20 della citata legge n. 241 del 1990, è data, in primo luogo, dal fatto che esso opera non nel rapporto tra amministrazione pubblica e privati, ma tra diverse amministrazioni pubbliche e, in secondo luogo, che il silenzio corrisponde ad un atto interno ad un procedimento (invece che a un provvedimento definitivo).

In dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 17-*bis* stabilisce che la nuova disciplina trova applicazione nelle ipotesi in cui per l'adozione di provvedimenti sia normativi sia amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche.

In tali casi, queste ultime sono tenute a comunicare le rispettive decisioni all'amministrazione proponente entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, che deve essere corredato dalla relativa documentazione.

Il termine può essere interrotto qualora l'amministrazione che deve rendere il proprio assenso:

a) faccia presenti esigenze istruttorie;

b) presenti richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale entro il termine stesso.

In seguito all'interruzione del termine, l'assenso, il concerto o il nulla osta sono resi nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

Il comma 2 del nuovo articolo 17-*bis* disciplina la formazione del silenzio-assenso, prevedendo che, decorsi inutilmente i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso, il concerto o il nulla osta s'intende acquisito.

In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte, il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

Il comma 3 del nuovo articolo 17-*bis* esplicita che la regola si applica anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche.

In tali casi è previsto unicamente un termine più ampio per l'espressione del silenzio-assenso, concerto o nulla osta, che è di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione precedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Sono fatti salvi termini diversi stabiliti da disposizioni di legge o dai provvedimenti del Consiglio dei ministri in caso di disaccordo.

Il comma 4 del nuovo articolo 17-*bis* esclude l'applicabilità dell'istituto del silenzio assenso tra amministrazioni pub-

bliche, previsto dall'articolo, nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

Con riferimento all'articolo 4, fa presente come esso rechi una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per la precisa individuazione dei procedimenti volti all'emanazione di atti di autorizzazione, concessione o permesso comunque denominati, distinguendoli sulla base degli atti necessari per la formazione o sostituzione del provvedimento, e per l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa.

In particolare è prevista la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); dei procedimenti oggetto di silenzio assenso; dei procedimenti per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa; dei procedimenti per i quali, in base alla legislazione vigente, è sufficiente una comunicazione preventiva.

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi, indicati dal comma 1, la disposizione richiama:

i principi e criteri direttivi desumibili dai medesimi articoli della legge sul procedimento amministrativo su SCIA e silenzio assenso (artt. 19 e 20 l. 241/1990);

i principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi;

i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Il comma 2 disciplina la procedura per l'adozione dei decreti legislativi, che sono predisposti su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, limitatamente alle autorizzazioni prevista dal testo unico di pubblica sicurezza, e sono sottoposti al parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, nonché ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commis-

sione parlamentare per la semplificazione, prevedendo a quest'ultimo riguardo che il Governo sia tenuto a trasmettere nuovamente gli schemi alle Camere, qualora non si sia conformato ai pareri espressi dalle Commissioni.

Passa quindi a illustrare l'articolo 5, che introduce alcune modifiche ai poteri di autotutela delle pubbliche amministrazioni, disciplinati dalla legge n. 241 del 1990, che reca i principi generali del procedimento amministrativo.

In particolare il comma 1, lettera a), interviene sulla possibilità per l'amministrazione di esercitare i poteri generali di autotutela, in caso di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), sostituendo i commi 3 e 4 dell'articolo 19 della predetta legge n. 241.

Rispetto alla normativa vigente le nuove previsioni:

per quanto riguarda la possibilità di regolarizzazione, prevedono che l'amministrazione competente invita il privato a conformare l'attività intrapresa alla normativa vigente, qualora sia possibile, mediante un atto motivato, con il quale sono prescritte le misure necessarie e si dispone la sospensione dell'attività intrapresa; rispetto al testo attuale della normativa, la fattispecie è più chiaramente definita, esplicitandosi l'obbligo di motivare l'invito a sanare e di indicare al privato le misure da adottare, nonché l'effetto sospensivo sull'attività soggetta a SCIA;

confermano che il termine per provvedere alla regolarizzazione dell'attività non può essere inferiore a 30 giorni, specificandosi, però, che, decorso il termine senza che le misure siano state adottate, l'attività s'intende vietata;

prevedono che, decorso il termine (pari a 60 giorni o a 30 nella SCIA edilizia) per l'adozione dei provvedimenti di inibitoria, l'amministrazione può comunque adottare i provvedimenti previsti dal comma 3;

eliminano la possibilità per l'amministrazione decorso il termine di 60 giorni (30 per la SCIA edilizia), di revocare

ovvero procedere all'annullamento d'ufficio, in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente;

sopprimono la disposizione che prevede la possibilità per l'amministrazione di adottare sempre e in ogni tempo i provvedimenti inibitori in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci; tuttavia, tale ipotesi è contestualmente generalizzata, con alcune significative differenze, nell'ambito della disciplina dell'annullamento d'ufficio, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo.

La lettera b) del comma 1 introduce alcune modifiche alla disciplina delle sanzioni di cui all'articolo 21 della legge n. 241, sostanzialmente abrogando il comma 2 dell'articolo 21, il quale dispone che «le sanzioni amministrative previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità da esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente».

La lettera c) del comma 1 modifica l'articolo 21-*nonies* della legge n. 241, che disciplina l'istituto dell'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi.

Le modifiche intervengono innanzitutto sulla specificazione del termine entro il quale l'amministrazione può procedere all'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21-*nonies*; mentre la disposizione vigente prevede il limite temporale del «termine ragionevole», ossia un parametro indeterminato ed elastico che lascia all'amministrazione il compito di individuarlo in concreto, in considerazione degli interessi coinvolti, la modifica introduce, invece, un termine ultimo per l'annulla-

mento, stabilendo che non deve essere comunque superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione del provvedimento di primo grado. Tale vincolo temporale è introdotto solo per i casi di annullamento d'ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

Inoltre, è inserito nel predetto articolo 21-*nonies* un nuovo comma 2-bis, il quale prevede un'eccezione al rispetto del limite temporale che si intende introdurre, prescrivendo che possono essere annullati anche dopo diciotto mesi dall'adozione i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.

In tal caso, è comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Il comma 2 dell'articolo 5 abroga la disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2005, che consente l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso, al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche.

Passa quindi a illustrare il contenuto dell'articolo 6 il quale, al comma 1, reca una delega al Governo in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, avente come oggetto specifico l'introduzione di disposizioni integrative e correttive di due decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 190 del 2012, relativi rispettivamente alla trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 33 del 2013) e alla inconfirabilità e incompatibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 39 del 2013).

Oltre a richiamare i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge n. 190 del 2012, il comma 1 detta alcuni nuovi principi di delega:

ai sensi della lettera *a)* i decreti delegati dovranno precisare l'ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche;

la lettera *b)* prevede la disciplina dell'accesso agli atti della p.a. dei membri del Parlamento;

la lettera *c)* prevede la riduzione e la concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, fermo restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;

la lettera *d)* prevede la riduzione del 60 per cento delle tariffe riconosciuta ai gestori delle reti telefoniche e del prezzo dei supporti relative alle intercettazioni.

Il comma 2 disciplina la procedura per l'adozione dei decreti legislativi, che sono predisposti su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e sono sottoposti al parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, nonché ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, prevedendo a quest'ultimo riguardo che il Governo sia tenuto a trasmettere nuovamente gli schemi alle Camere, qualora non si sia conformato ai pareri espressi dalle Commissioni.

Il comma 3 prevede la possibilità di emanare eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Illustra quindi l'articolo 7 il quale, al comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali.

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi della delega, la lettera *a)* stabilisce principi e criteri che trovano applicazione nella riorganizzazione dell'amministrazione statale, sia centrale sia periferica; in tale ambito è previsto:

la riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali, compreso il personale dirigenziale, salvo che non si proceda alla reinternalizzazione di servizi;

di dare preferenza alla gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui;

il rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese;

il riordino o la soppressione degli uffici e organismi in ordine ai quali risultino disfunzioni organizzative o finanziarie o duplicazioni di funzioni o strutture;

il riordino del FORMEZ PA;

la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia;

il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché il riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, in conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, con l'eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia;

il riordino dei corpi di polizia provinciale;

La lettera *b)* indica principi e criteri riferibili esclusivamente all'amministrazione centrale, prevedendo che in tale ambito si devono precisare:

le competenze regolamentari e quelle amministrative dirette al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei ministri da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, rafforzando in tal modo la posizione del Presi-

dente del consiglio quale garante dell'unità di indirizzo politico-amministrativo del Governo;

le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di analisi, definizione e valutazione delle politiche pubbliche;

i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o dei singoli ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei Ministri;

la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato al fine di: *a)* attribuire al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri; *b)* garantire un'adeguata qualificazione professionale del personale ivi impiegato con eventuale riduzione del numero; *c)* pubblicare dei dati sui siti istituzionali delle relative amministrazioni;

le eventuali sovrapposizioni di funzioni tra ministeri ed autorità indipendenti.

Nel contesto della lettera *b)* segnala, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, il numero 5), il quale richiede di precisare le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione. In tale ambito sono infatti ricomprese le Agenzie fiscali, per le quali le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di gestione sono attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

A tale proposito segnala come le Agenzie fiscali presentino taluni evidenti caratteri di peculiarità, sia per le loro dimen-

sioni, le caratteristiche organizzative e la diffusione territoriale, sia per la specificità dei poteri e delle funzioni pubbliche assegnate, sia per la loro strategicità ai fini del funzionamento del sistema tributario e della tutela degli interessi erariali, sia, infine, per quanto riguarda le specifiche professionalità di cui necessitano, tanto a livello dirigenziale quanto a livello non dirigenziale.

La lettera *c)* reca i principi e criteri per la riorganizzazione delle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli, prevedendo in particolare la riorganizzazione delle funzioni oggi svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'introduzione di un'unica modalità di archiviazione, per arrivare al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli.

La lettera *d)* indica principi e criteri riferibili esclusivamente all'amministrazione statale periferica, prevedendo:

la riduzione del numero delle prefetture in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori;

la trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato;

il coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti la Prefettura-UTG, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie;

la definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato.

La lettera *e)* stabilisce alcuni principi per il riordino degli enti e dei soggetti

privati che operano nell'ordinamento sportivo, prevedendosi la semplificazione e il coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, mantenendone comunque la specificità; il riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità e lo scorporo del Comitato italiano paraolimpico (CIP) dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Il comma 2 disciplina la procedura per l'adozione dei decreti legislativi, che sono predisposti su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri interessati. Gli schemi dei decreti sono sottoposti al parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, nonché ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, prevedendosi che il Governo sia tenuto a trasmettere nuovamente gli schemi alle Camere, qualora non si sia conformato ai pareri espressi dalle Commissioni.

Il comma 3 prevede la possibilità di emanare eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Il comma 4 contiene una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali ad oggi esercitate, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la disciplina vigente in materia, nonché quelle attribuite ai Presidenti delle Regioni e delle Province in materia di funzioni prefettizie.

Segnala quindi l'articolo 8, il quale prevede una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica e riordino delle disposizioni legislative che attualmente regolano la materia.

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi della delega, richiama, in quanto afferente agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, la lettera *a*), la quale prevede la « determinazione » del diritto annuale a carico delle imprese, tenuto conto della sua riduzione, disposta dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014.

La lettera *b*) prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, individuando un numero massimo (60, rispetto alle attuali 105) e una puntuale soglia dimensionale minima (80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese), ponendo al contempo il criterio di almeno una camera di commercio in ogni Regione – con possibilità altresì di istituire una camera di commercio in ogni Provincia autonoma e Città metropolitana e stabilendo inoltre che il legislatore delegato tenga conto delle « specificità geo-economiche » dei territori.

La lettera *c*) prevede la ridefinizione di compiti e funzioni delle camere di commercio, nonché l'attribuzione al sistema camerale di specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, limitando le partecipazioni societarie a quelle « necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ».

La lettera *d*) contempla il riordino delle competenze del registro delle imprese relative alla tenuta e la valorizzazione dello stesso presso le camere di commercio, con particolare riguardo alla promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, prevedendo un ruolo di coordinamento da parte del ministero dello sviluppo economico.

La lettera *e*) prevede che il Ministero dello sviluppo economico (sentita Unioncamere) definisca standard nazionali di qualità delle prestazioni camerali, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi, ad un sistema di monitoraggio.

La lettera *f*) indica la riduzione del numero di componenti dei consigli e delle giunte camerali, che va inquadrata nel riordino della relativa disciplina, tale da incidere anche sui criteri di elezione e sul

limite ai mandati; inoltre è previsto il riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, stabilendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, nonché la definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali.

La lettera g) riguarda la disciplina transitoria, che dovrà assicurare la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché contemplare poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma.

A tale proposito ricorda che la Commissione Finanze, nel parere espresso sul citato decreto – legge n. 90 del 2014, aveva segnalato la necessità, richiamata sostanzialmente nella lettera g) appena illustrata, di prevedere una fase transitoria nel processo di rideterminazione del diritto annuale riconosciuto alle Camere di commercio, al fine di evitare conseguenze negative sull'operatività delle stesse Camere di commercio.

Il comma 2 disciplina la procedura per l'adozione dei decreti legislativi, che sono predisposti su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti sono sottoposti al parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, nonché ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, prevedendosi che il Governo sia tenuto a trasmettere nuovamente gli schemi alle Camere, qualora non sia conformato ai pareri espressi dalle Commissioni.

Il comma 3 prevede la possibilità di emanare eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.

L'articolo 9 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. A tale proposito rileva, in via generale, come tale

previsione interessi gli ambiti di competenza della Commissione Finanze nella misura in cui essa coinvolge anche il personale dirigenziale delle agenzie fiscali.

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi della delega, indicati dal comma 1, è prevista, in primo luogo, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento e fondati sui principi del merito, dell'aggiornamento, della formazione continua.

Viene quindi disposta la realizzazione di tre ruoli unici in cui sono ricompresi, rispettivamente:

1) i dirigenti dello Stato;

2) i dirigenti regionali – inclusa la dirigenza delle camere di commercio, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale (SSN), esclusa la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN;

3) i dirigenti degli enti locali, in cui confluiscono altresì le attuali figure dei segretari comunali e provinciali e fermo restando il mantenimento della figura del direttore generale negli enti locali di maggiore dimensione (cui compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente nonché sovrintendere alla gestione dell'ente).

Nel nuovo quadro di riferimento, è previsto altresì l'obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale (in sostituzione del segretario comunale), con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i primi tre anni tale funzione è affidata a soggetti già iscritti nell'albo segretariale, confluiti nel ruolo dirigenziale locale.

È stabilito quindi che i dati professionali e gli esiti delle valutazioni relativi a ciascun dirigente appartenente ai tre ruoli unici saranno contenuti in una banca dati,

tenuta dal Dipartimento della funzione pubblica, cui è affidata altresì la gestione tecnica dei ruoli.

Contestualmente alla realizzazione dei suddetti tre ruoli unici, è prevista l'istituzione di tre commissioni:

la Commissione per la dirigenza statale, con funzioni, tra le altre, di verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e dell'utilizzo dei sistemi di valutazione per il conferimento e la revoca degli incarichi;

la Commissione per la dirigenza regionale e la Commissione per la dirigenza locale, competenti, in particolare, alla gestione dei ruoli dei dirigenti, rispettivamente, regionali e degli enti locali.

È contemplata quindi la definizione – per l'accesso alle predette dirigenze – degli istituti del corso-concorso e del concorso, secondo principi, tra cui la cadenza annuale per ciascuno dei tre ruoli, il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale, il necessario superamento di un successivo esame dopo un primo periodo di immissione in servizio, nonché l'esclusione di graduatorie di idonei.

Per quanto attiene al sistema di formazione, è prevista la riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali, al fine di assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli; riguardo alla formazione permanente dei dirigenti è stabilita la definizione di obblighi formativi annuali ed il coinvolgimento dei dirigenti anche nella formazione di futuri dirigenti.

Altri criteri di delega riguardano:

la semplificazione e l'ampliamento della mobilità della dirigenza tra amministrazioni pubbliche e tra queste ed il settore privato;

la definizione di una disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali, nel rispetto di una serie di principi, tra cui: lo svolgimento della procedura con

avviso pubblico ed in base al principio dell'equilibrio di genere; la previsione di una preselezione da parte delle Commissioni, rispettivamente, per la dirigenza statale, regionale o locale di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale; una « valutazione di congruità successiva » della stessa Commissione per gli altri incarichi;

la durata quadriennale degli incarichi dirigenziali, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico e con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni senza la procedura selettiva per una sola volta;

la definizione di presupposti oggettivi per la revoca degli incarichi ed una disciplina dei dirigenti privi di incarichi;

la rilevanza della valutazione ai fini del conferimento degli incarichi e la costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione;

il riordino delle norme relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti, con limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai medesimi dirigenti e della responsabilità dirigenziali alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (mancato raggiungimento degli obiettivi o inosservanza delle direttive imputabili al dirigente); viene altresì richiamata, in particolare, la ridefinizione del rapporto tra la responsabilità amministrativo-contabile e la responsabilità dirigenziale, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per « l'attività gestionale »;

la definizione della disciplina della retribuzione dei dirigenti secondo criteri tra i quali, in particolare, l'omogeneizzazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, nell'ambito di ciascun ruolo unico e la determinazione di

limiti assoluti, stabiliti in base a criteri oggettivi, correlati alla tipologia dell'incarico;

la disciplina, nell'ambito dei decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, del conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del SSN.

In tale contesto segnala l'esigenza, sia per quanto riguarda i processi di selezione del personale, sia per quanto riguarda i relativi percorsi di formazione, sia per quanto concerne l'attribuzione degli incarichi, di tener conto della particolare condizione delle Agenzie fiscali, le quali si avvalgono per lo svolgimento delle loro funzioni, tanto a livello dirigenziale come a livello non dirigenziale, di professionalità caratterizzate da notevole grado di specializzazione, per le quali occorre dunque prevedere specifici meccanismi di selezione, formazione e attribuzione degli incarichi.

Il comma 2 disciplina la procedura per l'adozione dei decreti legislativi, che sono predisposti su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Gli schemi dei decreti sono sottoposti al parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, nonché ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, prevedendosi che il Governo sia tenuto a trasmettere nuovamente gli schemi alle Camere, qualora non si sia conformato ai pareri espressi dalle Commissioni;

Il comma 3 prevede la possibilità di emanare eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Illustra quindi l'articolo 10, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR).

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi della delega, indicati dal comma 1, è previsto:

alla lettera *a*), la definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR in base a quanto stabilito dalla Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo ai temi della libertà di ricerca, all'autonomia professionale e all'aggiornamento professionale dei ricercatori;

alla lettera *b*), l'inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello ed appropriato per la gestione delle peculiarità dei tempi e delle esigenze specifiche del settore riferite agli acquisiti (di beni e servizi), alle partecipazioni internazionali, alle missioni per la ricerca, al reclutamento, alle spese generali e ai consumi e a tutte le altre attività proprie degli EPR;

alla lettera *c*), la definizione di regole improntate ai principi di responsabilità ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;

alla lettera *d*), la razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi, che siano riconducibili ai limiti prioritariamente dettati da quelli di tipo « a budget »;

alla lettera *e*), la semplificazione della normativa riguardante gli EPR e previsione di un coordinamento con le migliori pratiche internazionali.

Il comma 2 disciplina la procedura per l'adozione dei decreti legislativi, che sono predisposti su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le parti sociali per la compatibilità con le norme del contratto collettivo del comparto ricerca. Gli schemi dei decreti sono sottoposti al parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, nonché ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, prevedendosi che il Governo sia tenuto a

trasmettere nuovamente gli schemi alle Camere, qualora non si sia conformato ai pareri espressi dalle Commissioni.

Il comma 3 prevede la possibilità di emanare eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Con riferimento all'articolo 11, fa presente come esso contenga disposizioni volte a favorire e promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, demandando ad una direttiva del Presidente del consiglio la definizione degli indirizzi per la loro attuazione.

In particolare il comma 1 dispone che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di cui possano avvalersi, entro tre anni, almeno il 20 per cento dei dipendenti che ne facciano richiesta, garantendo altresì che essi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. In tale ambito si rafforzano i meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro, l'adozione del lavoro ripartito (orizzontale o verticale) (o lavoro a coppia o *job sharing*) tra dipendenti, nonché l'utilizzazione del telelavoro.

Il comma 2 dispone che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, stipulino convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e organizzino, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

Il comma 3 demanda ad una direttiva del Presidente del consiglio la definizione degli indirizzi per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 e per l'adozione di codici di condotta e linee guida per

l'organizzazione del lavoro in modo tale da promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

Il comma 4 novella l'articolo 596 del Codice dell'ordinamento militare al fine di rifinanziare per 2 milioni di euro nel 2015 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 il Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa, onere cui si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020.

Inoltre viene specificato l'ambito soggettivo di fruibilità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia previsti presso enti e reparti del Ministero della difesa e finanziati attraverso le risorse del richiamato Fondo. In particolare, a seguito della novella tali servizi sono a disposizione dei figli minori di dipendenti dell'Amministrazione della Difesa; dei figli minori di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato; dei figli minori di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali.

Illustra quindi l'articolo 12, il quale delega il Governo a adottare tre testi unici nei settori: del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa; delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, i cui principi e criteri specifici sono contenuti, rispettivamente, negli articoli 13, 14 e 15.

Il comma 2 enuclea i principi e criteri direttivi generali della delega:

la lettera *a*) prevede l'elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;

la lettera *b*) prevede il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le

modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

la lettera *c*) indica la risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;

la lettera *d*) contempla l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile sulla successione delle leggi nel tempo e sull'abrogazione implicita;

la lettera *e*) prevede l'aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

Il comma 3 contiene una norma di raccordo con gli articoli 13, 14 e 15, specificando che il Governo deve attenersi anche ai principi e criteri specifici ivi enucleati con riguardo alle tre deleghe sopra indicate.

Il comma 4 disciplina la procedura per l'adozione dei decreti legislativi, che sono predisposti su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri interessati. Gli schemi dei decreti sono sottoposti al parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, nonché ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, prevedendosi che il Governo sia tenuto a trasmettere nuovamente gli schemi alle Camere, qualora non si sia conformato ai pareri espressi dalle Commissioni.

Il comma 6 prevede la possibilità di emanare eventuali disposizioni integrative e correttive di ciascuno dei testi unici adottati ai sensi del comma 1.

Il comma 5 autorizza il Governo ad adeguare, in conseguenza all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, la disciplina statale di natura regolamentare.

Segnala l'articolo 13, il quale individua i principi e criteri direttivi (che si aggiungono a quelli individuati nell'articolo 11) a cui debbono uniformarsi i decreti attuativi della delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa.

In particolare, la lettera *a*) prevede l'introduzione, nelle procedure concorsuali pubbliche, di meccanismi valutativi aventi il fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che abbiano avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, escludendo, in ogni caso, i servizi prestati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, ad ogni modo, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno.

La lettera *b*) prevede l'accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche e la revisione delle modalità di espletamento degli stessi, con l'introduzione, in particolare, di strumenti atti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, nonché di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti le commissioni che ne garantiscano l'imparzialità; inoltre viene disposta la gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle province o degli altri enti di area vasta (ivi comprese le città metropolitane), nonché la definizione di limiti, assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori e la riduzione dei termini di validità delle graduatorie per le amministrazioni pubbliche; si prevede altresì l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore del disegno di legge.

Anche in tale contesto ribadisce l'esigenza di tener conto del fatto che le Agenzie fiscali si avvalgono di professionalità connotate da notevole grado di specializzazione, per le quali occorre dunque prevedere specifici meccanismi di selezione.

La lettera *c*) stabilisce l'introduzione di un sistema informativo nazionale, per la formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento, al fine di orientare la programmazione delle assunzioni, anche in relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, nonché il rafforzamento del coordinamento e del controllo (da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri) in relazione alle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette.

La lettera *d*) prevede l'attribuzione all'A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) di compiti di supporto tecnico sia ai fini dell'attuazione delle criteri di delega di cui alle lettere *c*) ed *e*) dell'articolo, sia in favore del Dipartimento della funzione pubblica, nelle materie inerenti alla gestione del personale (previa stipula di apposita convenzione), nonché il rafforzamento della funzione di assistenza dell'Agenzia nel settore della contrattazione collettiva integrativa; inoltre si prevede la concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, la revisione del relativo sistema di controlli ed il potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; la determinazione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; la definizione delle materie escluse da quest'ultima, anche ai fini di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali.

La lettera *e*) contempla la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici.

La lettera *f*) prevede la riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico legale in caso di assenze dei dipen-

denti pubblici per malattia, con l'attribuzione all'I.N.P.S. delle relative competenze al fine di garantire l'effettività dei controlli, a tal fine attribuendo all'I.N.P.S. le competenze e le risorse attualmente impiegate per lo stesso fine dalle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì il ricorso prioritario ai medici iscritti nelle liste speciali ad esaurimento.

La lettera *g*) indica la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni.

La lettera *h*) prevede la disciplina delle forme di lavoro flessibile (attraverso l'individuazione di fattispecie limitate e tassative) compatibili con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e con le esigenze organizzative e funzionali delle stesse.

La lettera *i*) prevede la facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione – su base volontaria e non revocabile – dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria a integrazione la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, al fine di favorire l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali, a condizione di non determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche.

La lettera *l*) prevede il progressivo superamento della dotazione organica come limite e parametro di riferimento per le assunzioni (fermi restando i limiti di spesa) anche al fine di facilitare i processi di mobilità.

La lettera *m*) indica la semplificazione delle norme sulla valutazione dei dipendenti pubblici, sul riconoscimento del merito e sui meccanismi di premialità (nonché dei relativi soggetti e relative procedure); lo sviluppo di sistemi per la misurazione dei risultati raggiunti (sia dell'organizzazione sia dai singoli dipen-

denti); il potenziamento dei processi di valutazione indipendente sull'efficienza e qualità dei servizi e attività delle amministrazioni pubbliche (e degli impatti così prodotti) anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; la riduzione degli adempimenti della programmazione (da effettuarsi anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio); il coordinamento della disciplina su valutazione e controlli interni nonché specifiche semplificazioni per i diversi settori della Pubblica Amministrazione.

La lettera *n*) contempla l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare, rendere concreta e certa nei tempi l'azione disciplinare.

La lettera *o*) prevede il rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione, con conseguente responsabilità amministrativo-contabile dei dirigenti per l'attività gestionale, mediante esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per la gestione.

La lettera *p*) prevede la razionalizzazione dei flussi informativi tra le amministrazioni territoriali e le amministrazioni centrali, con l'indicazione di termini definiti.

La lettera *q*) stabilisce il riconoscimento alle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano, della potestà legislativa in materia di lavoro del proprio personale dipendente, nel rispetto comunque della disciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dei principi di coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al contenimento del costo del personale, nonché dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

La lettera *r*) prevede la nomina, nelle pubbliche amministrazioni con più di 200 dipendenti, e la definizione dei compiti di un responsabile dei processi di inserimento dei disabili.

Illustra il contenuto dell'articolo 14, il quale reca gli specifici criteri di delega per il riordino della disciplina delle parteci-

pazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, criteri che sono integrati dai criteri generali per l'esercizio della delega (comuni alle tre deleghe recate dagli articoli da 13 a 15) indicati nell'articolo 12.

In particolare è previsto:

alla lettera *a*), la differenziazione delle tipologie societarie in relazione a tre diversi elementi, costituiti rispettivamente dalle attività svolte, dagli interessi pubblici di riferimento e dalla quotazione in borsa con applicazione di distinte discipline, derogando « proporzionalmente » alla disciplina privatistica, compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;

alla lettera *b*), la ridefinizione delle regole, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche, al fine di razionalizzare il sistema nel suo complesso, applicando criteri organizzativi di economicità e di efficienza;

alla lettera *c*), definizione di un preciso regime che regoli le responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti e degli organi di gestione e del personale delle società partecipate;

alla lettera *d*), l'individuazione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di controllo societario, al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari;

alla lettera *e*), la razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, al fine di contenere i costi e di introdurre criteri obiettivi di valutazione che siano rapportati ai valori anche economici della gestione;

alla lettera *f*), la promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza;

alla lettera *g*), l'attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari, il quale dispone che gli enti locali approvino, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, attenendosi ai principi contabili stabiliti da uno specifico allegato (n.4/4) del decreto legislativo n. 118 del 2011;

alla lettera *h*), l'eliminazione delle sovrapposizioni tra il regime privatistico e quello pubblicistico nella regolamentazione di istituti ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

alla lettera *i*), la possibilità di piani di rientro, ed eventuale commissariamento per le società con disavanzo di bilancio;

alla lettera *l*), la regolazione dei flussi finanziari tra ente partecipante e società partecipata secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato.

La lettera *m*) reca cinque principi di delega che fanno invece riferimento alle sole società partecipate dagli enti locali, prevedendo:

al numero 1), la definizione dei criteri di scelta della forma societaria più adeguata e per l'internalizzazione delle attività per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, nonché l'indicazione dei criteri per l'assunzione e la razionalizzazione delle partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti ed al fatturato;

al numero 2), la definizione dei criteri e strumenti di gestione applicabili alle società locali che gestiscono servizi pubblici di interesse generale affinché – in linea con la normativa europea – il perseguimento dell'interesse pubblico sia garantito senza creare effetti distorsivi sulla concorrenza; viene previsto inoltre che la

tutela dell'interesse pubblico sia perseguita attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi, sulla base di contratti di servizio e di carte dei diritti degli utenti;

al numero 3), la razionalizzazione delle partecipazioni societarie degli enti locali attraverso processi di aggregazione o attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni stesse, rafforzando le misure volte a garantire che gli obiettivi di efficienza, qualità ed economicità siano effettivamente perseguiti, e che nei rapporti finanziari tra enti locali e società partecipate siano rispettati gli equilibri di finanza pubblica e i principi di trasparenza amministrativa;

al numero 4) la previsione della pubblicazione dei dati economico patrimoniali sulla base di modelli generali, in modo da facilitare il confronto, anche ai fini del rafforzamento dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche e delle società partecipate;

al numero 5), l'introduzione di strumenti volti alla tutela occupazionale nei processi di ristrutturazione e privatizzazione delle società.

Segnala come l'articolo 15 conferisca una delega al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali d'interesse economico generale.

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi di delega, oltre a quelli generali indicati all'articolo 12, è previsto inoltre:

alla lettera *a*), l'attribuzione ai comuni e alle città metropolitane, quale funzione fondamentale, delle attività di interesse generale, il cui svolgimento è necessario per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità locali a condizioni di accessibilità e di massima qualità e sicurezza;

alla lettera *b*), la soppressione di regimi di esclusiva non conformi alle norme sulla concorrenza;

alla lettera *c*), la definizione di una disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, l'individuazione di criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità, nonché, con particolare riguardo al servizio idrico, la soluzione delle antinomie normative;

alla lettera *d*), la definizione di criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

alla lettera *e*), l'individuazione delle modalità di gestione del servizio nei casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato;

alla lettera *f*), meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico;

alla lettera *g*), l'individuazione di criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività, al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;

alla lettera *h*), la definizione di modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;

alla lettera *i*), la revisione delle discipline settoriali ai fini del coordinamento con la disciplina generale;

alla lettera *l*), la distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi;

alla lettera *m*), la revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro;

alla lettera *n*), l'attribuzione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;

alla lettera *o*), la previsione di strumenti di tutela non giurisdizionale e di forme di consultazione e partecipazione diretta;

alla lettera *p*), la definizione di una disciplina transitoria per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;

alla lettera *q*), la definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi;

alla lettera *r*), la revisione delle discipline settoriali ai fini del loro coordinamento con la disciplina generale nonché l'armonizzazione relativamente alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.

Passa quindi a illustrare l'articolo 16 il quale, al comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati ad abrogare o modificare le disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione.

Per quanto riguarda i principi e i criteri direttivi di delega, la lettera *a*) stabilisce di individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie, mentre la lettera *b*) individua, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporre l'abrogazione espressa e specifica.

Per quanto riguarda la procedura per l'adozione dei decreti legislativi, è previsto che essi sono predisposti su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Gli schemi dei decreti sono sottoposti ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti an-

che per i profili finanziari, prevedendosi che il Governo sia tenuto a trasmettere nuovamente gli schemi alle Camere, qualora non si sia conformato ai pareri espressi dalle Commissioni.

Il comma 3 contempla la possibilità di emanare eventuali disposizioni integrative e correttive.

L'articolo 17 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che le disposizioni della stessa legge sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

Illustra quindi l'articolo 18, il quale contiene, al comma 1, la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge — ad eccezione dall'articolo 11, comma 4, lettera *a*), che prevede un finanziamento del Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa, nonché dall'attuazione dei decreti legislativi da esso stesso previsti.

Il comma 2 specifica che i decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento sono corredati di relazione tecnica che ne attesti la neutralità finanziaria ovvero che ne specifichi i nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e i corrispondenti mezzi di copertura.

Il comma 3 stabilisce, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensati all'interno dei medesimi decreti legislativi, tali decreti siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

In linea generale rileva quindi come il provvedimento non incida direttamente sugli ambiti di competenza della Commissione Finanze, salvi gli effetti che le pre-

visioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché di lavoro pubblico, in esso contenute, potranno avere sull'amministrazione finanziaria.

Daniele PESCO (M5S) evidenzia la propria preoccupazione per il fatto che, nell'illustrare le previsioni del disegno di legge in materia di riordino della dirigenza e della disciplina del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, la relatrice abbia sottolineato l'esigenza di tenere in considerazione il fatto che le Agenzie fiscali si avvalgono di professionalità connotate da un notevole grado di specializzazione, per le quali occorre prevedere specifici meccanismi di selezione.

Ritiene infatti che tale precisazione contenga in sé il rischio che si continuino a porre in essere pratiche poco trasparenti per la nomina e l'assegnazione di incarichi al personale delle suddette Agenzie. In tale contesto auspica quindi che vengano individuate, anche per tale personale, modalità di reclutamento che rispondano ai criteri di pubblicità e parità di trattamento che caratterizzano i concorsi pubblici.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, nell'esprimere la disponibilità ad accogliere, ai fini della predisposizione del parere sul provvedimento, le osservazioni delle altre forze politiche, ribadisce come la finalità sottesa alla sua considerazione non sia la creazione di percorsi di assunzione privilegiati, bensì la valorizzazione, nell'ambito di procedure di reclutamento pubbliche, della specializzazione e delle alte competenze tecniche maturate dal personale delle Agenzie fiscali, che sono indispensabili per la funzionalità delle stesse Agenzie.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL), intervenendo sui lavori della Commissione, ribadisce l'esigenza, già da lui segnalata,

che la Commissione approfondisca la vicenda relativa alle recenti nomine intervenute ai vertici della Cassa depositi e prestiti, procedendo a tal fine alle audizioni del Ministro dell'economia e delle finanze, del consigliere economico del Presidente del Consiglio Andrea Guerra, del dottor Fabio Gallia, che dovrebbe a breve ricoprire la carica di Amministratore delegato della stessa CDP, nonché dell'attuale Presidente Franco Bassanini.

Marco CAUSI (PD), nel condividere l'esigenza di approfondimento prospettata dal deputato Barbanti, ritiene opportuno che in Commissione si svolga un dibattito sulle vicende che hanno coinvolto la Cassa depositi e prestiti, sottolineando la necessità che tale momento di riflessione sia strettamente finalizzato ad acquisire ele-

menti sugli indirizzi del Governo in merito al nuovo orientamento strategico della Cassa stessa.

Chiede quindi di verificare la disponibilità del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, a intervenire in audizione su tale tematica, ovvero a delegare a tal fine un Viceministro o un Sottosegretario.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento agli interventi sui lavori della Commissione svolti dai deputati Barbanti e Causi, informa che la Presidenza si attiverà per verificare la disponibilità del Ministro dell'economia e delle finanze ad intervenire in audizione sulle questioni concernenti la Cassa depositi e prestiti.

La seduta termina alle 13.55.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
SEDE REFERENTE:	
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	87
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Nuovo Testo C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	91
SEDE REFERENTE:	
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 giugno 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 10.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 10.50.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Maria COSCIA, *relatrice*, rammenta che lo scorso giovedì il Senato ha approvato il disegno di legge proposto dal Governo relativo alla « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti » (atto Camera n. 2994 – atto Senato n. 1934) inizialmente costituito da 26 articoli nel testo approvato in prima lettura dalla Camera e, poi, modificato dal Senato come articolo unico con 212 commi. La Camera aveva apportato, rispetto al testo del Governo, modifiche notevolmente migliorative; il Senato ha proseguito l'opera, svolgendo un ulteriore lavoro di miglioramento del testo. Osserva, poi, che il tempo impiegato dal Senato per esaminare il disegno di legge è stato infatti utilizzato per quella che ritiene una ulteriore fase positiva di ascolto e di recepimento di istanze critiche pervenute al Parlamento. Si sofferma quindi solo su alcuni dei punti su cui il Senato è intervenuto e rinvia alla scheda predisposta dal Servizio studi per gli ulteriori approfondimenti.

Evidenzia anzitutto che è stata modificata la composizione del comitato per la valutazione dei docenti: il numero degli stessi passa da due a tre, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, e viene aggiunto un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale. Il comitato, dunque, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: *a)* tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; *b)* due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; *c)* un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Aggiunge che è stata, inoltre, introdotta una norma che prevede che, al termine del triennio 2016-2018, gli Uffici scolastici regionali inviino al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico, nominato dal Ministro del-

l'istruzione, dell'università e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli Uffici scolastici regionali.

Per quanto riguarda i dirigenti scolastici, ricorda che viene previsto che nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tenga conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione e dei seguenti criteri generali: competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale; valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali; apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale; contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale; direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole. Si prevede, inoltre, che gli incarichi per le funzioni ispettive siano conferiti con procedura pubblica, mediante valutazione comparativa dei *curricula* e previo avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e Uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.

Novità importanti sono state introdotte anche sulla proposta di incarico ai do-

centi: il dirigente scolastico deve tener conto anche della precedenza nell'assegnazione della sede, ai sensi della legge n. 104 del 1992 e il rinnovo dell'incarico al docente è automatico, purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sulla riduzione del numero di alunni e di studenti per classe, già prevista nel testo approvato dalla Camera, si precisa che essa può essere disposta dal dirigente scolastico anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità. Sull'utilizzo dei docenti si chiarisce che il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso. Viene confermato inoltre il piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato di oltre 100.000 docenti per l'anno scolastico 2015/2016 per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado. Ricorda quindi che il piano prevede la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è, altresì, autorizzato a coprire gli ulteriori posti di potenziamento previsti dalla legge. Pertanto, sono assunti a tempo indeterminato i vincitori e gli idonei del concorso del 2012 e gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento. Aggiunge che al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le seguenti modalità e fasi: *a)* i vincitori e gli idonei del concorso del 2012 e gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto; *b)* i vincitori e gli idonei del concorso del 2012 e gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento che non risultino destinatari della proposta di assunzione di cui alla lettera *a)*, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano; *c)* i vincitori e gli idonei del

concorso del 2012 e gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento che non risultano destinatari della proposta di assunzione di cui alle lettere *a)* o *b)*, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti di potenziamento. Per i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelle brevi e saltuarie, nel qual caso avviene al primo settembre 2016 per i soggetti impegnati in supplenze annuali e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.

Osserva poi che sono state apportate due importanti modifiche allo *School Bonus*: la prima con l'introduzione del cosiddetto fondo di perequazione, che prevede la destinazione del 10 per cento delle erogazioni in denaro alle scuole con meno risorse; la seconda con riferimento al tetto al credito di imposta, fissato nell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo di imposta. Rileva poi che, a sostegno di tutti gli istituti superiori musicali ex pareggiati (non più solo per quelli in gravi difficoltà finanziarie), è stata aumentata l'autorizzazione di spesa per il 2015 (da 1 a 2,9 milioni di euro) e quella a decorrere dal 2016 (da 3 a 5 milioni di euro).

Aggiunge che due modifiche sono state introdotte per gli Istituti tecnici superiori: il patrimonio richiesto ai fini del riconoscimento della personalità giuridica è stato ridotto da un importo non inferiore a 100.000 euro a un importo non inferiore a 50.000 euro; la possibilità per le fondazioni di attivare altri percorsi di formazione, se dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro. Sulla delega cosiddetta 0-6 anni, si prevede, fra le altre cose, che per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia, la copertura dei posti della

scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano d'azione per il sistema integrato avvenga anche attraverso la graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione.

Osserva, infine, che in riferimento alla Carta dello studente, si prevede il suo potenziamento, al fine di attestare attraverso la stessa lo *status* di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché la possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso il borsellino elettronico.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA, si riserva di intervenire in sede di replica.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara aperta la discussione.

Gianluca VACCA (M5S) osserva che il provvedimento in esame, così come trasmesso dal Senato, risulta sostanzialmente immutato rispetto a quello licenziato in prima lettura dalla Camera, presentando, invero, alcuni aspetti, per certi versi anche peggiorativi. Esso è il risultato pasticciato di una discussione frettolosa che ha mortificato il ruolo del Parlamento, non avendo il Governo tenuto in alcun conto le posizioni espresse dalle forze politiche di opposizione. Entrando nel merito dell'articolo, sottolinea che le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale, che dovranno essere adottate dopo tre anni di sperimentazione, permetteranno, *medio tempore*, una valutazione dei docenti del tutto discrezionale da parte dei dirigenti scolastici. Osserva quindi che la valutazione su di essi – peraltro destinata ad attribuire limitatissime risorse, a titolo di premialità – doveva essere effettuata in maniera diversa. Segnala, inoltre, con riferimento al piano di reclutamento, di aver ricevuto, da parte degli uffici territoriali periferici del MIUR, indicazioni sul fatto che si genererà un gran caos, a

livello amministrativo, derivato in particolare dalla differente decorrenza giuridica ed economica dei docenti neo-assunti. Il famoso « organico aggiuntivo » non ha più tempi certi di attuazione mentre, originariamente, esso doveva essere determinato in base alle esigenze rappresentate dagli istituti scolastici. Si determina invece la situazione per la quale l'organico viene deciso dall'alto senza possibilità che esso venga modificato dalle scuole.

Ricorda poi che il Movimento 5 Stelle aveva già proposto di realizzare un piano di assunzioni pluriennale, che prevedesse il reclutamento dei docenti abilitati iscritti sia nelle graduatorie ad esaurimento, sia nelle graduatorie di istituto. Ciò avrebbe permesso di evitare le decine di migliaia di supplenze annuali che ancora si verificheranno in futuro, in quanto, con l'attuale sistema di reclutamento, non tutte le classi di concorso, con particolare riferimento ad alcune materie, saranno presenti in maniera sufficiente a coprire le esigenze di ogni istituto scolastico.

Aggiunge, inoltre, che il suo gruppo politico aveva proposto di assumere immediatamente un numero congruo di docenti – ragionando successivamente sull'organico aggiuntivo – e di rinviare le altre disposizioni di natura ordinamentale ad un successivo provvedimento. Nell'attuale testo permane poi la chiamata diretta degli insegnanti da parte dei dirigenti scolastici, e che la previsione di attivare alcune decine di ispettori ministeriali non può essere sufficiente ad evitare eventuali abusi nella scelta dei docenti. Si chiede inoltre quale sia la *ratio* della predetta chiamata diretta, in quanto sia i docenti che saranno scelti dai dirigenti scolastici sia quelli che saranno assegnati dai competenti uffici scolastici periferici, essendo stati tutti assunti, si presume che siano tutti idonei ad insegnare.

Si chiede quindi se si stia inseguendo un modello diverso da quello italiano, ossia quello anglosassone, dove sono assunti in maniera diretta i singoli docenti, che non corrisponde alla nostra tradizione, e che presenta un livello qualitativo superiore. Critica inoltre il modello di

finanziamento previsto per le nostre scuole ad opera del cosiddetto *School Bonus*, che pur prevedendo il 10 per cento dello stesso a titolo di fondo perequativo per le scuole svantaggiate, destinando il restante 90 per cento agli altri istituti scolastici genererà scuole di serie A e scuole di serie B. A maggior ragione ciò avverrà se sarà introdotto l'istituto del cosiddetto 5 per mille, come potrebbe avvenire in futuro.

Rileva, infine, che nel presente provvedimento non si stanziavano risorse aggiuntive a favore del mondo della scuola, in quanto la copertura di alcune misure previste è rinvenuta in stanziamenti già di pertinenza del MIUR, come il fondo di istituto. Trova inoltre sbagliato finanziare le cosiddette scuole innovative sottraendo risorse all'edilizia scolastica.

Silvia CHIMIENTI (M5S), manifesta la sua amarezza e il suo sentimento di sconfitta. Il disegno di legge rappresenta una riforma epocale del mondo della scuola ed è in via di approvazione dopo due soli mesi di reale esame, con un dibattito fortemente compresso, in particolare modo al Senato. Denuncia quindi una posizione arrogante da parte del Governo, il quale non ha sviluppato un reale confronto né con le opposizioni né con il mondo della scuola, redigendo un testo che presenta aspetti assai critici, i quali, pur talora in modo non voluto, porteranno a considerevoli inconvenienti nelle nostre scuole. Ricorda, in particolare, la questione della chiamata diretta dei docenti da parte dei dirigenti scolastici, contro la quale si era inizialmente espressa anche la senatrice Puglisi. Segnala, inoltre, un fatto che si è verificato in una scuola primaria della Capitale, nella quale un dirigente scolastico ha espresso in una sua circolare delle posizioni concernenti il cosiddetto fenomeno *gender*, facendo riferimento a presunte innovazioni legislative che in realtà non sono state ancora approvate. Paveggia quindi il rischio che taluni dirigenti scolastici possano scegliere i docenti da in-

serire nel proprio organico in base a considerazioni di tipo ideologico.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 11.40.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

Nuovo Testo C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che è stata assegnata in sede consultiva la proposta di legge in materia di autismo, deferita in sede referente alla Commissione affari sociali. Osserva che la proposta di legge in esame rappresenta il testo unificato di diverse proposte di legge (A.S. 344 ed abb.) approvate in sede deliberante dalla XII Commissione igiene e sanità del Senato lo scorso 18 marzo. Si tratta di un provvedimento snello, composto di 6 articoli, recante « Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione

delle persone con disturbi dello spettro autistico e assistenza alle famiglie». Rileva quindi che l'autismo è un disordine neuropsichico infantile, che può comportare gravi problemi nella capacità di comunicare, di entrare in relazione con le persone e di adattarsi all'ambiente. Esso rientra in quelli che vengono definiti «disturbi pervasivi dello sviluppo», che dipendono da un alterato sviluppo del cervello. Chi ne è affetto presenta problemi di interazioni sociali, di comunicazione (verbale e non) e comportamenti ripetitivi. Possono essere, inoltre, presenti disabilità intellettiva, alterazioni della coordinazione motoria, disturbi gastro-intestinali. I problemi compaiono già nella prima infanzia, cioè intorno al 2°-3° anno di vita e persistono per tutta la vita. Aggiunge che appare fondamentale la presa in carico tempestiva del soggetto, intervenendo ad esempio con qualche forma di terapia comportamentale. Segnala quindi che, in realtà, la materia è interamente devoluta alla Commissione affari sociali, che chiede il parere solo su un articolo che essa ha introdotto durante il suo esame, inerente a programmi di ricerca sull'autismo. Il nuovo articolo 3-ter del testo prevede infatti che il Ministero della salute promuova lo sviluppo di programmi di ricerca sull'autismo e sulle buone pratiche terapeutiche ed educative.

Alla luce di quanto esposto, propone di deliberare che nulla osta sul provvedimento in esame.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 17.45.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Annalisa PANNARALE (SEL) esprime la sua frustrazione di fronte ad una terza lettura del provvedimento che Governo e maggioranza si propongono di condurre senza consentire una reale discussione di merito, svilendo in tal modo il ruolo del Parlamento. Ricorda che nel corso dell'esame presso il Senato, ancor più che alla Camera dei deputati, non si è tenuto un vero confronto. Questo atteggiamento lesivo del principio democratico ha avuto il suo culmine con l'insopportabile apposizione della questione di fiducia presso quel ramo del Parlamento. Rileva quindi che, oggi, nell'aula della VII Commissione si sta svolgendo un rituale stanco e ipocrita, in quanto è già stato deciso che non vi sarà alcuna modifica al testo. L'idea entro cui la legge c.d. Buona scuola si colloca è quella di una società cui sono sottratti di spazi di ascolto, ridotti i diritti dei lavoratori e accentrato il potere in mano a pochi soggetti. Ne è esempio, a suo avviso, la soppressione, ad opera del Senato, dell'ex articolo 2, comma 7, del disegno di legge in esame, che prevedeva che l'ufficio scolastico regionale individuasse la dotazione organica complessiva dell'autonomia e la comunicasse alle singole istituzioni scolastiche, rimandando in tal modo la determinazione della dotazione organica al superiore livello ministeriale.

Dopo aver ricordato la massiccia mobilitazione contro il disegno di legge, da parte di tutti i soggetti presenti nel mondo della scuola, rileva che l'atteggiamento passivo della maggioranza va contro l'interesse degli stessi deputati, oltre che i docenti, studenti, famiglie e personale ATA delle scuole. Sottolinea, in particolare, che il personale ausiliario, tecnico e amministrativo degli istituti scolastici, dopo essere stato citato incidentalmente all'articolo 1, comma 4, non viene più considerato nella parte restante del testo, e, in particolare, non è ricompreso nel piano di assunzioni.

È stato menzognero l'annuncio di una consultazione pubblica da svolgersi all'inizio del mese di luglio, al fine di approfondire le criticità emerse, per poi accelerare nell'*iter* parlamentare presso il Senato apponendo la questione di fiducia sul provvedimento. La visione positiva, espressa dalla relatrice, delle modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare è priva di fondamento. Tali modifiche, in particolare, lasciano fuori dal piano assunzionale, che si svolgerà tra l'altro in fasi successive e che non vede ancora attuato l'organico del potenziamento, una moltitudine di docenti forniti di specializzazione i quali potranno accedere alla cattedra esclusivamente per mezzo di un concorso pubblico. Viene inoltre mantenuta la chiamata diretta degli insegnanti da parte del dirigente scolastico, lasciandogli la discrezionalità della valutazione prima ancora della predisposizione di linee guida nazionali, senza tener conto delle specificità territoriali che differenziano scuola da scuola. In definitiva, ci si è incamminati verso il progressivo abbandono della scuola pubblica, cercando il supporto del tessuto imprenditoriale e delle famiglie più agiate che sovvenzionano solo talune scuole, aumentando così il divario tra le diverse aree del Paese. Ricorda quindi che le risorse stanziare nel presente provvedimento non sono altro che una diversa destinazione di fondi già appostati in capitoli di bilancio di pertinenza del MIUR, e che il suo gruppo

presenterà degli emendamenti per modificare il testo in esame, mantenendo viva l'attenzione sul mondo della scuola.

Giancarlo GIORDANO (SEL) si associa ai rilievi della collega Pannarale e preannuncia che il suo gruppo non farà sconti alla maggioranza. Il provvedimento che torna dal Senato è un pasticcio da tutti i punti di vista. Esso è partito con troppa fretta, la quale all'avvicinarsi delle elezioni amministrative è divenuta urgenza e dopo il loro esito è diventata disperazione. A sostegno dell'impossibilità di separare il piano assunzionale dalle riforme ordinarie si era detto che la scuola non poteva essere un ammortizzatore sociale. Essa però è diventata uno *spot* elettorale, concepito non per e con la scuola ma contro di essa. È ormai motivo di fastidio per il Presidente del Consiglio, il quale vuole toglierselo dal tavolo più sollecitamente possibile, per dimenticare come esso sia il motivo di una sconfitta nelle urne che non è della maggioranza di governo nel suo complesso ma del Partito democratico. In Senato non si è avuta alcuna discussione ma solo l'imposizione di alcune modifiche che non cambiano la natura della legge, la quale è orientata a un verticismo preoccupante. Gli riesce difficile non constatare come negli ultimi 7 anni sono stati tagliati 22 miliardi di euro alla sanità e altri 8 alla scuola. Checché se ne dica, il governo Renzi prosegue le politiche dei governi Berlusconi e Monti. Il parallelismo con la vicenda greca gli pare evidente. I governi sono stabili se fanno le stesse politiche recessive di rigore finanziario. Se tentano di rovesciare lo schema di subalternità del lavoro e dell'economia reale alla finanza, come ha fatto Tsipras, occorre la Troika a stroncare ogni anelito di autonomia.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, replicando, deve constatare che le distanze con i colleghi delle opposizioni sono rimaste ampie, nonostante il corposo e impegnativo lavoro svolto sul testo. Ascolta sempre con interesse le critiche di tutti, pur se in questo caso non può

condividerle. In sede di parere sugli schemi di decreto delegato – che verranno trasmessi all’attuazione delle deleghe contenute nella legge – pensa che la discussione possa riprendere con spirito costruttivo. Ringrazia, a ogni modo, quanti sono voluti intervenire.

La sottosegretaria Angela D’ONGHIA si associa ai ringraziamenti espressi dalla relatrice e auspica anch’ella che per il

bene dei ragazzi e del Paese tutto il confronto continui con intensità, capacità di ascolto e animo costruttivo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso l’esame preliminare, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti scadrà domani alle 14.

La seduta termina alle 18.25.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Assoaeroporti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale (atto n. 173)

95

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 giugno 2015.

Audizione di rappresentanti di Assoaeroporti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale (atto n. 173).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).

Audizione di rappresentanti di COBAS, CONFSAL, CUB, FIALP-CISAL e USB 97

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL 97

COMITATO DEI NOVE:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134-A Governo 97

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Nuovo testo C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 97

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).

Audizione di rappresentanti di Assolavoro 98

Audizione di rappresentanti di Associazione italiana società di *outplacement* (AISO) 98

COMITATO DEI NOVE:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134-A Governo 98

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 giugno 2015.

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di raziona-

lizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per

la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).

Audizione di rappresentanti di COBAS, CONFSAL, CUB, FIALP-CISAL e USB.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 10.15.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.25 alle 11.40.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 30 giugno 2015.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

C. 3134-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.40 alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 11.50.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

Nuovo testo C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che si avvia oggi l'esame in sede consultiva della proposta di legge recante disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, approvata dalla 12^a Commissione del Senato, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla XII Commissione, che avrà luogo nella seduta di domani.

Marialuisa GNECCHI, *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla XII Commissione sul nuovo testo della proposta di legge C. 2985, in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, approvato dalla 12^a Commissione del Senato in sede deliberante, al termine di un lungo e approfondito esame. La discussione svolta presso l'altro ramo del Parlamento ha portato all'elaborazione di un testo unificato volto ad affrontare tutti gli aspetti che interessano la presa in carico delle persone affette da autismo, vale a dire la diagnosi, la cura e l'inserimento nella vita sociale, in conformità con quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012. Sottolinea che la XII Commissione della Camera ha modificato il testo trasmesso dal Senato, con l'introduzione di due articoli aggiuntivi.

Passando a un esame più puntuale delle disposizioni del provvedimento, segnala preliminarmente che esso si compone di 6 articoli. In particolare, l'articolo 1 illustra le finalità della proposta di legge, ovvero l'adozione di interventi mirati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico. A tale fine, l'articolo 2 prevede l'aggiornamento da parte dell'Istituto superiore di sanità delle linee guida sul trattamento di tali disturbi, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze e delle buone pratiche nazionali ed internazionali.

Rileva che l'articolo 3 dispone, al comma 1, l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, al fine di includere le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato dello spettro autistico. Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome, che devono garantire il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone affette da tali disturbi, possono individuare centri di riferimento, con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome. Per quanto riguarda gli aspetti più direttamente riferibili a materie di competenza della Commissione, tra gli obiettivi che le regioni devono raggiungere attraverso l'adozione di misure specifiche, segnala, in particolare, la formazione specifica degli operatori sanitari, richiamata dalla lettera *b*), e la promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, indicata dalla lettera *h*).

Sottolinea poi che i successivi articoli 3-*bis* e 3-*ter*, introdotti dalla XII Commissione, recano, rispettivamente, disposizioni in materia di aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico e disposizioni per la promozione dello sviluppo di progetti di ricerca specifici.

Osserva, infine, che l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere, tenendo conto delle eventuali osservazioni che emergeranno nel corso della discussione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito

dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

La seduta termina alle 11.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 giugno 2015.

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).

Audizione di rappresentanti di Assolavoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.30.

Audizione di rappresentanti di Associazione italiana società di outplacement (AISO).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.45.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 30 giugno 2015.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

C. 3134-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.50 alle 15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05473 Busto: Iniziative per rilevare sostanze anomale nel trattamento degli animali e delle carni e per rafforzare i controlli negli allevamenti a garanzia della sicurezza alimentare ...	99
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	104

RISOLUZIONI:

7-00636 Lenzi: Applicazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica (<i>Discussione e rinvio</i>)	99
---	----

INTERROGAZIONI

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.10.

5-05473 Busto: Iniziative per rilevare sostanze anomale nel trattamento degli animali e delle carni e per rafforzare i controlli negli allevamenti a garanzia della sicurezza alimentare.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Mirko BUSTO (M5S), replicando, accoglie con soddisfazione l'interesse del Governo ad approfondire un tema che riveste una grande importanza per l'alimentazione umana. Sottolinea l'esigenza di affinare gli strumenti di prevenzione per evitare che carni dannose per la salute possano essere immesse in commercio. Giudica eccessivamente ottimistico il qua-

dro della situazione indicato dal Ministero ed invita pertanto a rafforzare i controlli ed a rendere più efficace l'attività sanzionatoria per poter garantire maggiore sicurezza ai consumatori.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00636 Lenzi: Applicazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca la discussione della risoluzione 7-00636 Lenzi: Applicazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica.

Chiede, pertanto, all'onorevole Fossati, cofirmatario della risoluzione in titolo, di illustrarne il testo.

Filippo FOSSATI (PD), procedendo ad illustrare il testo della risoluzione, fa presente che essa non ha l'ambizione di affrontare esaustivamente, come pure sarebbe necessario, il tema della tutela sanitaria dello sport.

La risoluzione in discussione vuole impegnare il Governo ad affrontare le conseguenze negative che il combinato disposto dalle innovazioni contenute nel decreto Balduzzi, le modifiche introdotte dal Senato e poi dalla Camera, le circolari, le linee guida, le note esplicative del ministero, i provvedimenti delle Regioni hanno prodotto nel mondo vasto della attività sportiva e di chi la promuove. Ricorda che si dovrà in ogni caso tornare sulla tutela sanitaria degli sportivi, in quanto il tema dovrà essere affrontato alla luce delle indicazioni dell'OMS, della letteratura scientifica, del Piano Nazionale di Prevenzione, che sottolineano la necessità e l'urgenza che la diffusione dell'attività motoria e sportiva fra i cittadini diventi una priorità nelle politiche per la salute, dato il contributo che apporta nella diffusione di stili di vita sani, nella percezione del benessere fisico e psichico, nella prevenzione primaria e secondaria delle patologie croniche più diffuse, come elemento dei percorsi terapeutici dei pazienti neoplastici, nelle malattie degenerative e tanto altro che si può dire ogni giorno appare nelle riviste scientifiche.

Rileva che nel paese con la più alta percentuale in Europa di sedentari assoluti l'emergenza sanitaria vera non è la tutela dei praticanti, ma la carenza dei praticanti. Le politiche per la salute più urgenti sono quelle della promozione dell'attività motoria e sportiva a tutte le età e a tutte le latitudini e solo in questo

nuovo contesto si potrà definire l'approccio corretto nel rapporto fra la persona che si avvia alla attività fisica e le indicazioni che riceverà dal sistema sanitario che credo debba, come in tutta Europa, privilegiare una particolare attenzione all'impegno motorio e sportivo del cittadino nel quadro della più generale presa in carico da parte del SSN, riducendo al massimo l'approccio autorizzativo medico legale.

Ma questo disegno avrà bisogno anche di una nuova comprensione e ridefinizione in termini normativi del concetto di sport e dei termini ad esso collegati. Di questo aveva bisogno il decreto Balduzzi, ma non era materia al momento disponibile.

Fa presente, poi, che con coraggio, seguendo l'esempio di alcune Regioni che l'avevano già prevista, il decreto ministeriale 24 aprile 2013 introduce, equiparandola all'«attività amatoriale», la dizione «attività ludico motoria» provando a darne anche una definizione tecnica, sintetica e chiara «individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento del benessere psico-fisico della persona» e prevede una batteria di accertamenti temperata o accentuata secondo l'impegno cardio vascolare relativo al tipo di attività prevista, al fine del rilascio di un certificato autorizzativo.

Ritiene che quello che il decreto Balduzzi non fa, ed è la fonte dei problemi che vengono rilevati, è calare questa innovazione dentro le norme che regolano lo sport, per produrre le necessarie, non rinviabili innovazioni, a partire dalle definizioni, dai significati delle parole, parole che nel corso degli anni, sulla spinta di grandi cambiamenti nel costume, hanno acquisito valore e significato diversi.

Osserva che il fenomeno sportivo è esploso negli ultimi trenta anni cambiando pelle. Infatti negli anni Novanta si è verificata la rivoluzione dello sport per tutti. Il CIO dedica una sessione e un settore di attività dedicato a questa enorme crescita di attività che mettono in secondo piano la prestazione misurata, il risultato nella competizione e privilegiano la dimensione della socialità, della ricerca del benessere,

della riconquista allo sport di spazi non dedicati. Il Consiglio di Europa vara una nuova definizione che sarà alla base di tutti gli atti dell'Unione europea e della progettazione che dal 2014 ha acquisito il carattere strutturale. Una definizione che include nello Sport tutte le attività fisiche praticate a scopo di benessere psico-fisico, e quelle svolte attraverso competizioni. D'altra parte si tratta da comprendere quello che è successo nella realtà delle città italiane. Lo sport è parte della vita di milioni di persone di tutte le età, ognuno delle quali sceglie modalità, tempi, finalità, secondo il suo bisogno e le sue possibilità.

Rileva che le associazioni sportive dilettantistiche e le organizzazioni ombrello (Federazioni, Enti di Promozione), il CONI, hanno affrontato da tempo questa nuova sfida e sono passate da una funzione di organizzazione di *team* per le competizioni ufficiali, al massimo occupandosi dell'avviamento dei ragazzi alle stesse o della attività amatoriale di chi ne usciva per età, a diventare, talvolta in più alle suddette attività, talvolta esclusivamente, centri associativi di attività sportive sganciate dalla filiera competitiva, « sostenibili », finalizzate al miglioramento del benessere psico-fisico e della relazionalità, dove i momenti agonistici, se ci sono, sono del tutto occasionali, fini a se stessi e aperti alla partecipazione di tutti, senza selezione in base ai livelli di prestazione.

Fa presente, poi, che dal punto di vista sportivo, lavoristico, fiscale, questa realtà è stabilizzata. Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono queste attività sono inserite nel registro del CONI, utilizzano per istruttori e animatori lo strumento del compenso sportivo, le entrate derivanti dalle attività svolte dagli associati sono considerate entrate non commerciali. Si tratta evidentemente di attività non agonistiche, vista la legge che impone alle Federazioni sportive ed enti riconosciuti di descrivere le attività svolte che abbiano carattere agonistico, ai fini, allora sì, di una più accurata certificazione degli atleti da parte dei medici sportivi, e definisce così (non agonistiche) tutto ciò che resti fuori, senza descriverlo in alcun modo.

Fino ad oggi l'obbligo di certificazione per l'attività non agonistica non aveva prodotto grossi problemi. Al fastidio per le « cinquantamila lire » che il medico richiedeva per due righe in carta bianca per il corso di nuoto, alcune regioni avevano risposto inserendo il concetto di attività ludico motoria nell'ambito delle attività sportive e considerandola libera da certificazione, nel resto del Paese si era sostanzialmente proceduto allo stesso modo senza legiferare.

Osserva che il problema ritorna all'attenzione dell'opinione pubblica in relazione ad un altro aspetto del fenomeno. La diffusione delle palestre private di fitness, senza rapporti con l'organizzazione sportiva, quindi senza alcun obbligo di certificazione per i clienti, oltretutto di qualità delle proposte sportive. Alcuni eventi tragici determinano la volontà di pensare a una tutela di questi cittadini, che arrivano a questo tipo di sport in questo modo individuale, informale, spesso disinformato.

Il decreto Balduzzi definisce l'attività ludico motoria, ma la attribuisce esclusivamente ai « non tesserati alle associazioni sportive ecc... » e conferma per i tesserati qualsiasi sia l'attività che svolgono, la necessità della certificazione non agonistica, rafforzando e disciplinando gli accertamenti preventivi, imponendo di conservare i dati, rendendola dunque un processo impegnativo e responsabilizzante di risorse e indagini per i certificatori. Il perché non è chiaro, se non per la volontà di non mettere le mani su un tema complicato e inedito per l'Italia che riguarda appunto la definizione di sport, le sue ricadute, le politiche pubbliche ad esso dedicate. Meglio pensare che esista una « attività non agonistica » con caratteristiche proprie, diversa dall'attività ludico motoria, anche se nessuno la ha mai descritta. D'altra parte dal CONI arrivano risposte distratte e delegate quasi sempre alla Federazione medico sportiva, che è importante ed autorevole, ma è solo una voce nel complesso mondo dello sport.

Rileva, quindi, che c'è un doppio regime per attività eguali. Il bambino che fa

un corso di nuoto in una piscina privata ha una tutela sanitaria diversa da quello che fa lo stesso corso nella piscina della associazione sportiva del quartiere. Doppio regime che diventa ancora più evidente quando il Senato abolisce la certificazione per l'attività ludico motoria e la Camera reintroduce l'elettrocardiogramma per l'attività non agonistica.

Le regioni che hanno introdotto la ludico motoria dentro le attività sportive si trovano spiazzate e hanno reazioni diverse, che confondono le associazioni, ma non frenano la massiccia richiesta di certificazioni e accertamenti per attività fino al giorno prima esenti.

Sul territorio si manifesta una fuga dalle associazioni sportive verso il privato, *profit* o non *profit*, ma non sportivo, che organizza attività senza balzello di partenza. Questa fuga rappresenta un danno economico pesante per le associazioni sportive dilettantistiche e un impoverimento della capacità promozionale del mondo sportivo verso i cittadini sedentari. Al contrario, qualche impresa commerciale teme il contenzioso in caso di evento avverso e chiede certificati non dovuti.

Rileva che il volume di accertamenti che si sta producendo aumenta le liste di attesa. Produce un carico economico pesante sulla fascia più debole (e più bisognosa di sport) della popolazione o, in caso di prescrizioni « generose », un carico pesante per il sistema sanitario nazionale.

Si diffonde un atteggiamento da « medicina difensiva » per il quale i medici, accertata la qualifica di « tesserato » del richiedente indicazioni per l'attività sportiva sconsigliano o caricano di accertamenti inappropriati intimoriti dalla possibilità di contenzioso in caso di evento avverso. Ritiene che non si potrebbe avere uno scenario peggiore.

Le regioni, oltre alle federazioni sportive e agli enti di promozione, oltre a varie e autorevoli voci nel mondo medico, hanno sottolineato più volte queste criticità chiedendo di tornare sulla norma o almeno di interpretarla univocamente e correttamente.

Purtroppo il recente risultato di questo processo, la nota esplicativa uscita pochi giorni fa, mostra una buona volontà che difficilmente basterà a risolvere la situazione, se non si dia il caso addirittura di aggravarla.

Per inciso la nota chiarisce che le norme sulla certificazione non agonistica non valgono per i cittadini stranieri che partecipano ad eventi ed attività « non agonistiche » in Italia. Opportuno, perché non esiste in Europa un approccio basato sulla certificazione medico legale sulle attività sportive di base, e coloro che partecipano ai meeting di danza e di ginnastica, ai *trekking*, ai circuiti cicloturistici, alle *critical mass* di *skate* e mille altre occasioni guardano attoniti gli organizzatori che richiedono un certificato medico per divertirsi.

Ritiene che il punto debole è la tripartizione delle attività non agonistiche. Si dice il Coni indichi in positivo quelle regolamentate. I tesserati che svolgono attività regolamentate, ma che non comportano impegno fisico, non si certificano. I tesserati che svolgono altre attività, non sportive, non si certificano.

Primo problema, se una attività comporti o no impegno fisico non è una valutazione di poco conto. C'è un impegno zero? Se no come si misura? Come si misura sui differenti soggetti? È una definizione che non spiega e non dice chi deve spiegare. Sarà fonte di confusione e contenzioso. Soprattutto, si torna lì. Le attività ludico motorie in che casella vanno. O si spinge il CONI a elencarle fra le attività regolamentate, e siamo punto e a capo. Doppio regime, accertamenti inappropriati. O le dichiariamo non sportive, cosa che oltretutto sbagliata sul piano culturale, scientifico, incoerente con lo stesso decreto Balduzzi e successivi, provocherebbe un terremoto, perché per via « sanitaria » metterebbe fuori dal riconoscimento sportivo. Fuori dalle agevolazioni fiscali sportive, fuori dalle regole dei compensi sportivi, qualche decina di migliaia di associazioni. Vi è urgenza di rimettere mano alla materia, sanare intanto sulla scorta della regione Veneto.

Crede si potrebbe dire che, in attesa di una riforma complessiva che partendo dalla promozione della attività sportiva di base, stabilisca i termini della presa in carico sanitaria dei cittadini che si affacciano o si mantengono nel campo dell'attività sportiva di carattere ludico motorio.

Il CONI stabilisce il repertorio delle attività non agonistiche (meglio pre-agonistiche), ciò che resta, in quanto rispondente alle caratteristiche dell'attività descritta nel decreto ministeriale dell'aprile 2013, sia per analogia considerato non da certificare.

Ricorda che la risoluzione si prefigge tale obiettivo ed, in subordine, di sostenere le spese, almeno per i soggetti più bisognosi e deboli: minori, anziani, disabili. Poiché la nota chiarisce che l'attività ludico motoria non è certificata, occorre contrasti la richiesta impropria di certificazioni non agonistiche.

Daniela SBROLLINI (PD) dichiara di condividere lo spirito della risoluzione che viene incontro a numerose richieste provenienti dal territorio, formulate sia da associazioni sportive che, soprattutto, da famiglie, specie con bambini. Sottolinea l'esigenza di una maggiore chiarezza in questo settore, ricordando che, in una fase di crisi economica, un eccessivo aumento dei costi indiretti comporta inevitabilmente una riduzione della pratica sportiva, con conseguenti danni per la salute. Confida pertanto in un impegno condiviso anche con il sottosegretario De Filippo per dare una risposta alle numerose famiglie interessate.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia il collega Fossati per l'ampia e puntuale illustrazione che ha riassunto un quadro assai complesso, frutto di una sorta di stratificazione normativa determinata dalla continua esigenza di correggere gli interventi precedenti. Ritiene che, pur con i limiti insiti nello strumento della risoluzione, la Commissione affari sociali possa aiutare a trovare una soluzione in tempi rapidi, anche aiutando il Governo a risolvere le problematiche in atto. Prima di dare la

parola agli altri colleghi della Commissione, ritiene utile invitare il rappresentante del Governo ad esprimere la propria valutazione sul testo in discussione.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO, nel ricordare che il deputato Fossati segue da tempo in maniera estremamente puntuale il tema oggetto della risoluzione, riconosce che l'attuale quadro regolatorio ha sicuramente bisogno di una revisione per risolvere alcuni punti critici. Segnala in proposito che il gruppo di lavoro tecnico che opera presso il Ministero non è sinora riuscito ad assicurare una maggiore uniformità a livello regionale ed osserva che la richiamata adozione, posteriormente alla presentazione della risoluzione, della nota esplicativa del decreto del Ministro della salute dell'8 agosto 2014 dimostra che la disciplina sulla materia ha bisogno di continui aggiustamenti.

Passando al contenuto della risoluzione, dichiara di condividere pienamente il contenuto degli impegni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*. Manifesta, invece, alcune perplessità sulla formulazione dell'impegno di cui alla lettera *d)*, in quanto assicurare, seppure solo per alcune categorie, la gratuità delle prestazioni sanitarie per lo svolgimento della pratica sportiva equivale ad un'estensione dei LEA, che appare in questa fase difficilmente realizzabile. Riconosce, in ogni caso, che si rende necessario rimuovere un ostacolo ad una più ampia diffusione della pratica sportiva, specialmente per quanto riguarda i giovani. Auspica che si possa trovare una soluzione, tramite una collaborazione tra Commissione e Governo, che si muova nel solco della nota esplicativa, sottolineando che tale strumento ha, in ogni caso, già fornito una prima risposta con la puntuale definizione dell'attività ludico-motoria e l'esclusione della certificazione per gli sportivi stranieri.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

5-05473 Busto: Iniziative per rilevare sostanze anomale nel trattamento degli animali e delle carni e per rafforzare i controlli negli allevamenti a garanzia della sicurezza alimentare.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il costante impegno del Ministero della salute nel tutelare i consumatori si manifesta attraverso una continua attenzione lungo tutta la filiera produttiva, secondo il principio « dai campi alla tavola ».

Particolare attenzione viene posta, da anni, al contrasto dell'utilizzo illecito di promotori di crescita, come le sostanze ormonali o antiormonali, nelle aziende zootecniche; il nostro Paese è stato il primo in Europa a dotarsi di una legislazione rigorosa sull'uso di sostanze ad effetto anabolizzante negli allevamenti, cercando anche di aggiornare i sistemi di controllo per combattere le « nuove tecniche » di trattamento degli animali.

Ricordo, altresì, che nella scelta delle metodiche analitiche sui controlli vanno, sempre, tenute presenti le scelte compiute in sede U.E.

Oggi, oltre al Piano Nazionale per la ricerca dei residui previsto dalla normativa europea, questo Ministero sviluppa anche altri approcci di indagine, da associare a quella chimica, per integrare i dati disponibili ed ottenere ulteriori elementi complementari di informazione.

Infatti, dal 2008, viene effettuato un piano di monitoraggio che prevede l'utilizzo del test istologico, che, sulla base della presenza di lesioni isto-anatomopatologiche in organi bersaglio, indica il sospetto di eventuali trattamenti.

In caso di sospetto, vengono effettuate ulteriori indagini presso le aziende di provenienza degli animali, che prevedono il prelievo di campioni ufficiali da sotto-

porre a controlli chimico-fisici e l'intensificazione delle attività di farmacovigilanza.

Occorre chiarire che l'obiettivo del monitoraggio è l'individuazione delle aziende « a rischio », per indirizzare i successivi controlli ufficiali attraverso i metodi chimici, che sono attualmente gli unici ad avere validità legale ai fini delle attività sanzionatorie, in quanto in grado di rilevare e quantificare la presenza dei singoli analiti, mentre il test istologico non è una tecnica specifica per rilevare le singole molecole e la loro concentrazione.

Nel corso degli anni, i risultati del test istologico vedono una prevalenza di casi « sospetti » di trattamento con steroidi sessuali pari al 2 per cento.

Tale percentuale, essendo costante negli anni, è oggetto di ulteriori approfondimenti, legati al dubbio che tale risultato possa essere imputabile alla produzione naturale di ormoni.

Per i corticosteroidi, presenti in farmaci autorizzati per il trattamento su animali, la prevalenza di sospetto all'esame istologico è dell'11 per cento.

A fronte di tali sospetti sulla base delle lesioni anatomopatologiche, i controlli sugli animali eseguiti con il metodo chimico per la ricerca di residui di sostanze farmacologicamente attive, non hanno rilevato non conformità.

Il Ministero della salute, proprio per integrare l'approccio chimico e biologico, ha finanziato uno specifico Progetto di ricerca biennale, teso ad aumentare l'accuratezza/specificità del test istologico, tramite la messa a punto e standardizza-

zione di tecniche immuno-isto-chimiche e lo sviluppo di due ulteriori metodologie biologiche di indagini (biosensori e proteomica).

Il Progetto ha previsto anche la collaborazione di un laboratorio inglese specializzato nell'antidoping, per ampliare la ricerca di molecole « nuove », a cui sono stati inviati campioni provenienti anche da allevamenti risultati sospetti al test istologico.

Rispetto a quest'ultimo punto i risultati ottenuti, pur adottando ogni precauzione per garantire l'elemento sorpresa nei controlli e scegliendo il periodo più compatibile con eventuali trattamenti illeciti, hanno evidenziato l'assenza in tutti i campioni di sostanze ad azione anabolizzante di tipo steroideo e/o beta agonisti, sebbene gli allevamenti campionati fossero quelli con la più alta percentuale di positività all'esame isto-anatomopatologico riscontrate nel corso degli ultimi anni.

Ciò evidenzia la necessità di approfondire la validità del test istologico che, evidentemente, può essere utilizzato come tecnica di solo « screening ».

Intanto, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea, nel disegno di legge c.d. « Lorenzin », presentato già nel

2013, sono state previste norme che tendono a rendere ancora più celeri ed efficaci i controlli, tra cui l'adozione di un testo unico in materia di sicurezza alimentare e l'introduzione di sanzioni ancora più pesanti per chi mette a rischio la salute dei consumatori.

Sono altresì in discussione, a livello europeo, i nuovi regolamenti sull'utilizzo del farmaco veterinario e sui controlli per la ricerca dei residui, e in tale sede la posizione italiana è quella di proporre l'adozione di misure ancora più stringenti a tutela dei consumatori.

Segnalo, da ultimo, che la ricerca di residui nel pelo è una metodica che viene routinariamente utilizzata nei controlli ufficiali per la ricerca dei beta-agonisti.

Pertanto, l'efficacia complessiva delle attività sviluppate in materia di contrasto all'utilizzo di sostanze auxiniche, non può essere messa in discussione da una singola vicenda giudiziaria, emersa peraltro a seguito di controlli ufficiali del servizio pubblico.

Desidero quindi ribadire la costante attenzione posta dal Ministero della salute nei riguardi della tutela della sicurezza alimentare.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)*

106

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 11.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 maggio scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 14 maggio scorso la relatrice, onorevole Tentori, aveva

preannunciato l'invio di documentazione relativa all'interscambio commerciale tra l'Unione europea, l'Italia, e la Corea, così come richiesto nel corso del dibattito e che tale documentazione è stata inviata alla Commissione ed è in distribuzione.

Fa quindi presente che la Commissione è chiamata a dare il parere nella seduta odierna, così da permettere alla Commissione Affari esteri di licenziare il provvedimento nella stessa giornata.

Veronica TENTORI (PD), *relatrice*, ricorda che i dati, richiesti nella precedente seduta, relativi all'interscambio tra UE e Corea e tra l'Italia e la Corea, evidenziano, per quest'ultimo aspetto, un notevole livello delle importazioni dalla Corea relativamente ai prodotti elettrici e meccanici. Per il settore agricolo, di competenza della XIII Commissione, si evidenzia invece un bilancio positivo a motivo dalle esportazioni di vino italiano in Corea. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Massimiliano BERNINI (M5S), nel dare atto alla relatrice dello sforzo profuso per documentare, al massimo grado, la situazione dell'interscambio commerciale tra le due aree economiche interessate, fornendo dati utili, dati che invece sono mancati

nelle altre due precedenti ratifiche relative alla Moldova e alla Ucraina, non può esimersi, anche a nome del suo gruppo, di rimarcare ancora una volta la natura neoliberista del trattato, che si configura della stessa filosofia del TTIP o del TTP o di altri. Si tratta infatti, come in altri trattati di libero scambio, di abbattere barriere tariffarie e non tariffarie, procedura che si è manifestata nel corso degli anni foriera di rischi di tipo fitosanitario per i settori agricoli dei paesi sottoscrittori: è il caso dell'insorgenza dell'infestazione del castagno da parte del *dryocosmus kuriphilus* (cinipide galligeno del castagno) o di quella del *rinchoforus ferrugineus* (punteruolo rosso) o della *Xylella fastidiosa*, importata dall'America Cen-

trale. Ritiene pertanto che tali accordi siano irragionevoli e pericolosi, specialmente se votati ad occhi quasi chiusi, e andrebbero ponderati di più. Dichiara quindi il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Luca SANI, *presidente*, nel dare atto della presenza dei colleghi Venittelli, Oliverio, Catanoso, Mariano e Capone, dichiara conclusa la seduta e ricorda che la Commissione è convocata in seduta congiunta presso il Senato nella giornata odierna, alle ore 14, per l'audizione del Commissario europeo Phil Hogan.

La seduta termina alle 12.05.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	108
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i>)	109

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Nuovo testo C. 2985, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	110
--	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione della LIII COSAC, svolta a Riga dal 31 maggio al 2 giugno 2015	112
ALLEGATO (<i>Relazione del Vice Presidente della XIV Commissione, onorevole Paolo Tancredi</i>) ..	113

SEDE REFERENTE

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega agli affari europei, Sandro Gozi.

La seduta comincia alle 13.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2015.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che l'avvio dell'esame in Assemblea della Legge di delegazione europea 2014 è previsto a partire da questa sera e che nella seduta odierna la Commissione dovrà quindi votare il mandato al relatore.

Sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Affari esteri, Difesa, Bilancio, Finanze, Cultura, Ambiente (con osservazione), Trasporti, Attività produttive, Lavoro (con osservazione), Affari sociali (con condizione e osservazioni e con un emendamento), Agricoltura (con osservazioni), della Commissione per le questioni regionali e del Comitato per la legislazione, che si è espresso con condizioni e osservazione.

Avverte inoltre che – fatta eccezione per un emendamento approvato dalla XII

Commissione Affari sociali – le Commissioni non hanno approvato emendamenti, né hanno espresso pareri favorevoli sugli emendamenti presentati presso la XIV Commissione e loro trasmessi.

Segnala altresì che, a seguito di approfondimenti, l'articolo aggiuntivo 2.01 Impegno deve ritenersi inammissibile, in quanto introduce principi e criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione della direttiva 86/653/CEE che non risulta inserita tra le direttive di cui all'allegato B, né è oggetto di deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea 2014. La direttiva medesima – peraltro – è stata già recepita nell'ordinamento interno con decreto legislativo del 10/09/1991 n. 303. Avverte che, in ogni caso, l'articolo aggiuntivo in questione è stato ritirato dal presentatore.

Nella seduta odierna la Commissione sarà chiamata ad esprimersi unicamente sull'emendamento 1.1 della XII Commissione, che introduce nell'allegato B la direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

Invita il relatore ad esprimere il proprio parere sull'emendamento 1.1. della XII Commissione.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, esprime parere contrario su tale proposta emendativa, che propone di respingere per esigenze di coordinamento generale.

L'emendamento infatti, introducendo nell'allegato B la citata direttiva, ne prevede l'attuazione sulla base delle disposizioni di delega generali recate dall'articolo 1 del provvedimento. Il disegno di legge tuttavia, dispone già, all'articolo 6, specifiche norme di delega per l'attuazione di tale direttiva.

Con l'approvazione dell'emendamento si determinerebbe quindi una sovrapposizione di norme di delega riguardanti il medesimo oggetto. Ricorda peraltro che la soppressione della direttiva dall'allegato B

era stata già disposta dall'Assemblea del Senato, per esigenze di coordinamento formale del testo.

Sandro GOZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega agli affari europei*, esprime parere conforme a quello del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento 1.1. della XII Commissione.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo), nel testo approvato dal Senato.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Michele BORDO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

Doc. LXXXVII, n. 2.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 24 giugno 2015.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad approvare una Relazione per l'Assemblea avente ad oggetto la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013 (Doc. LXXXVII n. 2) e la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2014 (Doc. LXXXVII n. 3).

Segnala altresì che sulle Relazioni si sono espresse tutte le Commissioni permanenti.

Ricorda infine che nella seduta dello scorso 24 giugno il relatore ha formulato una proposta di Relazione, sulla quale invita i colleghi ad esprimersi.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di Relazione per l'Assemblea formulata dal relatore.

Michele BORDO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi, che invita a indicare immediatamente.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

Nuovo testo C. 2985, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo in titolo.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, segnala che la proposta di legge in esame è il testo unificato di diverse proposte di legge (A.S. 344 ed abb.) approvate in sede deliberante dalla XII Commissione igiene e sanità del Senato lo scorso 18 marzo, recante *Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e assistenza alle famiglie*.

Sul testo la XII Commissione Affari sociali del Senato ha apportato alcune

modifiche, introducendo i nuovi articoli 3-*bis* e 3-*ter* e il provvedimento si compone quindi ora di 6 articoli.

L'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, che prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo. Ricorda che l'autismo è un disordine neuropsichico infantile, che può comportare gravi problemi nella capacità di comunicare, di entrare in relazione con le persone e di adattarsi all'ambiente. La risoluzione in questione richiama tra l'altro, nel preambolo, la dichiarazione di Dacca del 25 luglio 2011 sui disordini dello spettro autistico e le disabilità nello sviluppo. In tal senso la parte dispositiva della risoluzione esorta gli Stati membri a rafforzare l'accesso a servizi appropriati e alle pari opportunità, al fine dell'inclusione e della partecipazione sociale delle persone con disordini dello spettro autistico, disordini nello sviluppo e disabilità associate, avendo di mira i bisogni e i diritti di queste persone.

L'articolo 2 prevede che l'Istituto Superiore di Sanità aggiorni le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali.

L'articolo 3 dispone l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. L'aggiornamento deve avvenire nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 158/

2012 (*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*), convertito, con modificazioni, dalla legge 189/2012.

Per la realizzazione delle finalità indicate le regioni garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico e possono individuare centri di coordinamento di tali servizi nonché stabilire percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori e adulti affetti da tale disturbo verificandone l'evoluzione. Esse, inoltre, adottano misure idonee al conseguimento di una serie di obiettivi:

la costituzione di unità funzionali multidisciplinari per la cura delle persone affette da disturbi dello spettro autistico;

la formazione, basata sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria;

la definizione di équipe territoriali dedicate che partecipino alla definizione del piano di assistenza, alla valutazione del suo andamento e che svolgano attività di consulenza;

la promozione dell'informazione, l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari, la promozione del coordinamento degli interventi per assicurare la continuità dei percorsi terapeutici e assistenziali durante la vita della persona;

l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone affette dai disturbi in esame e di progetti per l'inserimento lavorativo di soggetti adulti che ne valorizzino le capacità;

la realizzazione sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate pubbliche e private, con competenze specifiche, in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti.

Il nuovo articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte della XII Commissione della Camera, prevede il Ministero della salute provveda, con cadenza almeno triennale, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per il miglioramento degli interventi assistenziali in oggetto.

Il nuovo articolo 3-*ter*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame da parte della XII Commissione della Camera, prevede che il Ministero della salute promuova lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed alternative.

L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate all'attuazione provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Segnala in conclusione che il provvedimento in esame non investe direttamente le competenze della XIV Commissione, cui era riferibile una disposizione di una delle proposte di legge abbinate (C. 1197, che recava – all'articolo 9 comma 3 – l'istituzione di un albo professionale regionale dei terapeuti).

Propone pertanto che la Commissione si esprima nella forma di un nulla osta al prosieguo dell'esame presso la Commissione di merito.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla riunione della LIII COSAC, svolta a Riga dal 31 maggio al 2 giugno 2015.

Paolo TANCREDI, *presidente*, ricorda che dal 31 maggio al 2 giugno scorso una delegazione della XIV Commissione ha effettuato una missione a Riga, per partecipare alla LIII riunione della COSAC. In

esito allo svolgimento della missione, cui ha personalmente preso parte insieme alla collega Berlinghieri, presenta una relazione sui temi oggetto della predetta riunione (*vedi allegato*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

Sulla riunione della LIII COSAC, svolta a Riga dal 31 maggio al 2 giugno 2015.

**RELAZIONE DEL VICEPRESIDENTE DELLA XIV COMMISSIONE,
ONOREVOLE PAOLO TANCREDI**

Il 1° e 2 giugno si è svolta a Riga la LIII riunione della Conferenza delle commissioni per gli affari europei dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo (COSAC), preceduta, il 31 maggio, dalla riunione preparatoria della Troika presidenziale. Alla riunione plenaria hanno partecipato, in rappresentanza della Camera il Vicepresidente della Commissione politiche UE TANCREDI e la deputata BERLINGHIERI. Per il Senato erano presenti, in rappresentanza della omologa commissione, i Senatori COCIANCICH, URAS E ANITORI.

Nel corso della riunione della Troika, cui hanno preso parte, oltre alla Presidenza lettone, il Vicepresidente TANCREDI e il Senatore COCIANCICH, in rappresentanza di Camera e Senato, e i capi delle delegazioni del Parlamento lussemburghese e del Parlamento europeo, si è proceduto alla formale approvazione dell'ordine del giorno della riunione plenaria e alla definizione di un progetto aggiornato di contributo (su cui si riferirà oltre).

Per quanto attiene alla plenaria, va sottolineato in via preliminare che lo svolgimento della Conferenza è stato caratterizzato – in linea di sostanziale continuità con le riunioni svolte a Dublino, Vilnius e ad Atene – dall'elevato numero di punti all'ordine del giorno: si sono svolte cinque sessioni formali, su temi peraltro in ampia misura eterogenei nonché due sessioni informali su temi specifici, rispettivamente sulle questioni della sicurezza in Nord Africa e nel Medio oriente e sulla proposta di direttiva sull'uso dei dati del codice di

prenotazione aereo a fini di sicurezza. Ne è derivato, come già denunciato in occasione delle comunicazioni sulle precedenti riunioni, una compressione dei tempi dedicati alla discussione di ciascun tema, pari ad un massimo di 120 o 90 secondi per oratore, che ha reso difficile articolare un reale dibattito su temi di particolare rilevanza e lo scambio di valutazioni e migliori pratiche che dovrebbe essere l'obiettivo primario della COSAC.

Va dato tuttavia atto alla Presidenza lettone di aver gestito in modo efficace ed equilibrato la riunione, malgrado i limiti di tempo.

In ogni caso, occorre ribadire l'esigenza di una concentrazione della Conferenza su pochi temi di portata generale e di effettivo interesse comune, in coerenza con l'approccio promosso dalla Presidenza italiana in occasione della COSAC di Roma dello scorso dicembre, evitando la dispersione su temi di carattere settoriale che possono essere meglio affrontati nelle riunioni periodiche delle commissioni competenti.

Passando allo svolgimento della Conferenza, dopo le allocuzioni introduttive della Presidente Parlamento lettone, Ms Inara MURNIECE, e della Presidente della Commissione affari europei del medesimo Parlamento, Lolita CIGANE, si è svolta la prima sessione riservata, come di consueto, alle questioni procedurali. È stato presentato, in particolare, l'ultimo rapporto semestrale predisposto dal Segretario COSAC, che include una rassegna

delle attività e delle posizioni dei Parlamenti nazionali in relazione ai principali temi oggetto della conferenza.

La seconda sessione, introdotta dal Primo Ministro lettone, Sign.a Laimdota STRAUJUMA, è stata dedicata ad una valutazione delle principali realizzazioni della Presidenza lettone dell'UE, soffermandosi in particolare sull'accordo raggiunto sulla proposta di regolamento istitutiva del Fondo europeo per gli investimenti, sulla discussione aperta sul pacchetto Unione per l'energia, sulle misure concordate e in discussione per la gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo, sull'Agenda digitale e sulle sfide poste dal terrorismo internazionale e dalla instabilità alle frontiere meridionali e orientali dell'Unione.

Nel dibattito sono intervenuti 28 oratori formulando osservazioni su diverse politiche dell'Unione europea. Gran parte degli interventi ha riguardato il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e più in generale i temi della crescita e dell'occupazione; numerosi oratori hanno toccato le questioni relative ai flussi migratori e alla situazione nel Mediterraneo; altri si sono soffermati sulla politica di vicinato, sulla situazione in Ucraina, sull'agenda digitale e sull'Unione per l'energia.

In particolare, il Vicepresidente TANCREDI, nell'esprimere apprezzamento per il tentativo della Presidenza lettone di promuovere, in continuità con il semestre italiano, il rilancio di crescita e occupazione, ha indicato tre obiettivi prioritari da perseguire nell'ultimo scorcio di Presidenza lettone. Il primo concerne la piena operatività del FEIS e la sua capacità di produrre un impatto significativo sulla domanda aggregata, che postula la sua destinazione esclusiva a progetti realmente addizionali e a profilo di rischio elevato, concentrati nelle aree più colpite dal crollo degli investimenti e selezionati non soltanto in base alla loro redditività ma anche all'impatto complessivo sull'economia e alla capacità di innescare investimenti successivi. Il secondo attiene al riavvio della riflessione sul futuro del-

l'Unione economica e monetaria, in occasione del Consiglio europeo del 25-26 giugno, che dovrà considerare nuove e più profonde forme di integrazione economica e politica, a partire dall'introduzione di una capacità di bilancio autonoma dell'eurozona, anche con l'emissione di titoli europei, e dalla mutualizzazione del debito sovrano. La terza priorità attiene allo sviluppo di una reale politica dei flussi migratori e dell'integrazione fondata sui principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità. Tancredi ha sottolineato come le recenti decisioni del Consiglio europeo e l'agenda per l'immigrazione presentata dalla Commissione costituiscono novità positive ma, al tempo stesso, ci sono segnali negativi, quali l'opposizione di alcuni Stati membri alla strategia di una redistribuzione dei richiedenti asilo basata su quote, che potrebbero minare per l'ennesima volta l'efficacia dell'intervento europeo. Su quest'ultimo tema è intervenuto anche il Senatore COCIAN-CICH, sottolineando come il Mediterraneo non possa costituire oggetto di misure emergenziali ma richieda una strategia di intervento a lungo termine e una responsabilità collettiva di tutta l'Ue.

Nella sua replica la Sign.a STRAUJUMA si è soffermata soprattutto sul tema dei flussi migratori, sottolineando come la Presidenza lettone sia favorevole ad un sistema di quote per la riallocazione dei rifugiati negli Stati membri su base volontaria anziché obbligatoria, sulle relazioni con la Russia, sostenendo l'esigenza di proseguire il dialogo, e sul partenariato orientale.

La terza sessione, relativa concernente lo stato, le sfide e le opportunità della politica energetica europea è stata introdotta dal Vicepresidente della Commissione competente per l'Unione per l'Energia, SEFCOVIC, dal Presidente della Commissione industria, ricerca ed energia del PE, BUZEK, (PPE) e da Petr HLOBIL, Presidente di Green 10, gruppo di ONG nel settore dell'ambiente. I tre relatori hanno illustrato essenzialmente la struttura, gli obiettivi e i potenziali benefici del pac-

chetto Unione per l'energia presentato recentemente dalla Commissione europea.

Nel dibattito successivo hanno preso la parola 20 oratori, soffermandosi su diversi aspetti del tema, dalla diversificazione delle fonti alla sicurezza degli approvvigionamenti. Sono emerse, in particolare, posizioni differenziate in merito alla opportunità di privilegiare la sicurezza energetica (considerata prioritaria da alcuni Paesi dell'Europa orientale) rispetto agli altri obiettivi.

Nel suo intervento la deputata BERLINGHIERI ha sottolineato come il pacchetto Unione per l'energia sia cruciale per il perseguimento di alcuni dei principali obiettivi dell'UE: il rilancio della competitività e della crescita dell'economia europea, attraverso la riduzione dei prezzi dell'energia per l'industria europea e il suo ammodernamento; l'attuazione della politica climatica europea; il rafforzamento del ruolo internazionale dell'Unione, mediante la riduzione della sua dipendenza da determinati combustibili, fornitori e rotte di approvvigionamento. Per questa ragione, ha considerato imprescindibile che nell'attuazione del pacchetto questi obiettivi siano affrontati contestualmente ed in modo equilibrato, evitando la tentazione di considerare, ad esempio, il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti più importante della lotta al cambiamento climatico. BERLINGHIERI ha posto quindi l'accento sulla valorizzazione della dimensione regionale della politica energetica, coinvolgendo anche i Paesi vicini sia nella cooperazione in materia di sicurezza energetica sia nella creazione di mercati regionali dell'energia. Questo approccio produrrebbe benefici evidenti soprattutto nel bacino del Mediterraneo, in considerazione delle rilevanti fonti energetiche di cui diversi Stati terzi dell'area sono dotati e delle evidenti correlazioni della politica energetica con la stabilizzazione del Mediterraneo e con gli stessi flussi migratori.

In sede di replica, il Vicepresidente SEFCOVIC ha ringraziato, tra gli altri, la deputata BERLINGHIERI per aver riba-

dato l'esigenza di perseguire contestualmente tutti gli obiettivi del pacchetto Unione per l'energia.

La sessione informale sulla Sicurezza in Nord Africa e nel Medio Oriente si è svolta nel corso della pausa pranzo della prima giornata di lavoro ed ha consentito uno scambio di opinioni molto breve su varie questioni relative alla situazione nel Mediterraneo, che avrebbe richiesto maggiore approfondimento.

A questo riguardo, va sottolineato che già nel corso della riunione della Troika del 31 maggio il Vicepresidente TANCREDI e il Senatore COCIANCICH avevano espresso forti perplessità per la natura e la durata limitata della sessione, pur dando atto che esse erano state decise formalmente dalla riunione dei Presidenti COSAC svoltasi nello scorso febbraio a Riga al fine di accogliere parzialmente la richiesta dell'Italia (che peraltro non era rappresentata alla riunione per le concomitanti elezioni del Presidente della Repubblica). In particolare, il Vicepresidente TANCREDI aveva rilevato che la natura informale della sessione e la sua limitazione alle sole questioni della sicurezza non sembrano riflettere la rilevanza prioritaria e la gravità delle questioni relative alla situazione nel Mediterraneo.

Nel corso della sessione sono intervenute diverse delegazioni, evidenziando una netta divergenza nell'approccio al tema tra i Paesi dell'Europa centrale e settentrionale che si concentrano sulle minacce per l'UE in termini di sicurezza e quelli dell'Europa Meridionale che considerano prioritarie le questioni relative alla gestione dei flussi migratori.

Nel suo intervento, la deputata BERLINGHIERI ha evidenziato al riguardo come le questioni connesse alla situazione in Nord Africa e nel Medio Oriente siano cruciali non soltanto per gli Stati membri mediterranei ma per l'UE nel suo complesso, sia sotto il profilo della sicurezza e della gestione dei flussi migratori sia per l'attuazione di importanti politiche, quali, tra le altre, quelle energetica e commerciale. Ha denunciato come, ciò nonostante, l'UE abbia fatto a lungo da spettatore

rispetto alle crisi nel Mediterraneo, delegando di fatto a singoli Stati o gruppi di Stati membri o terzi la gestione di crisi e relazioni con i Paesi vicini. BERLINGHIERI ha quindi osservato che le recenti conclusioni del Consiglio europeo e del Consiglio contengono segnali incoraggianti verso la costruzione di una posizione comune europea in merito alla crisi libica e ai flussi migratori, così come l'Agenda per l'immigrazione della Commissione sembra affermare in modo concreto la rilevanza europea del fenomeno. Ha tuttavia espresso forti preoccupazioni per la persistenza in alcuni Paesi di posizioni che sembrano negare pervicacemente i principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità derivanti dai flussi migratori, come previsto dall'articolo 80 del Trattato su funzionamento dell'Unione europea. Ha concluso invitando gli altri parlamentari nazionali ad evitare che il timore della crescita di forze xenofobe e populiste e la diffusione di paure irrazionali di parte della popolazione impediscano di adottare misure nell'interesse comune.

La quarta sessione, dedicata alle priorità e alle prospettive della politica commerciale dell'Ue nel corso della legislatura europea in corso, è stata introdotta dalla Commissaria europea al commercio, MALMSTRÖM, e da Artis PABRIKS, Membro della Commissione per il commercio internazionale del PE, relatore sull'accordo con il Canada (CETA).

MALMSTRÖM si è concentrata soprattutto sui negoziati relativi al TTIP, con riferimento sia ai contenuti dell'accordo sia, soprattutto, alle questioni della relativa trasparenza e del coinvolgimento dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo. Con riferimento al primo profilo, ha insistito sulla importanza centrale del TTIP per il rilancio della crescita in Europa richiamando, con numerosi esempi e dati, i benefici che esso potrebbe produrre per il sistema produttivo europeo. In merito al secondo aspetto, ha invitato i parlamenti nazionali a contribuire alla piena comprensione e comunicazione dei contenuti e dell'impatto degli accordi commer-

ciali, ricordando le iniziative poste in essere dalla Commissione per garantire la massima trasparenza e accesso ai documenti negoziali.

Analoghe considerazioni sono state svolte da PABRIKS che ha stigmatizzato i pregiudizi e le inesattezze che avrebbero spesso caratterizzato le critiche avanzate contro il TTIP e il CETA.

Nel corso del dibattito hanno preso la parola 27 oratori, che si sono concentrati sulla natura giuridica del TTIP (in particolare, se esso sia un accordo « misto », che esorbitando dalla competenza esclusiva dell'UE richieda anche la ratifica da parte degli Stati membri), sui benefici o su potenziali pregiudizi derivanti dalla sua attuazione e soprattutto sulla esigenza di una maggiore trasparenza dei negoziati, nonché di un maggior coinvolgimento dei parlamenti nazionali.

Tra gli altri è intervenuta la deputata BERLINGHIERI che anzitutto, concordando con altri oratori, ha lamentato come i negoziati commerciali in corso tra l'Ue e i principali partner globali siano trattati non di rado con superficialità ed approssimazione nel dibattito pubblico, dando scarso risalto ai vantaggi – in termini di crescita e competitività – che in particolare il TTIP apporterebbe all'Unione. A questo riguardo ha richiamato i potenziali benefici che tale trattato apporterebbe alle esportazioni di numerose tipologie di beni e servizi europei attualmente penalizzate dai dazi doganali elevati e da altre barriere non tariffarie: la meccanica, il sistema moda, l'industria dei mezzi di trasporto e i prodotti agroalimentari di alta qualità.

Al tempo stesso, BERLINGHIERI ha riconosciuto la fondatezza delle richieste di maggiore trasparenza dei negoziati, considerando apprezzabili le misure già poste in essere ma chiedendo un maggiore e più efficace accesso dei parlamenti nazionali a documenti ed informazioni aggiornate, richiesto dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'UE svoltasi il 20-21 aprile a Roma.

Al termine della prima giornata di lavori si è svolta la consueta riunione dei

Presidenti delle delegazioni – cui ha preso parte per la Camera il Vicepresidente TANCREDI – che ha discusso i progetti di contributo e conclusioni della Conferenza. La riunione, malgrado i contrasti su alcune questioni che saranno richiamati nel trattato del contributo e delle conclusioni, è stata gestita in modo molto efficace ed ordinato dalla Presidenza lettone, che ha posto sistematicamente in votazione i capoversi non condivisi.

La seconda giornata di lavori, si è aperta con una breve sessione informale riservata alla discussione della proposta di direttiva sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Nel dibattito sulla proposta, attualmente all'esame del PE, è emersa la difficoltà di definire un equilibrio tra le esigenze di prevenzione e repressione dei reati sopra indicati e la tutela della riservatezza.

Ha quindi avuto luogo la quinta sessione, relativa al ruolo dei Parlamenti nella formazione della normativa e delle politiche UE, articolata in tre sotto-sessioni, introdotte ciascuna da parlamentari nazionali e europei.

La prima, dedicata ad una valutazione degli strumenti esistenti per l'intervento dei parlamenti nazionali nel processo decisionale europeo, è stata introdotta Herman DE CROO, Membro del Parlamento delle Fiandre (già Presidente della Camera belga) e da Gunter KRICHBAUM, Presidente della Commissione affari europei del *Bundestag*.

DE CROO ha svolto una riflessione di natura storica sull'evoluzione del ruolo dei parlamenti nazionali nell'Ue e sulle varie opzioni considerate per rafforzarne ulteriormente la posizione costituzionale. KRICHBAUM ha illustrato le procedure di intervento del *Bundestag* in materia europea, sottolineando i forti progressi nel raccordo con il Governo federale intervenuti per effetto delle modifiche legislative del 2009, e rilevando come la COSAC, quale sede per lo scambio di informazioni e migliori pratiche possa contribuire al

miglior esercizio delle competenze di ciascuna assemblea. A questo scopo, ha tuttavia sottolineato l'esigenza che il dibattito in seno alla conferenza sia più efficace e basato su una reale interazione tra i parlamentari, piuttosto che su interventi preconfezionati. Infine, KRICHBAUM ha espresso interesse per l'iniziativa di introdurre la c.d. *green card*, esprimendo tuttavia alcune perplessità sulla compatibilità delle proposte avanzate al riguardo da alcuni parlamenti con l'equilibrio istituzionale vigente.

Dopo i due relatori, ha preso brevemente la parola la Presidente della Commissione affari europei della Camera polacca, POMASKA, che ha illustrato gli esiti della riunione di un gruppo di lavoro sulla sussidiarietà, svoltasi nello scorso maggio a Varsavia.

Nel successivo dibattito hanno preso la parola 14 oratori, che si sono soffermati sui possibili miglioramenti da apportare alla procedura per il controllo di sussidiarietà e al dialogo politico con la Commissione europea. In tale contesto, alcune delegazioni si sono espresse a favore dell'ipotesi di definire Linee guida per la predisposizione dei pareri motivati adottati in esito al controllo di sussidiarietà e, in misura minore, dei contributi trasmessi ai fini del dialogo politico; altre hanno sottolineato l'esigenza di maggiore collaborazione con il Parlamento europeo.

La seconda sotto sessione, introdotta da Dominic HANNIGAN, Presidente della Commissione bicamerale per gli affari europei del Parlamento irlandese, e dal Vicepresidente TANCREDI, è stata riservata specificamente alla proposta di introdurre la c.d. *green card*, procedura volta a consentire, a trattati vigenti, ad una minoranza qualificata di parlamenti nazionali di chiedere alla Commissione europea di presentare un progetto normativo o altro documento di indirizzo o strategia, anche al fine di modificare o abrogare normativa europea vigente.

HANNIGAN ha illustrato anzitutto le soluzioni procedurali avanzate per l'introduzione della *green card* dalla *House of*

Lords britannica, dal Parlamento irlandese e da altri 12 Parlamenti/Camere nazionali.

La procedura si articolerebbe nelle seguenti fasi:

una proposta dettagliata di iniziativa da sottoporre alla Commissione sarebbe predisposta da un Parlamento/Camera capofila, eventualmente dopo aver consultato altre assemblee (anche mediante riunioni informali a livello politico, i c.d. *cluster of interests* »);

il Parlamento capofila la trasmetterebbe a tutte le altre assemblee invitandole a sottoscrivere, secondo le rispettive procedure, l'iniziativa. Ogni assemblea interessata potrebbe proporre modifiche che spetterebbe al capofila recepire in tutto o in parte;

l'iniziativa assumerebbe la qualifica e gli effetti di una « green card » soltanto se sottoscritta entro un certo termine (la *House of Lords* propone sei mesi) da una soglia minima di parlamenti nazionali. A tale ultimo riguardo, la *House of Lords*, propone, sulla falsariga del controllo di sussidiarietà, di attribuire ad ogni Parlamento nazionale due voti (uno per Camera nei sistemi bicamerali); la green card sarebbe approvata se sostenuta da almeno un quarto dei voti complessivi (attualmente 14 su 56);

il Parlamento proponente, raggiunta la soglia minima, trasmetterebbe alla scadenza del termine l'iniziativa alla Commissione, nell'ambito del dialogo politico, anche a nome di tutti gli altri parlamenti nazionali aderenti;

la Commissione europea dovrebbe impegnarsi politicamente a rispondere, entro un termine di 8-12 settimane, motivando le ragioni per cui intende dare o meno seguito all'iniziativa.

HANNIGAN ha ricordato che l'iniziativa è stata, sia pure con diverse sfumature, sostenuta da gran parte dei parlamenti nazionali e che essa sarebbe pienamente compatibile con i Trattati vigenti. Ha quindi sottolineato il potenziale che, a

suo avviso, l'iniziativa presenterebbe in termini di rafforzamento dell'influenza dei parlamenti nazionali sulla formazione delle scelte politiche e legislative dell'UE.

Nella sua relazione, il Vicepresidente TANCREDI ha anzitutto affermato l'esigenza di esaminare con grande attenzione le proposte avanzate ai fini dell'attivazione dell'iniziativa, valutando accuratamente tutti i profili giuridici e politici rilevanti. A questo scopo, occorre a suo avviso rispondere, nell'ordine, a tre domande: la prima attiene alla coerenza della *green card* con il ruolo assegnato ai parlamenti nazionali nei Trattati vigenti e con l'attuale equilibrio istituzionale; la seconda concerne l'effettiva capacità della *green card* di contribuire al rafforzamento delle prerogative dei parlamenti nazionali; la terza attiene alla sede competente a stabilire l'applicazione della *green card*.

Per rispondere alla prima domanda, TANCREDI ha ricordato preliminarmente che, in base all'articolo 10, par. 2, del Trattato sull'Unione europea, la funzione primaria dei parlamenti nazionali a livello UE è quella di assicurare – attraverso i meccanismi di indirizzo e controllo previsti in ciascun ordinamento – la responsabilità dei rispettivi Governi per l'azione condotta in seno al Consiglio europeo e al Consiglio. Le prerogative di intervento diretto dei parlamenti nazionali nel processo decisionale europeo, elencate dall'articolo 12 del TU, così come il dialogo politico, costituiscono dunque un canale di azione « straordinario », aggiuntivo e ancillare rispetto al raccordo tra ciascun parlamento ed il rispettivo Governo. Ha quindi osservato che, in coerenza con questo assetto, l'articolo 225 del Trattato sul funzionamento dell'UE riconosce al solo Parlamento europeo, in quanto interlocutore istituzionale diretto della Commissione, il diritto di chiedere alla Commissione stessa di presentare proposte adeguate sulle questioni per le quali esso ritiene necessario un atto dell'Unione.

TANCREDI ha ricordato che, a fronte di questo quadro costituzionale, i sostenitori della *green card* escludono qualsivoglia profilo di criticità, sostenendo che essa

sarebbe attuata nella sostanza con le stesse modalità del dialogo politico e quindi risulterebbe rispettosa sia del ruolo della Commissione europea sia del diritto di iniziativa riconosciuto al Parlamento europeo. Questa affermazione può a suo avviso essere considerata corretta solo in parte. Nessuno nega infatti che i Parlamenti nazionali già possano, singolarmente o volendo anche collettivamente, chiedere alla Commissione di presentare proposte legislative o assumere altre iniziative nell'ambito del dialogo politico. Tuttavia il dialogo politico è — proprio in quanto non previsto nei Trattati — uno strumento informale e flessibile; le proposte all'attenzione della COSAC concepiscono invece la *green card* come una nuova procedura attivabile, analogamente al controllo di sussidiarietà, da minoranze qualificate di parlamenti e secondo termini rigidi, cui i parlamenti nazionali attribuirebbero l'effetto di impegnare politicamente la Commissione a rispondere in modo motivato, a sua volta entro un termine massimo prefissato. Secondo TANCREDI ciò dimostra che la *green card* ha rispetto al dialogo politico ordinario l'obiettivo di attribuire alla richiesta sottoscritta da un gruppo, peraltro ridotto, di Parlamenti nazionali effetti, non giuridicamente ma sostanzialmente analoghi alle risoluzioni del Parlamento europeo di cui all'articolo 225 TFUE. A suo avviso, ciò non può che suscitare forti dubbi di compatibilità con l'equilibrio istituzionale vigente e, pertanto, bene ha fatto il Vicepresidente della Commissione europea TIMMERMANS, nella risposta dello scorso febbraio alla lettera inviata gli al riguardo dalla Presidente CIGANE, a suggerire di evitare la formalizzazione di nuove procedure ritenendo preferibile utilizzare pragmaticamente gli strumenti esistenti.

Con riferimento alla seconda domanda da lui posta, TANCREDI ha affermato che la nuova procedura aggiungerebbe ben poco ai risultati che i parlamenti nazionali possono già ottenere attraverso il dialogo politico ordinario. Anche nell'ipotesi in cui la Commissione si impegnasse a rispondere alle richieste di nuove iniziative ri-

volte da un gruppo di parlamenti, la loro capacità di incidere sul merito delle grandi scelte politiche e legislative dell'Unione ne sarebbe accresciuta. La Commissione infatti, pur titolare formalmente di un quasi monopolio dell'iniziativa legislativa, in realtà deve fare i conti con i poteri di indirizzo politico e legislativo del Consiglio europeo, che sono ulteriormente cresciuti dopo la crisi economica. Inoltre, è evidente il pregiudizio per le funzioni di scrutinio dei nostri parlamenti derivante dall'accelerazione dei tempi per l'adozione della legislazione europea, ottenuta mediante il ricorso ai triloghi tra Parlamento, Consiglio e Commissione. Ad avviso di TANCREDI, la chiave per riaffermare il ruolo dei parlamenti nazionali, pertanto, non sta nella creazione di nuovi strumenti di raccordo diretto con la Commissione ma piuttosto nel rafforzamento della capacità di incidere, attraverso i rispettivi governi, sulla formazione delle grandi scelte strategiche del Consiglio europeo e delle decisioni nella procedura legislativa del Consiglio.

Per quanto riguarda l'ultima domanda, TANCREDI ha concordato sulla opportunità di continuare a discutere in seno alla COSAC della *green card* e di analoghe iniziative. Al tempo stesso, ha ricordato che la COSAC è una sede di cooperazione tra le sole commissioni affari Ue e non può pertanto assumere decisioni che impegnino i parlamenti nel loro complesso ad avviare una nuova e delicata procedura quale la *green card*. Le conclusioni del dibattito in seno alla COSAC, andrebbero sottoposte alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti, che, per la sua composizione e la sua funzione di supervisione e coordinamento della cooperazione interparlamentare, è la sede appropriata a decidere nuove forme di dialogo con le Istituzioni dell'Unione.

TANCREDI ha concluso osservando che l'obiettivo condiviso di rafforzare il ruolo dei Parlamenti nazionali va perseguito in coerenza con l'assetto istituzionale vigente, senza interferire con il ruolo del Parlamento europeo e non escogitando ulteriori procedure di intervento diretto che richie-

dono lunghe e spesso sterili discussioni. Ha quindi invitato a proseguire la discussione sulla *green card* con estrema cautela, valutando attentamente la soluzione pragmatica evocata dal Vicepresidente Timmermans, di più semplice ed immediata attuazione. I Parlamenti i quali intendono condividere proposte e contributi, dovrebbero trasmetterli direttamente alla Commissione secondo le prassi vigenti, senza osservare soglie e termini predefiniti.

Nel dibattito seguente sono intervenuti 16 oratori che hanno per la maggior parte espresso sostegno alla introduzione della *green card*, sebbene con differenti posizioni in merito alla opportunità di introdurre regole procedurali rigide e alcune perplessità sulla effettività del nuovo meccanismo. Il Presidente della Commissione affari europei del Parlamento portoghese, MOTA PINTO, ha invece sostenuto nella sostanza le argomentazioni del Vicepresidente TANCREDI.

Nella sua replica HANNIGAN ha invitato i parlamenti interessati a partecipare ad un progetto pilota di *green card* promosso dal Presidente Commissione Affari europei della House of Lords, Lord Boswell, volto a chiedere alla Commissione europea l'adozione di misure non vincolanti in materia di spreco alimentare. Tale iniziativa cui la Commissione politiche UE del Senato ha aderito, andrebbe trasmesso alla Commissione europea entro il mese di luglio.

Il Vicepresidente TANCREDI ha sottolineato come, alla luce del dibattito, tutti condividano l'obiettivo di un maggior coinvolgimento dei parlamenti nazionali nella formazione delle politiche dell'UE, ribadendo tuttavia che esso va perseguito senza utilizzare strategie di competizione anziché di collaborazione con il Parlamento europeo. Ha infine ribadito la disponibilità a continuare a discutere della *green card*, valutando il ricorso a modalità compatibili con i Trattati vigenti.

La terza sottoseSSIONE, relativa al ruolo dei parlamenti nella programmazione pluriennale della nuova Commissione europea, è stata introdotta da Maria João RODRIGUES, Membro della Commissione occupazione e affari sociali del PE e da

Danielle AUROI, Presidente della Commissione affari europei dell'Assemblea nazionale francese.

RODRIGUES ha sottolineato le potenzialità della riprogrammazione pluriennale della Commissione quale strumento per riorientare le politiche europee su obiettivi che rispondano alle aspettative dei cittadini, a partire dalla crescita; ha evidenziato l'importanza di una stretta cooperazione al riguardo tra parlamenti nazionali e PE, secondo una logica di divisione del lavoro anziché di competizione.

AUROI ha richiamato l'esperienza dell'Assemblea nazionale nell'esame del programma di lavoro annuale della Commissione e ha concordato sulle potenzialità della programmazione pluriennale ai fini di un rafforzamento dell'influenza dei parlamenti nazionali nella definizione delle priorità dell'azione europea.

Nel dibattito seguente sono intervenuti 5 oratori, formulando alcune proposte per avviare l'esame della programmazione pluriennale della Commissione, anche ai fini della cooperazione tra parlamenti al riguardo.

In chiusura dei lavori, la COSAC ha adottato come di consueto il contributo (mentre non sono state presentate in questa occasione conclusioni), il cui testo è allegato alle presenti comunicazioni nella versione inglese, unica al momento disponibile. Il contributo – che riguarda tutti i temi oggetto della Conferenza – include alcuni emendamenti presentati al progetto originario dalla delegazione della Camera insieme a quella del Senato, relativi alla gestione dei flussi migratori e alla situazione nel Mediterraneo. In particolare, si ribadisce l'esigenza che l'Unione dia attuazione effettiva ai principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità, come stabilito dall'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'UE. È stato inoltre accolto in sede di TROIKA, grazie al sostegno del PE, ed è quindi confluito nel progetto finale un emendamento presentato dalla sola delegazione della Camera, che inizialmente la Presidenza lettone aveva respinto in parte. Per effetto dell'emendamento, si sono richiamate le con-

clusioni della Conferenza dei Presidenti dei parlamenti svoltasi a Roma nello scorso aprile che hanno accolto con interesse il dibattito sul ruolo delle Istituzioni e dei Parlamenti dell'Unione in corso in ambito COSAC, anche con riferimento al rafforzamento degli strumenti di dialogo politico, sottolineando che « la discussione su questi temi potrà proseguire in occasione della Conferenza dei Presidenti del

2016, tenuto anche conto degli esiti del dibattito in seno alla prossima COSAC ».

Il mancato richiamo a tali conclusioni sarebbe stato essere inteso da alcuni parlamenti quale negazione del ruolo di coordinamento della cooperazione interparlamentare proprio della Conferenza dei Presidenti che, in tale veste, si è riservata di prendere in considerazione anche gli esiti della discussione sulla *green card*.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza
del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.15 alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

Audizione del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando (*Svolgimento e conclusione*) 123

*Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza
della presidente Rosy BINDI.*

La seduta comincia alle 20.10.

**Audizione del Ministro della Giustizia,
Andrea Orlando.**

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

Andrea ORLANDO, *Ministro della Giustizia*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Francesco D'UVA (M5S), Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), Davide MATTEIELLO (PD), Giulia SARTI (M5S), Alessandro NACCARATO (PD) nonché i senatori Franco MIRABELLI (PD), Salvatore Tito Di Maggio (CRi), Salvatore TORRISI (AP), Enrico BUEMI (AUT(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), Lucrezia RICCHIUTI (PD), Francesco MOLINARI (MISTO), Mario Michele GIARRUSSO (M5S), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Ministro Orlando per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	124
Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.	
Audizione del Sottosegretario ai beni, alle attività culturali e al turismo, Francesca Barracciu (Svolgimento e conclusione)	124

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.

Audizione del Sottosegretario ai beni, alle attività culturali e al turismo, Francesca Barracciu.

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce quindi l'audizione all'ordine del giorno.

Francesca BARRACCIU, *Sottosegretaria ai beni, alle attività culturali e al turismo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Antimo CESARO (SCpI), Sandra ZAMPA (PD), a più riprese, e Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*.

Francesca BARRACCIU, *Sottosegretaria ai beni, alle attività culturali e al turismo*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare la Sottosegretaria Francesca Barracciu per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che il testo integrale della sua relazione sia pubblicato in allegato al resoconto stenografico.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	125
Audizione di rappresentanti della Croce Rossa Italiana: Stefano Principato, Presidente del Comitato provinciale di Catania, Leonardo Torrisi, membro del Comitato provinciale di Catania, Antonella Fabiano, Direttore sanitario della Regione Sicilia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	125

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 giugno 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9,30 alle 11.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 30 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 13.30.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario MARAZZITI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di rappresentanti della Croce Rossa Italiana: Stefano Principato, Presidente del Comitato provinciale di Catania, Leonardo Torrisi, membro del Comitato provinciale di Catania, Antonella Fabiano, Direttore sanitario della Regione Sicilia.

(Svolgimento e conclusione).

Mario MARAZZITI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, le deputate Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) e Vega COLONNESE (M5S), i deputati Giuseppe BRESCIA (M5S), Edoardo PATRIARCA (PD), Paolo BENI (PD), Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), ed infine Mario MARAZZITI, *presidente*, ai quali rispondono gli auditi.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

- Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.
 Audizione di rappresentanti della Corte dei conti (*Svolgimento e conclusione*) 3

COMMISSIONI RIUNITE (9^a e 14^a Senato e XIII e XIV Camera)

AUDIZIONI:

- Audizione del Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan, sui temi della politica agricola comune nelle sue varie implicazioni e sugli effetti del Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti sulle denominazioni di origine (*Svolgimento e conclusione*) 4

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione di rappresentanti del Comitato carabinieri ausiliari in congedo, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00551 Rizzo in materia di estensione ai carabinieri ausiliari delle misure di inserimento lavorativo previste per i volontari di truppa 6

COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)

COMITATO RISTRETTO:

- Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali e disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni 7

SEDE REFERENTE:

- Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali e disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni (*Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base*) 7
- ALLEGATO (Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come nuovo testo base)* 9

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
 Rappresentanti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) 27

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra dello sviluppo economico, Federica Guidi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	27
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. Emendamenti C. 3134-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	29
--	----

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Emendamenti Doc. XXII, nn. 9-39-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	30
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori	30
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015) 240 final (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Atto n. 170 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
--	----

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
ALLEGATO 1 (<i>Nuovi emendamenti del relatore e relativi subemendamenti</i>)	41

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	46
AVVERTENZA	40

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
AVVERTENZA	51

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione dell'Ambasciatore di Ucraina, Yevhen Pereygin, nell'ambito dell'esame del Documento di consultazione congiunto, predisposto dalla Commissione europea e dall'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sul tema « Verso una nuova politica europea di vicinato » (Join(2015)6) 52

SEDE REFERENTE:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (*Esame e rinvio*) 52
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo (*Seguito esame e conclusione*) 54
- ALLEGATO 1 (*Emendamenti approvati dalla Commissione*) 56
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (*Seguito esame e conclusione*) 55
- ALLEGATO 2 (*Emendamento approvato dalla Commissione*) 57
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) 55

IV Difesa

COMITATO DEI NOVE:

- Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazioni di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Doc. XXII, nn. 9-39/A 58

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

- DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 59
- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Doc. XXII, n. 9 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 64
- Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Nuovo testo C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 65

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	66
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
---	----

SEDE REFERENTE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	87
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Nuovo Testo C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	91
---	----

SEDE REFERENTE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Assoaeroporti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale (atto n. 173)	95
--	----

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).	
---	--

Audizione di rappresentanti di COBAS, CONFSAL, CUB, FIALP-CISAL e USB	97
---	----

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL	97
--	----

COMITATO DEI NOVE:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134-A Governo	97
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Nuovo testo C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	97
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).

Audizione di rappresentanti di Assolavoro 98

Audizione di rappresentanti di Associazione italiana società di *outplacement* (AISO) 98

COMITATO DEI NOVE:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134-A Governo 98

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-05473 Busto: Iniziative per rilevare sostanze anomale nel trattamento degli animali e delle carni e per rafforzare i controlli negli allevamenti a garanzia della sicurezza alimentare ... 99

ALLEGATO (*Testo della risposta*) 104

RISOLUZIONI:

7-00636 Lenzi: Applicazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica (*Discussione e rinvio*) 99

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 106

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 108

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione*) 109

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Nuovo testo C. 2985, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 110

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione della LIII COSAC, svolta a Riga dal 31 maggio al 2 giugno 2015 112

ALLEGATO (*Relazione del Vice Presidente della XIV Commissione, onorevole Paolo Tancredi*) .. 113

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 122

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**Audizione del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando (*Svolgimento e conclusione*) 123**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 124

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.

Audizione del Sottosegretario ai beni, alle attività culturali e al turismo, Francesca Barracciu (*Svolgimento e conclusione*) 124**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 125

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 125

Audizione di rappresentanti della Croce Rossa Italiana: Stefano Principato, Presidente del Comitato provinciale di Catania, Leonardo Torrisi, membro del Comitato provinciale di Catania, Antonella Fabiano, Direttore sanitario della Regione Sicilia (*Svolgimento e conclusione*) 125Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 7,40



17SMC0004810